

249

REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE E MORTUARIA

Testo coordinato con le modifiche apportate con
deliberazione di Consiglio Comunale n. **249** del **19 APR. 2017**

INTRODUZIONE DESCRITTIVA	6
PARTE PRIMA - REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE E MORTUARIA	
In applicazione del D.P.R. 10.09.1990, N. 285 e ss.mm.ii. , Circolari Ministeriali , e della Legge della Regione Abruzzo n.41 del 10.8.2012 e ss.mm.ii.....	7
TITOLO I - NORME GENERALI.....	8
Art. 1. Oggetto.....	8
Art. 2. Fondamento del regolamento e funzioni.....	8
TITOLO II - NORME RIGUARDANTI LE OPERAZIONI CIMITERIALI GIA' PREVISTE NELLA NORMATIVA GENERALE DI CUI AL DPR 10.09.1990, N. 285. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.....	9
Art. 3. Dichiarazione di morte.....	9
Art. 4. Causa di morte.....	9
Art. 5. Causa di morte in sospetto di reato.....	9
Art. 6. Utilizzo del medico necroscopo.....	9
Art. 7. Rinvenimento di parti.....	10
Art. 8. Autorizzazione alla sepoltura.....	10
Art. 9. Morti abortivi.....	10
Art. 10. Tempo di osservazione.....	10
Art. 11. Sigillatura del feretro.....	11
Art. 12. Obitori.....	11
Art. 13. Obitori presso gli ospedali.....	11
Art. 14. Sale di commiato e case funerarie.....	11
Art. 15. Deposizione della salma nel feretro.....	12
Art. 16. Verifica, confezionamento e chiusura sigillatura feretri.....	12
Art. 17. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	12
Art. 18. Fornitura gratuita di feretri.....	13
Art. 19. Autorizzazione alla sepoltura.....	13
Art. 20. Riscontri diagnostico per portatori di radioattività.....	13
Art. 21. Risultati dei riscontri diagnostici.....	13
Art. 22. Consegna dei cadaveri destinati all'insegnamento o allo studio.....	14
Art. 23. Restituzione dei cadaveri.....	14
Art. 24. Autorizzazione alla consegna dei cadaveri.....	14
Art. 25. Prelievi per trapianti.....	14
Art. 26. Imbalsamazione.....	14
Art. 27. Autopsie.....	14
TITOLO III - TRASPORTI FUNEBRI.....	15
Art. 28. Modalità del trasporto e percorso.....	15
Art. 29. Esercizio del servizio di Trasporto Funebre.....	15
Art. 30. Norme generali per i trasporti.....	16
Art. 31. Riti religiosi.....	16
Art. 32. Trasferimento di salme senza funerale.....	16
Art. 33. Affissioni necrologiche.....	16
Art. 34. Trasporto di morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività..	16
Art. 35. Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	17
Art. 36. Trasporti in luogo diverso dal cimitero.....	17
Art. 37. Trasporti all'estero o dall'estero.....	17
Art. 38. Trasporto di ceneri e resti.....	17
TITOLO IV – CIMITERI.....	18
Art. 39. Elenco cimiteri.....	18
Art. 40. Disposizioni generali – Vigilanza – Apertura al pubblico.....	18
Art. 41. Ammissione nei cimiteri.....	18
Art. 42. Facoltà di disporre della salma.....	19

Art. 43. Servizio di custodia.....	19
Art. 44. Divieto di accesso.....	20
Art. 45. Sepolcri fuori dal cimitero.....	20
Art. 46. Deroghe Permessi in deroga.....	20
TITOLO V - OPERAZIONI CIMITERIALI.....	21
Art. 47. Diritto di privativa.....	21
Art. 48. Altri servizi.....	22
Art. 49. Procedure per le richieste di inumazioni, tumulazioni ecc.....	22
Art. 50. Procedure per le richieste di estumulazione.....	22
Art. 51. Reparti.....	23
Art. 52. Inumazione.....	23
Art. 53. Tumulazione.....	24
Art. 54. Cremazione, dispersione e affidamento personale delle ceneri.....	25
Art. 55. Esumazione.....	26
Art. 56. Estumulazione.....	26
Art. 57. Riduzione in resti.....	27
Art. 58. Operazioni di disseppellimento.....	27
Art. 59. Concessione.....	27
Art. 60. Alienazione di oggetti recuperati.....	28
PARTE SECONDA - REGIME AMMINISTRATIVO LOCALE.....	29
TITOLO I - NORME GENERALI.....	30
Art. 1. Polizia mortuaria nel Comune di Chieti e responsabilità.....	30
Art. 2. Responsabilità Servizi a pagamento – piano tariffario.....	30
Art. 3. Servizi gratuiti.....	31
Art. 4. Atti a disposizione del pubblico.....	31
TITOLO II - SEPOLTURE PRIVATE.....	32
Art. 5. Definizione e tipologie delle sepolture private.....	32
Art. 6. Concessioni cimiteriali.....	32
Art. 7. Sepolture private.....	33
Art. 8. Disponibilità dei materiali.....	33
Art. 9. Concessionario.....	34
Art. 10. Concessioni ad Enti, Comunità, Istituzioni.....	34
Art. 11. Modalità di ottenimento della concessione.....	34
Art. 12. Obblighi dell'assegnatario.....	35
Art. 13. Sepolture a tumulazione individuale (loculi).....	36
Art. 14. Costruzioni private a sepoltura.....	37
Art. 15. Cellette ossario.....	37
Art. 16. Pagamenti rateizzati.....	37
Art. 17. Rinuncia.....	38
Art. 18. Morte del Concessionario – Subentro.....	38
Art. 19. Subentro – riutilizzo dei manufatti.....	38
Art. 20. Sepolture a tumulazione – scadenza.....	39
Art. 21. Decadenza e revoca.....	39
Art. 22. Concessioni perpetue.....	40
Art. 23. Concessioni perpetue – Modifica del regime concessorio e retrocessione..	40
Art. 24. Retrocessione di sepoltura privata o di area data in concessione.....	41
Art. 25. Fascicoli di sepolture private.....	42
TITOLO III - MANUTENZIONI DEI MANUFATTI E DELLE AREE.....	43
Art. 26. Manutenzione ordinaria dei manufatti.....	43
Art. 27. Manutenzione straordinaria dei manufatti.....	43
Art. 28. Manutenzione delle aree.....	44

TITOLO IV - ALTRE DISPOSIZIONI.....	45
Art. 29 Canone di manutenzione	45
Art. 30. Lavori non eseguiti da Comune - Criteri per l'iscrizione delle ditte esecutrici nell'apposito albo delle imprese autorizzate ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri comunali ..	45
Art. 31. Modalità di espletamento dei lavori.....	45
Art. 32. Uso di mezzi privati all'interno del cimitero.....	46
Art. 33. Divieti.....	47
Art. 34. Personale addetto.....	47
Art. 35. Situazioni pregresse.....	48
PARTE TERZA - NORME TECNICHE.....	49
TITOLO I - NORME PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI.....	50
Art. 1. Del piano regolatore cimiteriale.....	50
Art. 2. Costruzione di manufatti a sepoltura privata.....	50
Art. 3. Tipologie costruttive e materiali utilizzabili.....	51
Art. 4. Deroghe e regolarizzazioni.....	53
Art. 5. Procedure di regolarizzazione.....	55
TITOLO II - NORME DI CARATTERE GENERALE.....	56
Art. 6. Trasporti.....	56
Art. 7. Mantenimento cippi.....	56
PARTE QUARTA - REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA MORTUARIA, DEI SERVIZI GESTIONALI D'USO DELLE SEPOLTURE PRESSO IL CIMITERO "PARCO DELLA MEMORIA" IN CHIETI SCALO – LOC. SANTA FILOMENA.....	57
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	58
Art. 1. Oggetto della parte IV del Regolamento.....	58
Art. 2. Denominazione del nuovo Cimitero Com. in località Santa Filomena – Chieti Scalo	58
Art. 3. Definizioni e acronimi.....	58
Art. 4. Norme applicabili.....	64
Art. 5. Delega alla Concessionaria per il conferimento delle concessioni d'uso di aree e manufatti cimiteriali e per l'espletamento delle funzioni di Polizia Mortuaria.....	65
Art. 6. Tariffe per le concessioni d'uso e per le prestazioni cimiteriali. Criteri per la revisione dei piani tariffari.....	65
Art. 7. Sito web dedicato al Parco della Memoria www.parcodellamemoria.com	72
Art. 8. Piano Regolatore Cimiteriale (PRC).....	72
Art. 9. Documentazione a disposizione del pubblico.....	72
Art. 10. Autorizzazione all'utilizzo del logo del Comune.....	73
Art. 11. Interazione con gli Uffici Comunali e accesso ai dati.....	73
Art. 12. Informatizzazione dei processi e digitalizzazione dei documenti.....	73
Art. 13. Reclami.....	73
TITOLO II - COMPETENZE E RESPONSABILITÀ.....	73
Art. 14. Competenze.....	73
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE, FRUIBILITÀ E ACCESSIBILITÀ.....	74
Art. 15. Ammissione nel Parco della Memoria.....	74
Art. 16. Orario di apertura.....	74
Art. 17. Disciplina dell'ingresso.....	75
Art. 18. Divieti speciali.....	75
Art. 19. Riti religiosi.....	76
Art. 20. Circolazione di veicoli.....	76
Art. 21. Epigrafi e ornamenti sulle sepolture.....	76
Art. 22. Deposizione di fiori ed essenze vegetali.....	77
Art. 23. Rimozione degli ornamenti deteriorati.....	77
Art. 24. Responsabilità.....	77

TITOLO IV - ATTIVITÀ GESTIONALI PER IL FUNZIONAMENTO E IL DECORO DEL PARCO DELLA MEMORIA.....	78
Art. 25. Servizio di custodia, portierato e reperibilità. RegISTRAZIONI di Polizia Mortuaria ex art. 52 del D.P.R. 285/90.....	78
Art. 26. Servizio di ricezione salme e sepoltura. Orari.....	78
Art. 27. Sala del commiato e servizio di osservazione delle salme.....	78
Art. 28. Servizio di pulizia degli ambienti interni ed aree scoperte.....	78
Art. 29. Cura e manutenzione del verde.....	79
Art. 30. Servizio mobilità interna area cimiteriale a disposizione dei visitatori.....	79
Art. 31. Attrezzature a disposizione dei visitatori.....	79
Art. 32. Toponomastica del Parco della Memoria.....	79
Art. 33. Schedario dei defunti.....	79
Art. 34. Piano delle Emergenze.....	80
Art. 35. Gestione dei rifiuti.....	80
Art. 36. Manutenzione ordinaria e straordinaria.....	80
TITOLO V - LE CONCESSIONI CIMITERIALI.....	81
Art. 37. Concessioni d'uso delle sepolture. Definizione, tipologie e durata. Identificazione dei beni ceduti in concessione.....	81
Art. 38. Concessioni d'uso temporaneo delle sepolture.....	82
Art. 39. Spese e registrazione del contratto di concessione d'uso.....	83
Art. 40. Cessionario e beneficiari del diritto d'uso dei beni ceduti in concessione...	83
Art. 41. Diritto fisso annuale per le concessioni d'uso.....	84
Art. 42. Retrocessione aree edificate e di strutture funerarie già assegnate in concessione d'uso	84
Art. 43. Decadenza delle concessioni cimiteriali.....	84
Art. 44. Registro e scadenziario delle concessioni cimiteriali.....	85
TITOLO VI - BANDO PUBBLICO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI.....	86
Art. 45. Bando pubblico per la prenotazione di aree e manufatti cimiteriali.....	86
Art. 46. Contratto preliminare di concessione d'uso della struttura funeraria. Procedura per l'assegnazione ai richiedenti.....	88
TITOLO VII - I CAMPI D'INUMAZIONE.....	89
Art. 47. Sepolture per inumazione. Tipologie dei campi d'inumazione.....	89
Art. 48. Inumazione in campi comuni.....	89
Art. 49. Inumazione in aree in concessione d'uso.....	90
Art. 50. Inumazione dei feretri estumulati ed esumati.....	90
TITOLO VIII - OBBLIGHI DEI TITOLARI DI CONCESSIONI CIMITERIALI.....	90
Art. 51. Manutenzione ordinaria dei manufatti.....	90
Art. 52. Manutenzione straordinaria dei manufatti.....	91
TITOLO IX - SERVIZI E FORNITURE IN ESCLUSIVA.....	91
Art. 53. Servizi di Polizia Mortuaria. Servizi necroforici.....	91
Art. 54. Servizio lampade votive.....	92
Art. 55. Arredi e complementi funebri.....	92
TITOLO X - SERVIZI E FORNITURE IN REGIME DI LIBERA CONCORRENZA...	93
Art. 56. Ulteriori servizi offerti ai Concessionari di manufatti cimiteriali.....	93
TITOLO XI - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA.....	93
Art. 57. Obbligo di conservazione degli atti cimiteriali.....	93
Art. 58. ConsegnA degli atti cimiteriali alla scadenza della Concessione.....	93
TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	94
Art. 59. Individuazione dei soggetti aventi titolo a richiedere una concessione o un servizio	94
Art. 60. Disposizioni finali.....	94
ALLEGATI.....	95

INTRODUZIONE DESCRITTIVA

Il presente regolamento, sulla base delle normative vigenti ed in particolare del DPR 285/1990 e della Lg. R.A. n.41/2012 e ss.mm.ii., si compone di quattro parti:

- la parte prima comprende il regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.09.1990, n. 285 nonché le istruzioni che saranno emanate dalla ASL di Chieti;
- la parte seconda comprende le norme regolamentari comunali nel rispetto di quanto previsto dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con RD 27.07.1934, n. 1265, del DPR 10.09.1990, n. 285 nonché delle altre norme di legge e regolamenti a carattere nazionale e regionale.
- La parte terza comprende le norme tecniche inerenti le costruzioni cimiteriali.
- La parte quarta comprende le norme regolamentari che, nel rispetto delle normative nazionali e regionali, attengono la gestione del Cimitero da realizzare in loc. Santa Filomena –strada ombrosa, denominato “Parco della memoria” ed affidato a terzi in regime di concessione.

La numerazione degli articoli delle quattro parti è indipendente

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore; il precedente Regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con delibera di C.C. n.544/2013, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Il presente regolamento è immediatamente attuabile dalla sua entrata in vigore per quanto concerne le prestazioni e servizi realizzati tramite imprese autorizzate mentre sarà esecutivo per le realizzazioni e servizi opzionali resi da parte del Comune ai sensi dell'art.21 parte II, solo dopo la fissazione delle tariffe e l'individuazione degli strumenti esecutivi da parte del Comune.

I servizi resi dal Comune o da terzi concessionari sono a pagamento e le relative tariffe, soggette ad aggiornamento biennale, vanno commisurate agli oneri effettivamente sopportati dal Comune.

PARTE PRIMA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

In applicazione del D.P.R. 10.09.1990, N. 285 e ss.mm.ii. , Circolari Ministeriali , e della Legge della Regione Abruzzo n.41 del 10.8.2012 e ss.mm.ii.

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, di cui al D.P.R. 10.09.1990, n. 285 ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi a: polizia mortuaria, trasporti funebri, costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, costruzione di sepolcri privati, cremazione, e più in generale a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei resti mortali.

Per ciò che concerne il rapporto con le precedenti versioni del presente Regolamento si evidenzia come la posizione giuridica soggettiva del privato titolare della concessione tenda a recedere dinnanzi ai poteri dell'amministrazione in ordine ad una diversa conformazione del rapporto.

In particolare, lo "ius sepulchri" attiene a una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo demaniale mediante edificazione della cappella e che soggiace all'applicazione del regolamento di polizia mortuaria. Questa disciplina si colloca ad un livello ancora più elevato di quello che contraddistingue l'interesse del concedente e soddisfa superiori interessi pubblici di ordine igienico-sanitario, oltre che edilizio e di ordine pubblico.

Il diritto sul sepolcro già realizzato, nei confronti della P.A. è suscettibile di affievolimento, degradando ad interesse legittimo, nei casi in cui esigenze di pubblico interesse e del buon governo del cimitero, impongano o consiglino all'Amm.ne di esercitare finanche il potere di revoca della Concessione e tanto più la revisione della regolamentazione vigente o applicata al momento della realizzazione del rapporto concessorio.

Il precedente Regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con delibera di C.C. n.544/2013, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art.2 – Fondamento del regolamento e funzioni

Il Regolamento trova fondamento e completamento nel Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 che qui si intende espressamente richiamato.

Parimenti trovano applicazione:

- il Codice Civile;
- l'Ordinamento dello Stato Civile;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- le leggi, le circolari ed i regolamenti speciali ed in particolare la legge della Regione Abruzzo n. 41 del 10.08.2012 e ss.mm.ii.

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 13, 30, 31 e 113 del D. Lgs. N. 267/00, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui gli artt. 13, 30, 31 e 113 del D. Lgs. N. 267/00, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

L'attività di gestione del Cimitero è attribuita in via esclusiva all'Ente Comune di Chieti che, nell'espletamento della stessa e in applicazione delle norme vigenti, può avvalersi anche di Società terze attraverso gli strumenti consentiti.

Il Cimitero è parte integrante del demanio comunale ed in tal senso il Comune gestisce l'utilizzo di siti o di sepolcri realizzati in proprio, in favore dei privati, con la stipula di concessioni attraverso le quali i singoli concessionari esplicano il proprio diritto al sepolcro, lo jus sepolcri, nelle forme consentite.

TITOLO II
NORME RIGUARDANTI LE OPERAZIONI CIMITERIALI GIA' PREVISTE NELLA
NORMATIVA GENERALE DI CUI AL DPR 10.09.1990, N. 285
"APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA"

Art. 3 – Dichiarazione di morte

Secondo le norme di cui al titolo VII del R.D.9.7.1939, n. 1238, i familiari dei defunti o chi per essi devono presentare, entro 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile la dichiarazione di morte. Detta dichiarazione deve essere fatta oralmente all'Ufficiale di Stato Civile e non occorre una particolare formulazione.

Devono solo indicare le generalità della persona deceduta ed ogni elemento utile alla determinazione di dette generalità. Nel caso di rinvenimento di parti di cadaveri, di resti umani o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve darne immediata notizia al Sindaco per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 10.09.1990, n.285

Art. 4 – Causa di morte

A parte l'obbligo di cui all'articolo precedente, i medici, a norma dell'art. 103 sub. A) del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, per ogni persona defunta e da loro assistita devono presentare denuncia di morte all'Ufficio di Stato Civile, precisando la malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa. Nel caso in cui al defunto sono stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185. Se la persona è morta senza l'assistenza medica, la denuncia è fatta dal medico necroscopo o dai sanitari addetti al servizio di guardia medica festiva e notturna qualora il decesso sia intervenuto nel corso del turno di guardia e, in caso di autopsia disposta dall'Autorità Giudiziaria o di riscontri diagnostici dal medico appositamente incaricato per tali incombenze. In ogni caso il medico necroscopo o altro sanitario deve visitare non prima di 15 ore dal decesso la persona di cui è venuto a conoscere la morte e redigere il certificato che deve essere allegato all'atto di morte. Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal sanitario delegato dalla U.S.L.

Art. 5 – Causa di morte in sospetto di reato

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui al precedente articolo, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 6 – Utilizzo del medico necroscopo

Presso l'azienda sanitaria locale esiste l'ufficio di medicina legale come da art.4 del DPR 285/1990

Art. 7 – Rinvenimento di parti

Chiunque rinvenga parti di cadavere o di resti mortali o di ossa umane deve informare il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Quest'ultima, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

Art. 8 – Autorizzazione alla sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art.141 del RD 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere e ossa umane di cui all'art.7.

Detta autorizzazione è valida per i campi per inumazione mentre riveste la sola caratteristica di sufficienza legale per dare avvio alle operazioni di tumulazione.

Art. 9 – Morti abortivi

Per i morti abortivi si rimanda all'art.7 del D.P.R. n.285/90

Art.10 – Tempo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia , a trattamenti conservativi , a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato , tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte , anche prima delle 15 ore, mediante l'ausilio di elettrocardiografo, in cui la registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2.12.1975 n. 644 e ss.mm.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti in detto articolo in precedenza.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva/diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione , o quando altre ragioni sociali lo richiedono, su proposta del Direttore Sanitario dell'Azienda sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva/diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Direttore Sanitario dell'azienda sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata vigilanza.

Il deposito di salme di cui al precedente comma è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre fatta salva l'utilizzo della sala di commiato e/o camera ardente che restano soggetti al pagamento di tariffa.

A richiesta di almeno uno dei componenti il nucleo familiare del defunto, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo di decesso :

- a) alla sala commiato
- b) all'obitorio o deposito del Comune
- c) all' abitazione dei propri familiari

d) alla casa funeraria

L'impresa che esegue il trasferimento dovrà essere autorizzata a tale trasporto dal medico che presenta la denuncia di morte o dal medico necroscopo, che certifichino che la morte non è avvenuta per malattia infettiva e diffusiva e la medesima ditta dovrà comunicare tempestivamente all'ufficio di stato civile la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per il periodo di osservazione.

Art. 11 – Sigillatura del feretro

La sigillatura del feretro o altra operazione connessa con i successivi processi di tumulazione o inumazione deve avvenire entro e non oltre 48 ore dal decesso.

Variazioni in aumento o in diminuzione della tempistica saranno stabilite dall'autorità sanitaria competente che, nella certificazione, dovrà indicare le motivazioni della modifica del tempo nonché i criteri di controllo e verifica applicati.

Art. 12 – Obitori

Sono istituiti presso il cimitero comunale locali obitorio per ricezione salme, sala osservazioni, sala autopsia.

I suddetti sono destinati alle funzioni di cui agli artt. 12 e 13 del DPR 285/1990. E sono sottoposti alla vigilanza igienico-sanitaria da parte del Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica della ASL.

Il custode provvederà all'osservazione e la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 13 – Obitori presso gli ospedali

Per le morti avvenute presso gli ospedali o altri istituti sanitari i depositi di osservazione e gli obitori sono costituiti nell'ambito delle strutture sanitarie stesse, e sono sottoposti alla vigilanza igienico-sanitaria da parte della ASL.

Art. 14 – Sale di commiato e case funerarie

Il Sindaco, con propria autorizzazione, può istituire spazi adeguati per lo svolgimento dei funerali denominati "sale del commiato", presso le quali possono essere custodite ed esposte le salme per la durata del periodo di osservazione anche per i riti di commiato. Qualunque cittadino o esercente l'attività funebre, può fare richiesta di utilizzo di dette sale dopo aver acquisito l'autorizzazione al trasporto della salma, rilasciata dal medico necroscopo e previa accettazione del gestore della sala del commiato.

Le località dove devono essere ubicate le "sale del commiato" sono individuate con apposita disposizione del Sindaco. E' preferibile che siano ubicate presso il cimitero ma in ogni caso vigono le disposizioni di cui all'art. 36 della Lg. R.A. n.41/2012.

I requisiti minimi strutturali di norma per le "sale del commiato" sono: la sala per le onoranze del feretro di adeguato spazio, eventuale saletta per i dolenti, sala per il personale, servizi igienici, una sala deposito per il materiale.

Nel caso in cui la "sala del commiato" sia ubicata presso il cimitero i servizi igienici per il pubblico possono essere considerati quelli propri del cimitero.

I requisiti minimi impiantistici sono, di norma, un condizionamento ambientale che assicuri adeguate caratteristiche di climatizzazione, oltre che, ovviamente, il rispetto della normativa vigente.

L'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento dei servizi inerenti le sale del commiato, sia pubbliche che private, è esercitata sia dal Comune che dalla ASL.

L'utilizzo delle sale commiato realizzate dal Comune è soggetto al pagamento di tariffa giornaliera, soggetta ad aggiornamento biennale, commisurata agli oneri effettivamente sopportati dal Comune.

Le case funerarie sono strutture gestite da soggetti privati che provvedono, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) Osservazione del cadavere;
- b) Trattamento conservativo;
- c) Trattamenti di tanatocosmesi;
- d) Custodia ed esposizione del cadavere;
- e) Attività proprie delle strutture di commiato.

Per ciò che concerne l'esercizio di tale attività, le relative modalità autorizzative e la loro collocazione vige quanto previsto dall'art. 37 c. 2, 3 e 4 della Lg. R.A. n.41/2012;

Articolo 15 – Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui all'art.17.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro dove possono essere custodite ed esposte le salme per il tempo necessario alla cerimonia.

Qualunque cittadino od esercente l'attività funebre, può fare richiesta di dette sale dopo aver acquisito l'autorizzazione al trasporto della salma, rilasciata dal medico necroscopo e previa accettazione del gestore della sala del commiato.

I materiali contenuti nel feretro devono essere tutti biodegradabili.

Può essere autorizzata l'inumazione di salma avvolta nel solo lenzuolo se dettata da motivi di culto religioso.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica del l'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 16 – Verifica, confezionamento e sigillatura feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Ad esclusione di quelli destinati alla inumazione o alla cremazione ogni feretro, prima di essere trasportato per le esequie fuori dal luogo di osservazione, va necessariamente sigillato all'interno dell'apposita cassa metallica, in genere di zinco, attraverso apposita saldatura a fuoco continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Dell'operazione di sigillatura è redatto apposito verbale sottoscritto dall'incaricato al trasporto che accompagnerà il feretro durante il trasferimento e che, unitamente al resto della documentazione di cui all'art. 30 che segue, dovrà essere consegnato al personale incaricato presso il cimitero.

Articolo 17 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre come prescritto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva – diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche normative.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata al seppellimento in terra, devono essere praticate nella cassa metallica idonee aperture al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 285/90.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 18 – Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.3 Titolo I parte seconda (regime amministrativo locale) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari .

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, su istruttoria degli Uffici Competenti , sentiti i servizi sociali relativamente alla composizione del nucleo famigliare e sulla situazione economica degli interessati.

Articolo 19 – Autorizzazione alla sepoltura

L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata dal Sindaco o per esso dall'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art.141 del R.D. 9 luglio 1939 n.1238 e s.m i.. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadaveri ed ossa umane di cui all'art.5 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Il Comune assicura il trasporto funebre anche in caso di disinteresse da parte dei familiari, fermo restando il successivo recupero delle spese sostenute dal comune stesso , a carico degli aventi causa.

Art. 20 – Ricontri diagnostici per portatori di radioattività

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli artt. 6, 69, e 74 del DPR 185 dell'11.02.1964 in quanto applicabili

Art. 21 – Risultati dei riscontri diagnostici

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 3, Titolo I – Parte II.

Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art.1, comma 7, del DPR 285/1990.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e/o diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del TU delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 22 – Consegna dei cadaveri destinati all'insegnamento o allo studio

La consegna dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dall'art. 10 previa richiesta delle sale anatomiche universitarie vistata con parere favorevole dei familiari del cadavere stesso.

Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Il direttore delle sale anatomiche universitarie deve annotare in apposito registro le generalità dei deceduti messi a loro disposizione indicando specificatamente, per ognuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati, per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli studi anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

Il prelevamento, la conservazione di cadaveri e di pezzi speciali anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempre che nulla osti da parte degli aventi titolo.

I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Art. 23 Restituzione dei cadaveri

Dopo le esequie, le indagini e gli studi, i cadaveri ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Art. 24 Autorizzazione alla consegna dei cadaveri

Il direttore dell'azienda sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

E' vietato il commercio di ossa umane

Art. 25 Prelievi per trapianti

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

Art. 26 Imbalsamazione

L'imbalsamazione dovrà essere eseguita secondo il disposto degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 285/1990 e nel rispetto dell'art.14 della Lg. R. A. n.41/2012.

Art. 27 Autopsie

Le autopsie, anche se coordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.3, Titolo I, parte II.

Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva/diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi degli art. 254 del TULS, approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 20.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

TITOLO III Trasporti funebri

Art. 28 Modalità del trasporto e percorso

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Art. 29 Esercizio del servizio di Trasporto Funebre

Il trasporto funebre è effettuato da Ditte autorizzate con veicoli idonei, previa autorizzazione del Sindaco nel rispetto di quanto stabilito dall'art.35 della Legge R.A. n. 41/2012 e ss.mm.ii. Il trasporto stesso potrà essere effettuato anche dal Comune.

In caso di salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o in caso di disinteressamento della famiglia le spese del trasporto saranno sostenute dal Comune facendo salvo ogni diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti dei familiari.

Il trasporto di urne cinerarie, ossa umane e resti mortali assimilabili, non è soggetto né alle norme stabilite per il trasporto di salme né ad altre precauzioni igieniche e può essere effettuato da veicoli privati.

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale; è invece compatibile con la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato.

Art. 30 Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.9 e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.32 del D.P.R. 285/90, ove necessario.

Il decreto autorizzativo al trasporto della salma è rilasciato dal Sindaco o da un suo delegato stante l'avvenuta emissione del relativo decreto di seppellimento e la verifica dei requisiti previsti dall'art. 35 della lg. R.A. n.41/2012. Tale Decreto è soggetto all'applicazione dei diritti di segreteria.

Il feretro é preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene trasportato presso il Cimitero comunale unitamente alla documentazione accomapagnatoria ovvero:

- decreto di seppellimento;
- decreto di trasporto;
- verbale delle operazioni di avvenuta sigillatura di cui all'art.17 c. 5° della lg. R.A. n.41/2012.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

La mancata osservanza di tali adempimenti determinerà la segnalazione agli organi di Polizia Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni conseguenti.

Art. 31 Riti religiosi

I Sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa, tempio od altri edifici religiosi per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 32 Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere alla camera mortuaria del cimitero deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt.19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non é nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 33 Affissioni necrologiche

Le affissioni di necrologi e di altri manifesti mortuari é consentita unicamente nelle apposite bacheche.

Art. 34 Trasporto di morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive – diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica del l'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e ai necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 19 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 35 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, é autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura é sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto é dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove é accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

Art. 36 Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, é autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 37 Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R..

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. precitato.

Art. 38 Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori dal cimitero del Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto é da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Art. 39 Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art.337 del R.D. 27.07.1934, n.1265 il Comune di Chieti provvede al servizio di sepoltura nel cimitero di S. Anna ed in quello di prossima edificazione in località Santa Filomena di Chieti Scalo oggetto di apposito contratto di concessione e normato con la parte IV del presente regolamento.

Art. 40 Disposizioni generali – Vigilanza – Apertura al pubblico

E' vietata la sepoltura dei cadaveri, resti mortali e ceneri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/90 e all'art. 3 della L. 130/01.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune può provvedere con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 13, 30, 31, 113 del D. Lgs. 267/00.

Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Le modalità e gli orari di apertura al pubblico del Cimitero di S.Anna sono disposti tramite provvedimento del Dirigente del Settore competente e sono tali da garantire almeno sei ore giornaliere di fruizione distribuite nell'arco dell'intera giornata e con eventuale eccezione, durante il periodo novembre/marzo, per quella festiva dove l'apertura potrà essere concentrata nella sola fase antimeridiana sino alle ore 14,00. Nel periodo dedicato al tradizionale culto dei defunti l'apertura e la custodia sarà continua per almeno dieci ore consecutive nei giorni compresi fra il 27 ottobre e il 2 novembre. Altra apertura straordinaria è prevista per il giorno 19 marzo.

Nei quindici minuti antecedenti l'orario della chiusura non può essere consentito l'ingresso ai visitatori.

Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Eventuali variazioni dell'orario di apertura, nel limite della 6 ore complessive settimanali, potranno essere contingibilmente disposte dal Dirigente del Settore preposto con apposito provvedimento.

L'orario di apertura al pubblico, con l'indicazione del recapito telefonico per le chiamate di emergenza, dovrà essere affisso, in apposite bacheche, agli ingressi e pubblicato sul sito del Comune. L'accesso all'interno del Cimitero di S. Anna con auto private è consentito, limitatamente alla parte "vecchia" ed a quella "nuova", con le modalità previste dall'art.32 del titolo II – parte 2^.

In particolari condizioni di pericolo nella fruizione del Cimitero dovute a condizioni meteo estreme e o a circostanze imprevedibili e contingibili, il Dirigente del Settore competente potrà disporre la chiusura dell'impianto sino a quando non siano venute a cessare le cause che l'hanno generata.

Art. 41 Ammissione nei cimiteri

Nei cimiteri sono ricevute, per la sepoltura, le salme, i resti mortali e le ceneri relative a:

- a) persone morte fuori del Comune di Chieti, ma aventi in esso, in vita, la residenza
- b) persone non residenti in vita nel Comune di Chieti e morte fuori di esso, ma

aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

- c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del D.P.R. 285/90 su richiesta dei genitori qualora almeno uno di questi sia residente nel Comune di Chieti;
- d) persone non residenti in vita nel Comune di Chieti e morte fuori di esso, qualora siano stati residenti nel Comune di Chieti per almeno sette anni;
- e) le salme delle persone i cui parenti, sino al secondo grado in linea retta e sino al primo grado in linea collaterale o affini di primo grado, siano seppelliti nel Cimitero comunale;
- f) le salme delle persone i cui parenti, entro i gradi di cui al punto precedente, siano residenti in questo Comune.

Le concessioni a persone non residenti potranno essere sospese, in carenza di loculi e di aree per sepolture private, in seguito a decreto del Sindaco.

Art. 42 Facoltà di disporre della salma

Le salme di cui all'articolo precedente, destinate ad inumazione o tumulazione, sono ricevute nei Cimiteri comunali solo se accompagnate dai documenti previsti per legge (autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile nonché autorizzazione al trasporto).

Nel disporre della salma e del servizio funebre ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento. In assenza della volontà del defunto, la facoltà di scelta spetta al coniuge non legalmente separato e, in mancanza, al parente più prossimo secondo l'ordine di cui agli articoli 74 e seguenti del Codice Civile.

Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la facoltà è espressa dalla maggioranza degli stessi.

E' fatta salva ogni diversa determinazione dell'Autorità Giudiziaria.

L'ordine su esposto deve essere rispettato anche per l'epigrafe, l'esumazione o l'estumulazione, il trasferimento della salma o dei resti o delle ceneri e per ogni altra eventuale operazione.

In mancanza della manifestazione di volontà del defunto o dei familiari di cui sopra l'esclusivo servizio funebre può essere disposto da chiunque esprima il desiderio purché si accoli le relative spese.

Chi esercita la facoltà di scelta di cui sopra è tenuto ad auto dichiarare, nelle forme di legge, d'agire sotto la propria responsabilità ed in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci potrà incorrere nelle sanzioni stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia; il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità in merito e da qualunque azione rivendicativa nei suoi confronti.

In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Art. 43 Servizio di custodia

Nei cimiteri è assicurato il servizio di custodia.

Il Responsabile del servizio o, il custode in assenza di una struttura presso il cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé il decreto di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di sigillatura del feretro ed iscrive giornalmente il ricevimento sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare. Relativamente alle tumulazioni dovranno essere altresì annotati tutti gli estremi degli atti amministrativi necessari per l'effettivo svolgimento delle operazioni.

Sul registro saranno inoltre riportate :

1. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, l'età, luogo e data di nascita e di morte del defunto, l'anno, il giorno, l'ora dell'inumazione, il numero di cippo e la data per l'esumazione;
2. le tumulazioni con le generalità delle persone e con l'indicazione del sito ove sono stati deposti;
3. le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono inviati a cremazione con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri;
4. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad operazioni cimiteriali

Art. 44 Divieto di accesso

Nessuno potrà scavalcare le mura ed arrecare danni al muro o porticato di cinta, ai cippi, ai monumenti, ed a tutto quanto esistente nel cimitero.

I trasgressori saranno puniti a norma delle vigenti disposizioni di legge (art. 635 del Codice Penale)

Art 45 Sepolcri fuori dal cimitero

I sepolcri fuori dal cimitero possono essere autorizzati esclusivamente secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/90 e ss.mm.ii.

Art. 46 Permessi in deroga

In base all'art. 106 del D.P.R. n. 285/90, sentito il parere del Ministero della Sanità, con delibera di C.C. n.72 del 30.6.1997 commi 2 e 3, è stato autorizzato l'utilizzo di posti di tumulazione interrati senza libero accesso dall'esterno, come per le tombe singole e i sarcofagi, in applicazione delle procedure di "DEROGA".

Posto che le tipologie dei vari sepolcri, siano essi tombe "singole", "doppie", multiple, sarcofagi e cappelle consentono la tumulazione, di un numero prestabilito di salme in altrettanti loculi ipogei con accesso diretto dall'esterno, l'istituto della "Deroga" permette la legittimazione delle tumulazioni in sovrapposizione nel rispetto delle tipologie di cui allo specifico elaborato allegato e comunque entro il limite massimo di 4 posti salma per le tombe "singole" o di 8 posti salma, suddiviso in due colonne da quattro, per le "doppie", purché la costituzione di quelli da derogare in quanto eccedenti la tipologia standard sia avvenuta in epoca antecedente l'entrata in vigore del DPR 285/90, ossia prima del 27 ottobre 1990. Con la procedura di deroga si acquisisce il diritto a poter disporre dei posti salma già utilizzati con altrettanti feretri all'atto della istanza o, in presenza di vani ipogei liberi in parte o completamente, alla legittimazione di posti salma così costituibili nel complesso dello spazio, esclusivamente ipogeo, rilevato come ancora utile e sino ad un massimo di 3 unità (più una legittima) nelle tombe singole o di 6 (più due legittime) nelle tombe doppie o di quattro (più quattro legittime) nelle tombe multiple, purché ad ogni salma sia possibile riservare un modulo avente altezza libera pari a 55 cm. più cm. 7 per ogni soletta orizzontale di sostegno e separazione, larghezza utile pari a cm. 65 e lunghezza utile pari ad almeno cm.205.

La parte utile della tomba, singola o doppia, che fuoriesce dalla linea del terreno non può essere considerata vano utile ai fini della tumulazione e quindi della deroga potendo riconoscere alla stessa la sola funzione di vano tecnico di compensazione e/o ossario oltre che di individuazione della tomba stessa.

La legittimazione in deroga di tali sepolcri ipogei rende possibile l'adeguamento delle strutture esistenti alle dimensioni standard di cui al punto 13 della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993 ma limitatamente alle dimensioni utili del vano o dei vani di tumulazione non essendo ammessa alcuna diversa alterazione dello stato di fatto e purché coesistino le condizioni per poter provvedere alla estumulazione di tutte le salme

ivi eventualmente contenute. La proposta di adeguamento delle strutture segue le medesime procedure di cui all'art. 9 titolo I parte III del presente Regolamento.

Nel caso specifico di sarcofagi e cappelle è ammessa la deroga per un massimo di due posti salma eccedenti quelli ammessi dalla tipologia standard nel rispetto delle dimensioni utili minime sopra evidenziate e secondo le tipologie di deroga di cui allo specifico elaborato in allegato; a tal fine può essere ricompresa, anche la parte ipogea utile del sarcofago o della cappella che fuoriesca parzialmente dalla linea del terreno per non oltre cm. 30, quota questa risultante dalla media delle quote rilevabili sui quattro spigoli della costruzione rispetto al piano del primo solaio utile fuori terra.

Tutti i rilevamenti su cui impiantare le verifiche di cui sopra sono strettamente riferiti allo stato di fatto generato prima del 27.10.1990 e verificato all'atto della istanza a derogare.

La procedura di legittimazione può essere attuata sia in via ordinaria che in via contingibile data la presenza di una salma da tumulare: in tale caso è richiesta, in via propedeutica alla tumulazione, una specifica certificazione, da parte di un Tecnico libero professionista regolarmente iscritto al rispettivo Albo professionale, con cui si attesti la conformità tecnica e strutturale della costruzione ipogea e l'idoneità alla sovrapposizione delle salme.

I relativi diritti amministrativi di deroga, vanno corrisposti all'atto della istanza stessa; entro il limite massimo di 30 gg. dalla tumulazione in occasione della quale si è provveduto per l'applicazione di tale procedura di "DEROGA" il Concessionario dovrà inoltrare istanza in carta legale con allegati, in triplice copia, gli elaborati tecnico-descrittivi di cui all'art. 9 del titolo III – parte terza del presente regolamento oltre che la prova dell'avvenuto pagamento dello specifico diritto tecnico. A tale istanza farà seguito il relativo permesso in deroga che sarà notificato al richiedente .

Stante la tipologia degli interventi in questione, per la procedura *di deroga* non risulta necessaria la preliminare acquisizione del parere ASL mentre sarà necessario trasmettere alla stessa – Dipartimento di prevenzione, il relativo provvedimento autorizzativo, ai fini della necessaria conoscenza e per ogni eventuale valutazione.

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporterà l'applicazione, da parte degli Uffici competenti, di una sanzione pari al doppio dei diritti di deroga stabiliti dalle tariffe vigenti.

Qualora, il richiedente, nonostante invitato, non proceda all'inoltro della documentazione di cui sopra e/o al ritiro dell'autorizzazione in deroga, il Servizio Cimiteriale procederà alla revoca della autorizzazione eventualmente già rilasciata ed alla attivazione della procedura di recupero coattivo della somma pari alla sanzione di cui sopra maggiorata degli interessi di legge e delle spese connesse; tale irregolarità comporta il divieto di utilizzo del sepolcro per ulteriori tumulazioni.

Le tipologie di riferimento ai fini dell'applicazione delle procedure in deroga sono quelle descritte negli elaborati grafici allegati.

TITOLO V DESCRIZIONE OPERAZIONI

Art. 47 - Diritto di privativa

Sono di competenza esclusiva dell'Amm.ne Comunale le seguenti operazioni che si svolgono nel cimitero:

- tumulazioni
- estumulazioni
- inumazioni
- esumazioni
- concessioni siti, loculi, cellette ossario
- riduzioni

- trasferimenti interni salme o resti
- funzioni autorizzative per l'apertura sale di commiato , una volta individuate le aree idonee per la loro realizzazione.

I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche, di quelle private accreditate e dei cimiteri non possono essere gestiti da soggetti esercenti, nemmeno per il tramite di società controllate o collegate, l'attività funebre fatta eccezione per la gestione delle sale di commiato e case funerarie secondo quanto previsto dalla Lg. R.A. n.41/2012.

Il Comune, salvo particolarissime e superiori esigenze, assicura le attività di tumulazione ed inumazione in cinque giorni su sette della settimana sospendendole, di norma, nelle giornate del sabato e della domenica e di ogni altra giornata festiva infrasettimanale garantendo, comunque, che le suddette operazioni non siano sospese per oltre due giorni consecutivi.

Art. 48 – Altri servizi

Il Comune fornisce in regime di mercato ulteriori servizi opzionali determinati ed indicati in apposito elenco e prezzi da approvarsi annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

L'utenza per tali servizi opzionali potrà rivolgersi al Comune, servirsi di ditte appositamente autorizzate ad operare nel cimitero, ovvero, limitatamente a quelle attività che non comportano lavori edili, ovvero occupazione di spazi diversi da quelli assegnati (comprendendo in tali la fascia di rispetto di 25 cm), provvedere direttamente in proprio o mediante soggetti di propria fiducia.

Per i servizi opzionali di cui trattasi il Comune potrà renderli attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 13, 30, 31 e 113 del D. Lgs. n. 267/00, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

Il servizio delle lampade votive è di competenza esclusiva del Comune.

I servizi in regime di libero mercato sono:

la chiusura dei tumuli

quelli in abbonamento sono:

piccoli lavori di manutenzione (per es. sostituzione di una serratura, di una lastra di vetro rotta, ecc..)

fornitura dei fiori, cambio dell'acqua nei vasi, pulizia dell'area circostante la concessione per 25 cm perimetrali.

Art. 49 – Procedure per le richieste di inumazioni, tumulazioni ecc.

Le richieste per le operazioni cimiteriali, sono formulate dai familiari e/o altri aventi diritto, secondo le procedure individuate nel regolamento dei procedimenti amministrativi di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii. ovvero, in sua assenza alle disposizioni, ognuno per quanto di competenza, emanate dal Sindaco o dal Dirigente del settore competente.

Il Comune, salvo particolarissime e superiori esigenze, assicura le attività di tumulazione ed inumazione in cinque giorni su sette della settimana sospendendole, di norma, nelle giornate del sabato e della domenica e di ogni altra giornata festiva infrasettimanale garantendo, comunque, che le suddette operazioni non siano sospese per oltre due giorni consecutivi.

Art.50 – Procedure per le richieste di estumulazione

Le estumulazioni ordinarie si effettuano, per il solo caso di trasferimento del feretro in altra sede, dietro autorizzazione del Sindaco, ovvero d'ufficio alla scadenza della concessione.

Art. 51 – Reparti

Tutti i Cimiteri Comunali hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie e aree riservate alle sepolture di famiglia (tombe romane e cappelle/edicole funerarie), ossario comune e cinerario comune.

Nei Cimiteri di prossima individuazione o negli ampliamenti di cimiteri esistenti saranno altresì previsti aree destinate per inumazione/tumulazione di soggetti con culto diverso da quello Cristiano.

La dimensione ed organizzazione di dette aree sarà effettuata mediante analisi sulle religioni predominanti dopo quella Cattolica e sui relativi usi funebri.

Art. 52 - Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- sono “*comuni*” le inumazioni in campo comune della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata, e quelle di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- sono “*private*” le sepolture per inumazione di durata superiore a dieci anni, effettuate su aree in concessione, se individuate.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a metri 2 di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi sia stato disposto il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazione di cadaveri di oltre anni 10 di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto la superficie di metri quadri 3,50.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso, delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteorologiche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età inferiore ad anni 10, debbono avere nella parte più profonda (a m. 2), una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare almeno metri 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di metri quadri 2 per ogni inumazione.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre: soltanto madre e neonato morti all'atto del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per il quale sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con Decreto del Ministero della Sanità sentito il Consiglio Superiore della Sanità. Lo spessore di tavole per la cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2,5.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di 4 nel senso di larghezza fra loro congiunte con collante di sicura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di cm. 20 in cm. 20 ed assicurati con buon mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di cm. 20

in cm. 20. Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

E' vietato l'impiego di materiali non bio degradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e dei fornitori. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, del cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria.

Nei limiti degli spazi disponibili, il cimitero ha pure aree riservate a sepolture private (individuali, familiari o per collettività) ai sensi e nei limiti della normativa nazionale vigente.

Sulle fosse ad inumazione comune possono essere collocate croci in legno o metallo, lapidi in cemento, pietra o marmo di spessore non superiore a cm 100 e di altezza non superiore a cm. 120. Dette lapidi non dovranno coprire la superficie della fossa per una percentuale superiore al 60%.

Sulle fosse ad inumazione privata, oltre alle croci o lapidi di cui al comma precedente, possono essere collocati copritomba in cemento, pietra o marmo delle seguenti misure: lunghezza cm. 180, larghezza cm. 80. Sulla lapide potrà essere altresì collocata una lapide monumentale non superiore a cm. 120 di altezza.

Sulla croce, lapide e copritomba di cui ai commi precedenti può essere collocata la foto del defunto e le iscrizioni sono limitate al nome, cognome, data di nascita e di morte dello stesso ed eventuali epigrafi.

Art. 53 Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie realizzate in apposite aree per conservarvi, per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali.
- 2) Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- 3) Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa: l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti entrambe ai requisiti di cui agli articoli 30 e 31 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

Le disposizioni degli artt. 27 e 28 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero stesso.

E' altresì concesso collocare cassette per resti mortali e urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura.

- 4) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere deposto in apposito loculo provvisorio, se disponibile, per un periodo non superiore a due anni rinnovabili una sola volta per egual periodo e previo pagamento del canone stabilito in tariffa nelle more di una sistemazione definitiva in mancanza della quale il feretro verrà inumato in campo comune.

Art. 54 – Cremazione, dispersione e affidamento personale delle ceneri

La cremazione consiste nella riduzione termica del cadavere fino a livello di cenere.

1. la cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74 e seguenti del Codice Civile, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge, o dei parenti, deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio e da pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge n.15 del 4.1.1968. Per coloro i quali al momento del decesso risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quelli della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

La cremazione deve essere eseguita dal personale appositamente autorizzato dall'Autorità Comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in un'apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, il cognome, data di nascita, nonché la data di morte del soggetto stesso.

2. con delibera di C.C. n. 207 del 23.03.2006 è stato regolamentato il trattamento delle ceneri, che, a richiesta, possono essere riconsegnate e affidate agli aventi diritto, ovvero possono essere dispersi in natura, oltre che essere collocate all'interno del cimitero in concessioni private e/o in cellette cinerarie da concedere ai richiedenti.

In caso di affidamento personale dell'urna contenente le ceneri, l'Ufficio Cimiteriale redige apposito verbale in triplice copia, una da consegnare all'affidatario, una da inviare allo stato civile del Comune in cui è conservata l'urna ed una da conservare presso il Cimitero Comunale, annota in apposito

registro le generalità dell'affidatario dell'urna e quelle del medesimo defunto . Inoltre con il medesimo atto di affidamento sono stabilite le dimensioni dell'urna, le caratteristiche di conservazione della stessa da parte degli affidatari e ogni altra prescrizione di carattere igienico – sanitaria.

3. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno 10 anni e tumulati da almeno 20 anni , previo consenso dei familiari. Nei casi di irreperibilità dei familiari (in linea retta e fino al IV grado in linea collaterale) l'Ufficiale di Stato Civile , previa pubblicazione di specifico avviso all'Albo Pretorio ed al cimitero per la durata di gg.30 , autorizza la cremazione delle salme stesse (lg. 130/2001 art. 1 lett.g)

Con il presente articolo si stabilisce che per l'affidamento delle urne ai richiedenti, è istituita una tariffa deliberata preliminarmente dalla Giunta Comunale che sarà soggetta ad aggiornamenti automatici.

Gli importi delle tariffe individuati dalla Giunta Comunale saranno soggetti alla revisione biennale che tenga conto degli oneri economici effettivamente sopportati dall'Ente ai fini del raggiungimento degli equilibri gestionali di cui all'art. 117 del TUEL 267/2000.

Art. 55 Esumazione

- 1) Per esumazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di cadaveri precedentemente inumati; esse sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno, e si suddividono in esumazioni ordinarie e straordinarie.
- 2) Le esumazioni ordinarie sono operate d'ufficio alla scadenza del periodo di dieci anni per le inumazioni in campo comune, ed alla scadenza della concessione per le inumazioni in campo privato.
- 3) Le esumazioni vengono effettuate in date stabilite dall'ufficio preposto, previo avviso ai famigliari interessati e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.
- 4) Al necroforo comunale spetta stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione potrà essere lasciato nella fossa di originaria inumazione per un periodo di cinque anni (ridotto a due qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme) oppure potrà essere cremato, con l'assenso degli aventi diritto, con successiva collocazione delle ceneri in cinerario comune oppure in sepolture private. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, o, su richiesta dei familiari, deposte in sepolture private.
- 5) Le esumazioni straordinarie sono operate su richiesta di parte o dell'Autorità Giudiziaria, prima dei limiti temporali previsti dal precedente comma 1. Dette esumazioni, a norma dell'art.12 della L.R. n.19 del 29.07.2004, possono essere eseguite anch'esse senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Sanitaria Locale.
- 6) Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Art. 56 Estumulazione

Per estumulazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di salme precedentemente tumulate.

Le estumulazioni sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno, fatte salve particolari e contingibili condizioni meteo avverse, e si suddividono in:

- a) **Estumulazioni ordinarie** quando sono eseguite d'ufficio allo scadere della concessione a tempo determinato;
- b) **Estumulazioni straordinarie** laddove, su richiesta di parte, l'operazione venga effettuata prima della scadenza della concessione.

Dette estumulazioni possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Sanitaria Locale.

Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Art. 57 Riduzione in resti

Nel caso che in seguito ad operazioni di esumazione o estumulazione il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, o, su richiesta dei familiari, deposte in sepolture private.

Le operazioni di riduzione sono consentite unicamente in concomitanza con le esumazioni ordinarie e con le estumulazioni rese necessarie per la tumulazione di salma avente diritto su in manufatto privato.

Art. 58 Operazioni di disseppellimento

- 1) Il Sindaco, su richiesta dei famigliari interessati, può autorizzare operazioni di disseppellimento delle salme per effettuare:
 - a) traslazione in sepoltura privata.
 - b) trasporto in cimitero di altro Comune.
 - c) cremazione della salma dissepolta.

Art. 59 Concessione

Il Cimitero, ai sensi degli articoli 823 e 824 del codice civile, costituisce bene demaniale, per cui la concessione di sepolture private, sia individuali sia familiari, è concessione amministrativa di bene demaniale.

Con la concessione il Comune può assegnare a chi ne faccia richiesta, con diritto d'uso temporaneo:

- a) una determinata area di cimitero sulla quale erigervi un sepolcro di famiglia a cielo aperto (tomba romana o cappella/edicola funeraria);
- b) uno o più tumuli individuali (loculo o celletta ossario);
- c) tombe romane o edicole funerarie già esistenti.

Tale diritto non è alienabile né commerciabile a nessun titolo.

La concessione è soggetta:

- a) a revoca per esigenze di pubblico interesse, con assegnazione di altra area o sistemazione equivalente;
- b) a decadenza per inosservanza dei termini di esecuzione delle opere, per inadempienza delle clausole contrattuali, a seguito di estumulazione della salma per riduzione o traslazione e, quando trascorso un anno dalla data di decesso, la salma non risulti essere mai stata tumulata nel loculo concesso;
- c) a decadenza per riorganizzazione macro aree cimiteriali scaduti i termini di rivendicazione previsti nei relativi piani di azionamento.

Art. 60 Alienazione di oggetti recuperati

Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si rinvenano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, per il recupero degli stessi.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato negli atti dell'ufficio cimiteriale.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali, rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni, devono essere consegnati al Comune che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di tre mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

249

PARTE SECONDA
REGIME AMMINISTRATIVO LOCALE

Art. 1 Polizia mortuaria nel Comune di Chieti e responsabilità

La polizia mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alla morte delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri Enti od Organi.

Le funzioni di Polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale, per mezzo degli uffici amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del Coordinatore sanitario della ASL, per quanto di competenza.

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano vietate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto al Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 2 Servizi a pagamento – piano tariffario

La gestione dei servizi cimiteriali va armonizzata ed adeguata ai mutanti standard connessi sia alla domanda da parte dei cittadini che alle variabili condizioni di esercizio di un impianto tendente alla saturazione in cui, a fronte di minimi ritorni economici, risulta necessario assicurare comunque tutti i servizi conseguenti; l'indirizzo della normativa vigente è volta ad assicurare condizioni di equilibrio economico con il fine ultimo di pervenire, gradualmente, alla perfetta compensazione fra uscite ed entrate .

In tal senso, preso atto delle procedure ordinarie sia amministrative, che tecniche che operative, si dettano di seguito le diverse tipologie di concessioni e diritti che, tenuto conto dei costi dei diversi servizi erogati, determinano il seguente piano tariffario:

- Tariffe per concessioni d'uso di siti cimiteriali secondo le diverse tipologie previste dal Piano di azzonamento per tombe, sarcofagi e cappelle;
- Tariffe per le concessioni d'uso di sepolcri costruiti dal Comune ed in particolare di loculi, tombe, sarcofagi e cappelle, cellette ossario ed urne cinerarie;
- Tariffe per la concessione a titolo provvisorio di loculi costruiti dal Comune;
- Diritti fissi per tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, riduzioni, affidamento urne cinerarie, sopraelevazioni, di deroga nelle tombe, per contributo acqua ed energia elettrica, per apposizione di elementi di arredo,
- Diritto fisso per l'utilizzo della camera ardente, della sala di commiato e delle celle frigo
- Diritto fisso relativo sia alle attività tecniche ed amm.ve connesse all'ingresso e all'uscita di salme, resti e ceneri (contributo per le spese sostenute per i relativi adempimenti e le comunicazioni di cui al D.P.R. 285/90 e ss.mm.ii.) ai sensi di quanto previsto dall'art.19 del DPR. 285/90, che all'utilizzo della camera mortuaria oltre le prime 24 ore e servizi annessi di accoglienza, disponibilità sala autoptica, portierato e custodia. Tariffa da determinare per ogni singola procedura attivata ;
- Diritto fisso annuale di accesso all'interno del Cimitero con autovettura privata su preventiva autorizzazione degli Uffici cimiteriali quale contributo sugli oneri tecnici ed amministrativi sostenuti dal Servizio con esclusione per i diversamente abili aventi un grado di invalidità pari o superiore al 74% riconosciuta dalla competente commissione sanitaria;

- Diritti di segreteria per rilascio certificazioni, attestazioni, decreti di trasporto, permessi di accesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento Cimiteriale con esclusione in favore degli invalidi con percentuale superiore al 74%, per procedure di subentro, cointestazione, retrocessione, iscrizioni nell'Albo delle Imprese edili operanti all'interno del Cimitero ed analoghe;
- Diritti di istruttoria per Procedure finalizzate al rilascio di permessi a costruire, di autorizzazioni alla manutenzione straordinaria, alle autorizzazioni in deroga, SCIA, DIA, sopralluoghi e verbali di linee e quote, autorizzazioni alla proroga ed analoghe procedure;
- Spese di foto copisteria.

Le relative tariffe saranno determinate con provvedimenti deliberativi da parte della Giunta comunale che andranno automaticamente aggiornati con cadenza biennale attraverso l'applicazione di analisi che tengano conto degli oneri economici effettivamente sopportati dall'Ente ai fini del raggiungimento degli equilibri gestionali di cui all'art. 117 del TUEL 267/2000 o, in alternativa delle intervenute variazioni ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie.

Art. 3 Servizi gratuiti

Sono gratuiti i servizi classificati come tali dalla legge o dal regolamento e sono quelli sotto riportati:

- a) la visita necroscopica
- b) il servizio di osservazione cadaveri
- c) il recupero delle salme accidentate
- d) il deposito nella camera mortuaria entro le prime 24 ore
- e) l'ossario comunale
- f) il feretro ed il trasporto nei casi previsti dal vigente regolamento sui trasporti funebri ovvero dai regolamenti aventi pari titolo che saranno approvati.

Con delibera di C.C. n. 207 del 23.03.2006 è stata abolita la gratuità dell'inumazione;

- è gratuita l'inumazione di salme di cui si effettuano funerali per non abbienti;
 - è gratuita l'inumazione di arti e di feti, qualora i familiari non richiedano altra collocazione.
- Il Consiglio comunale con proprio atto di indirizzo o con separati atti può individuare altri servizi particolari da erogare in forma gratuita.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe determinate dall'Amministrazione Comunale sulla scorta delle previsioni del presente regolamento secondo le indicazioni di cui all'art.3 che precede.

Art. 4 Atti a disposizione del pubblico

Presso i cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:

- a) il registro di cui all'art.52 del DPR 10.09.1990, n. 285;
- b) copia del presente regolamento comunale;
- c) copia della planimetria del cimitero in scala 1:500 (art. 54 DPR 10.09.1990, n. 285);
- d) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- e) copia dei provvedimenti Sindacali con cui sono regolate le esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
- f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
- g) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- h) il registro dei reclami e delle osservazioni.

Art. 5- Definizione e tipologie delle sepolture private

Il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Le sepolture private sono distinte in:

- a) sepolture individuali (loculi, depositi a due o quattro posti, fosse e cellette, ossario, ecc.);
- b) sepolture per famiglia.

Art. 6 – Concessioni cimiteriali

Il Cimitero è parte integrante del demanio comunale ed in tal senso il Comune gestisce l'utilizzo di siti o di sepolcri realizzati in proprio, in favore dei privati, con la stipula di concessioni attraverso le quali i singoli concessionari esplicano il proprio diritto al sepolcro, lo *jus sepulcri*, nelle forme consentite.

Ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, del diritto di proprietà ed il relativo *jus sepulchri* per atti giuridici di forma pattizia o contrattuale che intercorrano tra persone fisiche viventi e/o persone giuridiche, è espressamente vietato.

Il diritto di proprietà sulle sepolture private ed il conseguente *jus sepulchri* si trasmettono solo tramite:

- *jure sanguinis* (diritto di consanguineità) da cui origina il subentro nella titolarità della concessione
- *Mortis causa* quando si esaurisce la famiglia del fondatore del sepolcro il sepolcro stesso da familiare (ossia riservato al fondatore ed alla cerchia dei suoi famigliari) diviene ereditario così come lo stesso *jus sepulchri*, così chi subentra nella titolarità del patrimonio del *de cuius* per successione mortis causa "eredita" anche la proprietà del sepolcro ed il diritto di esser ivi sepolto.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione;
- b) la durata;
- c) la persona concessionaria;
- d) le salme destinate ad esservi accolte;
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi compresa le condizioni di decadenza.

Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario stabilito di norma a cadenza biennale con delibera di Giunta Comunale.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Comunale preposto entro dodici mesi dalla data del decesso.

In generale, ad eccezione delle concessioni riguardanti le aree per le costruzioni di cappelle di famiglia, di sarcofagi, di tombe e di depositi, non è ammessa la concessione di sepolture private se non in presenza di una salma.

Art. 7 Sepolture private

Le sepolture private possono consistere in:

- a) nell'uso provvisorio di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di due anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di tumulazione;
- b) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per durata di anni 50 (cinquanta) dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di tumulazione;
- c) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la durata di trenta anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di tumulazione;
- d) nell'uso temporaneo di sepolture singole o doppie appaiate (tombe singole o tombe doppie appaiate) di proprietà del Comune e per la durata di 50 (cinquanta) anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di tumulazione;
- e) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglia o collettività (tombe multiple, sarcofagi, cappelle di proprietà del Comune) per la durata di novantanove anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di prima tumulazione;
- f) nell'uso a tempo indeterminato, e a solo favore del concessionario, delle concessioni di sito assegnate prima dell'entrata in vigore del DPR 21.10.1975, n. 803 , a condizione che tale regime risulti dall'atto concessorio e fatto salvo quanto previsto per il subentro;
- g) nell'uso temporaneo di sito destinato a sepoltura singola o doppia appaiate (tomba singola o doppia appaiata) per la durata di anni 50 (cinquanta);
- h) nell'uso temporaneo di sito destinato a sepolture multiple per famiglia o collettività (tombe multiple, sarcofagi, cappelle) per la durata di anni 99 (novantanove).

Le concessioni di cui sopra possono essere rinnovate, a richiesta dei concessionari o degli aventi diritto, per una durata pari a quella iniziale. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.

In particolare:

- a) le concessioni possono essere rinnovate per una sola volta con l'applicazione della piena tariffa vigente al momento del rinnovo;
- b) le concessioni provvisorie di cui al punto a) possono essere tramutate in concessioni temporanee ed acquisire tutte le caratteristiche della tipologia di concessione .

Art. 8 – Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installati sulle sepolture ordinarie e private , al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni , restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa che sono tenuti a rimuoverli entro 60 gg.

Decorso questo termine senza che sia stato provveduto il Sindaco provvede a diffidarli , a mezzo raccomandata A.R. ovvero , in mancanza di conoscenza dei discendenti diretti, a mezzo pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 15 giorni.

Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano di disponibilità del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o , altrimenti, con piena facoltà di alienarli col metodo dell'asta pubblica.

Il ricavato delle alienazioni sarà impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al secondo comma.

In caso di loculi liberati o retrocessi all'amm.ne comunale, i concessionari o loro aventi diritto sono tenuti ad effettuare, entro e non oltre cinque giorni dalla rimozione della salma

o dei resti, interventi di bonifica utilizzando sostanze disinfettanti. In mancanza interverrà l'Amministrazione Comunale addebitando le relative spese a carico dei Concessionari e/o dei discendenti aventi diritto. Le somme potranno essere recuperate anche mediante riduzione del rimborso a favore del Concessionario ove il Comune debba allo stesso riconoscimenti ai sensi degli artt. 23 e 24 del presente titolo.

Art. 9 – Concessionario

Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti, od Istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure, se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero da apposita delega autenticata, allegata all'atto concessorio, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo ed alle persone della sua famiglia.

Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate dall'art.433 del codice civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere e ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.

Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

Art. 10 – Concessioni ad Enti, Comunità, Istituzioni

Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione a favore di collettività, enti od istituzioni, deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Art. 11 – Modalità di ottenimento della concessione

Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata ovvero di un sito da destinare alla costruzione di un manufatto per detta sepoltura deve presentare domanda al Sindaco indicando il tipo di concessione richiesta e se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il nominativo del concessionario.

La richiesta di concessione comporta, di diritto, il rispetto obbligatorio da parte del richiedente e del concessionario di tutte le disposizioni del presente regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

Le domande di concessione pervenute saranno iscritte nell'apposito elenco tenuto eventualmente anche con modalità informatizzate presso gli Uffici Cimiteriali, secondo l'ordine cronologico di arrivo individuato dal protocollo generale dell'Ente. La registrazione dovrà individuare, oltre la data di arrivo ed il numero di protocollo di entrata, anche la tipologia di sepoltura prescelta ed ogni eventuale altro elemento utile ad identificare particolari requisiti richiesti come la zona (monumentale, vecchia, nuova) oltre ad ogni possibile recapito del richiedente accettato dallo stesso. Dell'avvenuta registrazione verrà rilasciata apposita attestazione in favore del richiedente.

Sulla base delle disponibilità, l'amministrazione Comunale, per mezzo dei propri uffici provvederà a convocare i richiedenti per la scelta del loculo (nel caso di richieste per tumulazioni individuali) ovvero per la scelta del sito o del manufatto nei casi o di richieste per sepolture private.

Le convocazioni per le diverse tipologie sono distinte e la iscrizione per una specifica tipologia di sepoltura non comporta diritto di scelta per altre forme di concessione.

La convocazione sarà effettuata dall'ufficio mediante preavviso effettuato con raccomandata a.r. o in alternativa posta elettronica ordinaria o certificata oppure fax se autorizzato

preventivamente dal richiedente da inviare all'indirizzo specificato nella domanda ovvero al diverso recapito successivamente comunicato.

La mancata presentazione alla convocazione, fatti salvi i casi di cui sotto, costituisce rinuncia espressa alla richiesta a suo tempo formulata.

Il mancato recapito della convocazione, connesso alla irreperibilità all'indirizzo/recapito indicato nella richiesta e causata dalla mancata comunicazione di cambiamento indirizzo, sarà considerato come per il comma precedente fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo circa il subentro.

Il richiedente che, ricevuta la convocazione, non potesse presentarsi nel luogo stabilito, alla data ed ora fissate, al fine di non perdere i diritti in applicazione dei precedenti commi, deve darne formale comunicazione agli uffici entro le precedenti ventiquattro ore dal giorno fissato nella convocazione stessa.

Con tale comunicazione potrà essere richiesta anche la fissazione di nuova data ed ora di maggiore interesse del richiedente ovvero potrà essere indicato nominativo di persona fisica delegata all'accettazione. Resta inteso che, in quest'ultimo caso, prima della stipula dell'atto concessorio, dovrà essere rilasciata dichiarazione liberatoria nei confronti del Comune circa la delega della scelta.

Lo spostamento della data ed ora di convocazione, comporterà la perdita del diritto di priorità nella scelta e nei confronti di tutte le persone convocate a presentarsi tra la data di convocazione d'ufficio e la nuova data fissata con i criteri di cui al precedente comma.

Qualora al momento della convocazione il richiedente risultasse defunto, in suo luogo saranno accolte le scelte formulate dagli eredi ai sensi del Codice civile.

Art. 12 – Obblighi dell'assegnatario

L'assegnatario, una volta scelta l'area o il manufatto oggetto di futura concessione (come risulterà da apposito verbale da allegare all'atto concessorio e da compilarsi all'atto dell'assegnazione), dovrà provvedere ai pagamenti come segue:

- per concessioni di loculi, siti o cellette ossario : entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Se il trentesimo giorno dovesse cadere di sabato o di giorno festivo, sarà utilizzata quale data ultima quella del primo giorno di apertura delle banche e/o uffici postali; a richiesta dell'interessato, potrà essere accettato un pagamento rateizzato di cui al successivo art.16;
- per concessioni di manufatti realizzati dal Comune diversi dai loculi e destinati a sepolture private. Il pagamento risulterà rateizzato come segue:
 - se manufatto già realizzato: entro trenta giorni dalla data di assegnazione;
 - se manufatto da realizzare:
 - a) prima rata pari all'importo del costo di concessione del sito addizionato del 20% del prezzo di costruzione del manufatto entro sessanta giorni dall'assegnazione;
 - b) seconda rata pari al 30% del prezzo di costruzione del manufatto entro i trenta giorni dalla data di comunicazione di inizio lavori effettuata dall'ufficio con gli stessi modi di cui al precedente articolo;
 - c) terza ed ultima rata pari alla restante parte dell'importo stabilito per l'intera concessione, entro trenta giorni dalla comunicazione di fine lavori effettuata dall'ufficio con gli stessi modi di cui all'articolo precedente.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento di cui sopra comporta la perdita di qualsiasi diritto circa la concessione, e il conseguente recupero della piena disponibilità da parte del Comune per ulteriori assegnazioni con pagamenti di oneri non rateizzabili in quanto destinati al rimborso delle somme corrisposte dall'originario assegnatario.

Questi, ai fini dell'ottenimento del rimborso delle somme versate, dovrà presentare, apposita istanza al Sindaco. A seguito della stessa, il Comune, verificata l'ammissibilità

della richiesta, ed in presenza della nuova concessione e quindi dei relativi oneri già incassati, provvederà al rimborso, delle somme versate dall'originario assegnatario decurtate del 25% a titolo di penale e diritti di istruttoria.

Nel caso di Concessioni in diritto di superficie di siti destinati all'edificazione privata:

- pagamento dell'intero importo comprensivo dei diritti entro trenta giorni dall'assegnazione.
- una volta effettuato il versamento si procederà alla stipula dell'atto di concessione.
- entro i successivi 90 giorni, decorrenti dalla stipula della concessione del sito, il Concessionario deve presentare agli uffici cimiteriali progetto per la realizzazione del manufatto privato redatto e firmato da professionista abilitato. Il progetto, da presentarsi in triplice copia, dovrà essere conforme alle tipologie ed al piano regolatore cimiteriale. Dalla comunicata esecutività del permesso a costruire, il Concessionario deve realizzare il manufatto entro due anni, che potranno essere prorogati di ulteriori sei mesi, in presenza di fondate giustificazioni, su istanza del Concessionario che dovrà essere prodotta entro i termini di validità della concessione edilizia stessa.

Durante i lavori dovranno essere rispettate tutte le norme inerenti la corretta assunzione dei lavoratori, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza dei cantieri, nonché tutte quelle altre norme derivanti da ordini d'ufficio o disposizioni di servizio del Dirigente o disposizioni del Sindaco. La data di inizio e fine lavori dovrà essere comunicata ai competenti uffici cimiteriali.

Prima dell'utilizzo del manufatto si dovrà procedere a collaudo statico dello stesso (laddove previsto) e, in ogni caso, alla redazione del certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal Direttore dei lavori e dalla Impresa edile esecutrice; tale documentazione dovrà essere depositata presso gli Uffici cimiteriali per la necessaria protocollazione entro i 15 giorni successivi alla comunicazione di fine lavori.

Nel caso di mancata realizzazione del sepolcro nei termini di cui sopra sarà ritirata la concessione d'ufficio e il Concessionario potrà operare come segue:

- a) pagare nuovamente per intero il diritto di concessione ottenendo il rinnovo della concessione;
- b) riconsegnare al Comune la concessione comprensiva delle parti di manufatto realizzato chiedendo il rimborso pari al 50% del solo costo di concessione a suo tempo corrisposto con le modalità di rimborso di cui ai punti precedenti senza nulla pretendere circa il valore del soprassuolo realizzato;
- c) riconsegnare al Comune il sito nelle condizioni antecedenti la concessione accollandosi gli oneri per le eventuali demolizioni del realizzato e senza, per questo, poter pretendere alcun rimborso dal Comune. fatto salvo ogni diritto al rimborso delle somme versate per l'ottenimento della concessione decurtate del 25% a titolo di penale e diritti di istruttoria.

Art. 13 – Sepolture a tumulazione individuale (loculi)

I Loculi consistono in sepolture a tumulazione individuale costruite dal Comune e possono essere sopraelevati o sotterranei in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.

Alla scadenza della concessione il Comune rientra nella piena disponibilità del manufatto e provvede alla liberazione dei resti mortali in altra sepoltura .

Nel loculo può essere accolto un solo feretro.

I loculi di norma saranno assegnati solo in presenza di feretro.

Si potrà procedere all'assegnazione anche in assenza di feretro fino a quando il numero di loculi liberi nel lotto dovesse risultare pari a quelli assegnati nel lotto stesso (in presenza ed in assenza di feretro).

Nella tariffa di concessione è compresa la fornitura di lapide in marmo o altro materiale che è effettuata direttamente dal Comune.

La concessione è subordinata al rispetto dei termini di pagamento di al precedente art. 12

Art. 14 – Costruzioni private a sepoltura

Le costruzioni private a sepoltura sono riferite a costruzioni aventi uno o più loculi/vestiboli ad uso esclusivo del concessionario e della sua famiglia.

Le tipologie concessorie previste possono avere per oggetto:

- a) concessione di manufatti già realizzati dal Comune;
- b) concessione di manufatto da realizzarsi da parte del comune;
- c) concessione di aree in diritto di superficie per la costruzione di manufatti da realizzarsi a spese del concessionario secondo le modalità di cui al precedente art. 12.

Art. 15 – Cellette ossario

Le cellette ossario sono destinate ad accogliere i resti mortali provenienti dalla riduzione del feretro ovvero le urne cinerarie qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune.

Le cellette ossario sono realizzate dal Comune e sono soggette a regime concessorio d'uso.

Per detto motivo esse sono concesse a domanda e previo pagamento del diritto di concessione.

Nella celletta ossario potranno essere accolte una o due cassette a seconda della tipologia costruttiva.

Nella tariffa di concessione è compresa la fornitura della lapide di chiusura in marmo o altro materiale idoneo.

La concessione è subordinata al rispetto delle modalità di cui al precedente art. 12.

Art. 16 – Pagamenti rateizzati

Su richiesta da inoltrarsi contestualmente alla convocazione per la scelta ovvero alla richiesta di concessione (manufatti costruiti dal Comune e loculi) solo ed esclusivamente in presenza di salma, potrà essere concessa una forma di pagamento rateizzata come segue

1. rateizzazione in 6 rate
2. rateizzazione in 12 rate
3. rateizzazione in 24 rate

con i seguenti criteri di applicazione:

- prima rata pari al 20% dell'importo della concessione addizionato di tutti i diritti e le spese tecniche da pagarsi entro 60 giorni dalla data di convocazione;

- le successive rate costanti saranno addizionate degli interessi pari al Tasso Euribor riferito all'anno precedente, addizionato di ulteriori interessi pari all'1%;

ferma restando l'applicazione di un deposito cauzionale, di importo pari a quello vigente di estumulazione più inumazione aumentato del 20%, a copertura delle spese di operazioni di estumulazione, inumazione e disinfezione in caso di insolvenza, al fine di liberare la concessione, così come previsto nel presente articolo.

A saldo dei pagamenti, il deposito cauzionale sarà rimborsato al concessionario.

Qualora al momento della rateizzazione non sia ancora possibile individuare il tasso Euribor dell'anno precedente, sarà preso a riferimento, ed al netto del successivo previsto incremento dell'1%, il tasso Euribor riferito all'ultimo trimestre dell'anno precedente.

Nel caso di ritardato pagamento di ciascuna delle rate saranno applicati, per ogni giorno di ritardo, interessi moratori calcolati su base annua e determinati come segue: ultimo tasso Euribor trimestrale noto alla data di scadenza della rata aumentato di tre punti percentuali.

In caso di morosità oltre il sessantesimo giorno il Comune rientrerà in possesso del manufatto liberandolo e trattenendo a titolo di penale nonché di contributo sugli oneri tecnico/amministrativi/operativi sopportati sia la cauzione che le rate già eventualmente versate.

Art. 17 Rinuncia

Il concessionario o gli aventi diritto possono dichiarare la loro rinuncia personale al diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti degli aventi diritto residuali.

Art. 18 – Morte del Concessionario – Subentro

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione, all'ufficio servizi cimiteriali entro dodici mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato con provvedimento del Dirigente Responsabile, in difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, nel caso di pluralità di essi, scegliendolo tra gli aventi diritto, secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione di tutti gli aventi diritto.

Trascorso il termine di cui sopra, senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con riacquisizione della concessione e del manufatto.

Pari provvedimento sarà attuato per le famiglie estinte decorsi 25 anni dall'ultima tumulazione.

Art. 19 Subentro – riutilizzo dei manufatti

Il subentrante, nell'ambito dei diritti provenienti dalla intestazione della concessione, può disporre, nel periodo residuo della prima concessione e fatti salvi i diritti di tumulazione acquisiti dalle persone indicate dal primo concessionario, dei posti liberi presenti nel manufatto e non espressamente destinati nel primo atto concessorio. Il diritto di successivo subentro, alla morte del subentrante, sarà riservato ai suoi discendenti o alle persone dallo stesso indicate.

Nel caso in cui il subentro sia richiesto in concessioni perpetue, il riutilizzo del manufatto potrà effettuarsi conservando lo status concessorio limitatamente al primo concessionario ed alle salme già tumulate con concessione a tempo indeterminato, solo qualora nel manufatto stesso siano previste cellette ossario e fatti salvi i diritti di tumulazione acquisiti dalle persone indicate dal primo concessionario, fino alla capienza del sepolcro e con concessione limitata nel tempo.

Qualora invece il manufatto non prevedesse spazi utilizzabili in tal senso a norma di legge, su richiesta del subentrante, controfirmata per accettazione da tutti gli eredi aventi pari

titolo, i resti mortali del primo concessionario e delle salme già tumulate da oltre 30 anni con concessione a tempo indeterminato, qualora mineralizzati, potranno essere ridotti e posti in cellette ossario realizzate dal Comune date in regime di concessione trentennale. In caso di mancata mineralizzazione, i resti dovranno essere inumati in campo comune. Ogni onere circa la estumulazione, la riduzione, l'eventuale inumazione o l'uso delle cellette ossario è posto a carico del subentrante richiedente, il sepolcro, potrà essere riutilizzato dal subentrante e dalle persone dallo stesso indicate, fino all'esaurimento della capienza dello stesso e con concessione limitata nel tempo e fino ad un massimo di 99 anni dal subentro. Le spese inerenti sia la concessione di cellette ossario che quelle per l'ulteriore utilizzo del manufatto, sono a carico del subentrante.

Art. 20 – Sepolture a tumulazione – scadenza

Il rinnovo della concessione originaria per un ugual periodo è un diritto riconosciuto che qualora non applicato entro i termini di decorrenza implica il disinteresse da parte del Concessionario.

L'ufficio cimiteriale entro la scadenza, provvederà a segnalare, mediante affissione all'Albo Pretorio, all'albo cimiteriale e sul sito istituzionale del Comune, la prossima scadenza della concessione.

Il Concessionario o gli eventuali subentranti, entro il termine di scadenza potrà richiedere il rinnovo della concessione per pari periodo.

Qualora la concessione sia relativa a manufatti realizzati o acquisiti dal Comune, decorso il termine senza alcuna richiesta di rinnovo, si provvederà d'ufficio alla estumulazione ed eventuale riduzione delle salme ivi tumulate ed alla loro inumazione nel campo comune (salme non riducibili) ovvero al deposito in ossario comune (resti).

Qualora la concessione sia riferita a terreni su cui il concessionario o l'eventuale concessionario subentrante, ha realizzato in proprio manufatti privati, lo stesso è obbligato a riconsegnare il sito oggetto di concessione nelle stesse condizioni di consegna e, quindi, dovrà provvedere a sua cura e spesa alla estumulazione e trasferimento delle salme o dei resti, alla demolizione del manufatto con allontanamento di tutti i residui ed alla rimessa in pristino del terreno. Dette operazioni devono avvenire entro sessanta giorni dalla scadenza della concessione. Decorso tale periodo, senza che il concessionario abbia provveduto, il manufatto, insieme al terreno entrerà nella disponibilità dell'Amministrazione che provvederà d'ufficio alle relative estumulazioni e/o riduzioni in resti come descritto in precedenza. Nulla è dovuto, in favore del vecchio concessionario, per il sepolcro o la parte di esso realizzato sul sito così recuperato il quale entrerà automaticamente nella disponibilità del Comune che potrà autonomamente decidere di abbatterlo o riutilizzarlo per scopi istituzionali.

Art.21 Decadenza e revoca

Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni per ragioni di pubblico interesse, per motivi di funzionalità, decoro, per abbandono, per violazione al presente regolamento, per problemi igienico-sanitari, per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del cimitero o delle concessioni loro assegnate, per ristrutturazione di aree cimiteriali ed irreperibilità del concessionario.

Altresì, qualora venga accertata l'avvenuta alienazione fra privati, a qualsiasi titolo, di sepolcri o parti di esse viene dichiarata la decadenza dell'originaria concessione essendo così venuto meno il presupposto del carattere personale della stessa ponendo in crisi la stessa identificabilità "genetica" del rapporto concessorio. La dichiarazione di revoca o

decadenza è pronunciata dal Sindaco ovvero dal Dirigente Responsabile delegato su proposta del competente ufficio cimiteriale.

Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca, l'ufficio provvede a comunicare agli interessati, mediante raccomandata a.r., telegramma o posta elettronica certificata, l'avvio del relativo procedimento diffidandoli a provvedere entro il termine stabilito. In mancanza di efficace recapito si provvede tramite pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul profilo del Comune.

Copia della diffida è affissa all'albo pretorio e a quello cimiteriale oltre che sul profilo istituzionale dell'Ente per 60 giorni consecutivi tra gli atti a disposizione del pubblico. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, ovvero in caso di irreperibilità, decorsi 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della diffida, la decadenza o revoca è pronunciata con atto del Sindaco ovvero dal Dirigente Responsabile delegato.

In caso di impossibilità a rintracciare gli aventi titolo attraverso le correnti ricerche anagrafiche o con l'utilizzo di dati anagrafici forniti in precedenza e risultanti errati o non più attuali, ai fini della avvenuta informazione, fanno fede le pubblicazioni di cui sopra.

Qualora il procedimento di decadenza/revoca sia connesso alla ristrutturazione di aree cimiteriali ovvero alla soppressione di cimiteri, l'avviso sarà pubblicato oltre che nell'albo cimiteriale all'albo pretorio e, qualora riguardi almeno 10 concessioni, sarà pubblicato un relativo avviso sintetico anche su un quotidiano a tiratura locale. La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero per tre anni; l'originale di essa, corredato dalle ricerche esperite e degli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.

Trova piena applicazione la Legge 07.08.1990, n.241.

Art. 22 Concessioni perpetue

Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. del 21 ottobre 1975 n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione alle seguenti condizioni:

- a) il manufatto non sia modificato, salvo i casi previsti dai vigenti piani di azionamento particolareggiati;
- b) il feretro ovvero, i resti mortali del concessionario o degli aventi titolo alla sepoltura indicati nell'atto di concessione perpetua, siano rimossi dal sepolcro solo temporaneamente e poi riportati in loco;
- c) il riutilizzo di eventuali posti liberi è condizionato oltre che dal diritto per rapporti di parentela, alla presenza di posti liberi sia per la tumulazione di nuovi feretri, sia per quelli già tumulati ovvero per i resti degli stessi;
- d) il riutilizzo di posti liberi in tombe a terra con sepolcri senza accesso diretto dall'esterno, fatti salvi i casi già individuati sulla base delle delibere di Consiglio Comunale del 13.07.1989 n. 1031, può essere effettuato, nel rispetto dei vincoli di cui al precedente punto c), per una sola salma.

La concessione perpetua rimane tale solo nei confronti del concessionario e delle persone specificatamente indicate nel primo atto concessorio, mentre viene resa in maniera temporanea nei posti destinati al riutilizzo.

Restano comunque regolamentate dal relativo articolo, le modifiche concessorie di cui al subentro.

Art. 23 Concessioni perpetue – Modifica del regime concessorio

Oltre ai casi già previsti in precedenza, la modifica del regime concessorio da perpetuo a temporaneo, può avvenire a domanda.

In caso di accettazione, i titolari di concessioni perpetue, potranno, a domanda, trasformare le concessioni in temporanee ovvero richiedere la retrocessione delle stesse.

Nel primo caso sarà riconosciuto al richiedente un compenso per la trasformazione pari al 30% del valore della concessione in diritto di superficie per manufatto analogo mentre nel secondo caso (retrocessione immediata) verrà riconosciuto al richiedente un compenso per la retrocessione pari al 50% del valore della concessione in diritto di superficie di un sito per manufatto analogo.

Alla scadenza della concessione temporanea, ovvero alla revoca, ovvero nel caso di retrocessione il Comune tornerà a disporre del sito e diverrà titolare oltre che del terreno anche del manufatto sopra costruito.

Nulla è dovuto, in favore del vecchio concessionario, per il sepolcro o la parte di esso realizzato sul sito così recuperato, da retrocessione e/o scadenza, il quale entrerà automaticamente nella disponibilità del Comune che potrà autonomamente decidere di abbatterlo o riutilizzarlo per scopi istituzionali.

Per la rimozione delle spoglie e/o resti, nonché per i manufatti si applicano le norme di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

Resta nella facoltà del Comune accettare o meno la proposta di retrocessione o di modifica del regime concessorio.

In alternativa, alla procedura di rimborso per la retrocessione, il Concessionario potrà optare per la cessione in favore di terzi privati tramite asta gestita annualmente dal Comune sulla base di un avviso pubblico che preveda diritto di prelazione in favore di coloro già utilmente inseriti nelle graduatorie aperte per la concessione di siti nel cimitero.

Art. 24 Retrocessione di sepoltura privata o di area data in concessione

Il diritto di proprietà sulle sepolture private ed il conseguente jus sepulchri si trasmettono solo tramite:

- lure sanguinis (diritto di consanguineità) da cui origina il subentro nella titolarità della concessione
- Mortis causa quando si esaurisce la famiglia del fondatore del sepolcro il sepolcro stesso da familiare (ossia riservato al fondatore ed alla cerchia dei suoi familiari) diviene ereditario così come lo stesso jus sepulchri, così chi subentra nella titolarità del patrimonio del de cuius per successione mortis causa "eredita" anche la proprietà del sepolcro ed il diritto di esser ivi sepolto.

L'unico modo non mortis causa per variare la titolarità di una concessione cimiteriale è la retrocessione della stessa al comune, essa, così, rientrerà d'imperio nella piena disponibilità dell'amministrazione municipale che potrà riassegnarla secondo le procedure previste dal regolamento comunale di polizia mortuaria. Il Comune può accettare la retrocessione di concessione di sepolture individuali di aree, compreso eventualmente il/i manufatto/i privato/i ivi costruito/i, sempre che non esistano oggettivi impedimenti.

Per la rimozione delle salme e/o resti, nonché per tutti i sepolcri, di qualunque tipologia, sia realizzati direttamente dal Comune che edificati su siti concessi in diritto di superficie dal Comune stesso, si applicano le norme di cui ai precedenti articoli del presente regolamento ed in particolare, per ciò che concerne la retrocessione, fatto salvo quanto già previsto dall'art 12 del presente titolo in relazione al mancato rispetto dei termini fissati con la concessione edilizia, e dato atto che, comunque, resta facoltà del Comune accettare o meno la istanza di retrocessione, in caso di adesione alla richiesta e sempre che il sepolcro sia stato precedentemente liberato dei resti mortali ivi tumulati, si procederà nel seguente modo:

- a) per i sepolcri, di qualsiasi tipologia, regolarmente edificati dal privato su area concessa in diritto di superficie, sia che realizzati in parte che nella loro interezza, verrà riconosciuto al richiedente, a titolo forfettario sulla retrocessione del sito un compenso pari al valore della concessione originaria decurtato della quota parte di oneri di concessione proporzionale al periodo di titolarità fruito della concessione stessa oltre

che del 30% della medesima originaria a valere quale rimborso dei costi straordinari di istruttoria tecnici ed amministrativi sostenuti dal Comune; nulla è dovuto per la costruzione realizzata; in alternativa, ed esclusivamente per la titolarità del sepolcro o della parte di esso realizzata, l'originario Concessionario potrà chiedere la cessione in favore di terzi privati tramite asta gestita annualmente dal Comune sulla base di un avviso pubblico che preveda diritto di prelazione in favore di coloro già utilmente inseriti nelle graduatorie aperte per la concessione di siti nel cimitero; l'aggiudicatario dell'asta sarà comunque tenuto, nei confronti del Comune di Chieti, alla stipula di un nuovo atto di concessione;

- b) per i sepolcri realizzati direttamente dal Comune, verrà riconosciuto al richiedente, a titolo forfettario sulla retrocessione un compenso pari al valore della concessione originaria decurtato della quota parte di oneri di concessione proporzionale al periodo di titolarità fruito della concessione stessa oltre che del 30% della medesima originaria a valere quale rimborso dei costi straordinari di istruttoria sostenuti dal Comune;
- c) per le aree concesse in diritto di superficie e non utilizzate, verrà riconosciuto al richiedente, a titolo forfettario un compenso per la retrocessione pari al valore della concessione originaria decurtato della quota parte di oneri di concessione proporzionale al periodo di titolarità fruito della concessione stessa oltre che del 30% della medesima originaria a valere quale rimborso dei costi straordinari di istruttoria sostenuti dal Comune.

Con l'aggiudicazione dell'asta di cui al punto a) che precede, da formalizzare tramite apposito atto dirigenziale del Settore Comunale competente:

- l'originario Concessionario perderà ogni titolo riferito sia alla concessione che all'utilizzo del sepolcro e sarà tenuto, entro e non oltre trenta giorni dalla formalizzazione amm.va del subentro nella concessione da parte del Comune, stante l'avvenuta definizione contabile fra le parti, a liberare il sepolcro stesso da ogni salma ivi già tumulata con ogni onere e spesa a Suo carico;

- l'aggiudicatario dell'asta subentrerà in luogo dell'originario Concessionario a pieno titolo sia riguardo ai termini di validità della concessione che vengono ripristinati *ex novo* che alla titolarità del diritto d'uso del sito e al diritto d'uso del sepolcro nello stato in cui esso si trova; il subentro conseguirà la piena titolarità solo a seguito della relativa formalizzazione amm.va e contabile da parte del Comune;

- gli Uffici comunali competenti provvederanno alla registrazione del subentro e per tutte le ulteriori attività amministrative conseguenti fermo restando che la titolarità della concessione al diritto d'uso del sito, ai fini della nuova assegnazione dovrà prima transitare, proveniente dal concessionario retrocedente, in capo all'Ente.

Art. 25 Fascicoli di sepolture private

Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti gli atti che le si riferiscono.

Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicate: la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte, e gli altri elementi che siano ritenuti utili.

Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.

I registri di cui all'art. 52 del DPR 10.09.90, n. 285, possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente.

In tal caso, saranno annualmente stampati in duplice copia e la vidimazione del Sindaco andrà posta su una di esse.

Art. 26 Manutenzione ordinaria dei manufatti

La manutenzione ordinaria consiste:

- nel mantenere nel dovuto decoro i manufatti;
- nella pulizia delle lapidi e dei rivestimenti;
- nell'allontanamento di fiori o altro materiale utilizzato quale ornamento provvisorio o votivo;
- nelle piccole riparazioni di ornamenti, scritte, rivestimenti;
- nella sostituzione di vetri, canali di gronda, lapidi lesionate e quant'altro di ausilio funzionale alla struttura ;
- nella periodica riverniciatura delle strutture metalliche quali porte, finestre e ringhiere, ecc.(escluso loculi).

La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario e può essere effettuata:

- tramite impresa autorizzata;
- tramite contratto con il Comune ai prezzi che saranno determinati dall'Amministrazione Comunale.

Nei primi due casi di cui al comma precedente , qualora il concessionario non provveda alla manutenzione, il Comune diffiderà lo stesso indicando i modi ed i termini per l'esecuzione delle operazioni.

Trascorso il periodo previsto nella diffida senza che il concessionario abbia adempiuto a quanto prescritto, il Comune interviene in sostituzione all'esecuzione dei lavori e prestazioni addebitando i relativi costi, oltre alle multe per mancato rispetto di ordinanza, direttamente al concessionario.

Detti importi vengono trattati come entrate erariali e sono soggetti a riscossione coattiva.

Quando la situazione dovesse ripetersi con frequenza il Comune provvederà alla revoca con le modalità di cui al precedente art. 21.

Nel terzo caso invece, tutta la responsabilità è del Comune che adempie solo sulla base di un rapporto di servizio la cui controprestazione in denaro è rappresentata dal regolare pagamento del canone di servizio.

Gli interventi di manutenzione ordinaria da parte dei privati concessionari vanno preventivamente autorizzati dagli Uffici Tecnici cimiteriali previa specifica istanza da parte del concessionario o di eventuali aventi titolo che individui i lavori da realizzare, i termini di inizio e fine lavori, e l'Impresa esecutrice, provando altresì l'avvenuto pagamento dei diritti fissi di segreteria e di istruttoria tecnica.

Art. 27 Manutenzione straordinaria dei manufatti

La manutenzione straordinaria delle sepolture a tumulazione consiste in tutte quelle attività non espressamente elencate nel precedente articolo.

Essa spetta:

- al Comune per i loculi , le cellette ossario ed ogni genere per tutti i manufatti costruiti dal Comune e concessi salvo che il deterioramento risulti ascrivibile all'incuria o al comportamento del Concessionario;
- al Concessionario per i manufatti costruiti dallo stesso o dagli aventi diritto;
- al Concessionario per le parti dallo stesso installate anche su manufatti di proprietà comunale.

La manutenzione comprende ogni intervento diverso da quelli elencati nell'art. 26 avente carattere straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse

prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna per motivi e di sicurezza o di igiene.

Il Concessionario, per le attività di manutenzione straordinaria di sua competenza potrà servirsi dell'apposita struttura comunale, ove detti servizi fossero previsti, ovvero di ditta autorizzata.

Gli interventi di manutenzione straordinaria da parte dei privati concessionari vanno preventivamente autorizzati dagli Uffici Tecnici cimiteriali previa specifica istanza da parte del concessionario o di eventuali aventi titolo che attraverso adeguati elaborati descrittivi sottoscritti da Tecnico abilitato individui i lavori da realizzare, l'Impresa esecutrice e il Direttore dei Lavori, provando altresì l'avvenuto pagamento dei diritti fissi di segreteria e di istruttoria tecnica.

Art. 28 – Manutenzione delle aree

Il concessionario, oltre al manufatto di cui gode la concessione (in diritto di superficie o in diritto d'uso) deve provvedere anche alla manutenzione ordinaria della fascia di rispetto di cm. 25 perimetrale al manufatto stesso.

In particolare il concessionario dovrà provvedere a:

- al taglio delle erbe nascenti nell'area indicata;
- alla pulizia dell'area stessa;
- alla manutenzione di parti eventualmente cementate o pavimentate;
- alla periodica potatura e manutenzione di eventuali arbusti installati;
- alla pulitura di eventuali organi di captazione ed allontanamento acque meteoriche realizzate a servizio del manufatto.

Il concessionario potrà provvedere a quanto sopra direttamente o a mezzo del servizio comunale. In mancanza, il Comune interverrà d'ufficio ponendo ogni onere a carico del concessionario inadempiente.

**TITOLO IV
ALTRE DISPOSIZIONI**

249

Art. 29 Canone di manutenzione

Il Comune eroga, in regime di concorrenza di mercato, una serie di servizi a pagamento rivolti alla manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti ed aree.

Detti servizi sono classificabili in :

- servizi di pronto intervento, quali ad esempio, realizzazione di muratura a chiusura loculo, sblocco di serratura, sostituzione vetro, per i quali viene richiesto un pagamento immediato per ciascun intervento;
- servizi di manutenzione programmata da rendersi in abbonamento su base annua (lampade votive, pulitura tomba, taglio erba, ecc);
- servizi di manutenzione straordinari in cui l'erogazione avviene dopo accettazione di preventivo con modalità di pagamento descritte nel preventivo stesso.

Art. 30 - Lavori non eseguiti dal Comune – Criteri per l'iscrizione delle ditte esecutrici nell'apposito albo delle imprese autorizzate ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri comunali.

Le imprese, società o Ditte individuali, che intendono eseguire all'interno dei cimiteri una o più attività di carattere edile fra quelle non riservate in esclusiva al Comune, dovranno iscriversi ad apposito albo delle Imprese autorizzate.

In particolare sono istituite n. 3 sezioni dell'albo:

- a) lavori di manutenzione ordinaria, complementari e di completamento di strutture esistenti oltre che per la fornitura e l'installazione di arredi;
- b) lavori di manutenzione straordinaria;
- c) lavori di costruzione manufatti privati.

L'iscrizione avviene a domanda e viene autorizzata dal Dirigente competente sulla base delle normative in essere e della tutela sia nei confronti del Comune che nei confronti di terzi secondo modulistica che sarà individuata dal Dirigente competente, in esito ad importi assicurativi ed eventuali cauzioni disposti dallo stesso Dirigente.

In particolare, per le sezioni inerenti la manutenzione straordinaria e la costruzione saranno richieste garanzie di affidabilità connesse a eventuali iscrizioni agli albi e categorie di riferimento oltre a lavori analoghi già effettuati.

L'iscrizione all'albo ha la durata massima di anni 5 e può essere rinnovata a domanda previa dimostrazione dei requisiti richiesti e il versamento dei relativi diritti di segreteria e di istruttoria.

Art. 31 – Modalità di espletamento dei lavori

Le imprese autorizzate nell'espletamento del proprio lavoro, devono garantire il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza dei lavoratori, di sicurezza del cantiere e di sicurezza per l'utenza.

A tal fine, dovranno indicare agli uffici cimiteriali i nominativi e gli estremi di iscrizione agli istituti di previdenza dei dipendenti e/o collaboratori che vengono utilizzati per i servizi in parola. Altresì, ciascun lavoratore dovrà essere munito di decoroso vestiario e portare un cartellino con il nominativo proprio e quello dell'impresa per cui lavora.

Qualora il lavoro di cui trattasi sia inerente ad opere di natura edile, sul cantiere oltre alle prescrizioni di cui in precedenza, va esposto, tra l'altro, idoneo cartello con indicazione del committente, della ditta esecutrice, del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza.

Le imprese stesse, prima di iniziare i lavori dovranno preventivamente provvedere al versamento di un canone d'uso d'acqua, occupazione suolo pubblico ecc. che sarà determinato e/o aggiornato in via forfetaria con deliberazione di Giunta Comunale.

In ogni caso le Imprese edili autorizzate come sopra sono tenute, all'avvio di ogni giornata di lavoro all'interno del Cimitero, alla consegna di apposita scheda di individuazione del tipo dei lavori da realizzare, della loro ubicazione e del personale impiegato.

La vigilanza sul comportamento delle imprese è affidata ai competenti uffici Comunali e, in caso di infrazione al presente regolamento o comunque di comportamenti non adeguati ai luoghi ed al suo decoro e/o di nocimento all'immagine dell'Ente Comune di Chieti, sulla base della gravità dell'infrazione stessa, il Dirigente competente potrà sospendere l'autorizzazione rilasciata per un periodo da una a tre settimane e, in caso di recidività, revocare la stessa.

Art. 32 - Uso di mezzi privati all'interno del cimitero.

L'uso dei mezzi privati all'interno dei cimiteri è vietato.

All'interno del Cimitero di S. Anna, escluso il Cimitero Monumentale, sarà istituito il servizio di trasporto pubblico.

Il servizio sarà gratuito per i cittadini invalidi o aventi età superiore a 70 anni, mentre è a pagamento per gli altri.

Nelle more della istituzione di tale servizio, per i soggetti non deambulanti, è consentito l'accesso con mezzo privato solo nei giorni feriali e con esclusione della Zona monumentale, previo ottenimento di apposita autorizzazione di validità biennale.

Al fine di ottenere la suddetta autorizzazione, i richiedenti devono presentare i seguenti documenti:

- domanda indirizzata al Sindaco;
- certificato medico ove sia specificatamente dichiarato che il soggetto richiedente non può percorrere a piedi salite ripide o lunghi tragitti come quelli cimiteriali senza nocimento per la salute;
- indicazione del modello e della targa del veicolo che intende utilizzarsi nonché nominativo dell'eventuale accompagnatore;
- dichiarazione da parte dell'assicurazione che la polizza RCA copre anche eventuali danni causati all'interno del cimitero;
- versamento dei diritti corrispondenti.

Gli invalidi aventi una percentuale di inabilità certificata pari o superiore al 74% sono esclusi dal pagamento dei diritti di cui sopra.

Nel caso di richiedenti in possesso del riconoscimento dello stato di handicap di cui alla Legge 104/92 in situazione di gravità, sarà necessario allegare la documentazione comprovante tale stato; in tale condizione l'autorizzazione è valida anche nella giornata festiva, ma non nei giorni festivi di massima affluenza (natale – pasqua - commemorazione dei defunti).

Il richiedente, una volta ottenuta l'autorizzazione sarà tenuto a dotarsi direttamente del relativo badge presso rivenditori specializzati di fiducia ed a farlo attivare, gratuitamente, dal Servizio cimiteriale per un periodo pari a due anni di validità; i soggetti autorizzati a tale accesso sono obbligati al rispetto delle condizioni e prescrizioni tutte riportate nella autorizzazione.

Il mancato rispetto delle suddette comporta in prima istanza la sospensione dell'attivazione del badge di accesso e, in caso di reiterazione, il ritiro dell'autorizzazione.

Fatta salva la deroga di cui sopra è comunque vietato l'accesso con i mezzi privati all'interno del cimitero nei giorni festivi, nei gironi dedicati al culto dei morti e negli altri giorni di maggior afflusso di pubblico.

E' altresì consentito alle Ditte o Imprese edili iscritte all'albo di cui all'art. 30 che precede, l'accesso all'interno del Cimitero per la esecuzione di lavori in corso ma limitatamente ad un solo mezzo operativo che potrà sostare solo in prossimità dei relativi cantieri.

A tal fine a ciascuna Ditta sarà consegnato idoneo badge che consentirà l'accesso e l'uscita dal cimitero.

Art. 33 – Divieti

Sarà proibito l'ingresso al cimitero ai ragazzi che non fossero sotto la custodia di persona adulta, che abbiano età inferiore a 14 anni.

L'introduzione di cani od altri animali è ammessa purché condotti al guinzaglio da adulti maggiorenni dotati di attrezzature per il recupero e lo smaltimento delle eventuali deiezioni all'interno dei cestini portarifiuti.

Il transitare, anche a piedi, nelle aree diverse da quelle indicate per il camminamento pedonale o veicolare.

E' altresì proibito, a chiunque, salvo speciale autorizzazione provvisoria rilasciata dai competenti uffici, l'uso di mezzi privati all'interno della zona monumentale del cimitero di S. Anna.

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;
- b) introdurre oggetti estranei o indecorosi;
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
- d) abbandonare fiori o rifiuti fuori degli appositi contenitori;
- e) asportare dal cimitero oggetti senza autorizzazione dell'ufficio cimiteriale;
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
- g) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità, a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
- h) disturbare i visitatori in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi ed oggetti;
- i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
- j) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- k) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o, anche con rapporti di parentela, nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
- l) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti o previa autorizzazione;
- m) entrare o introdurre nel cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, e veicoli a motore in genere salvo specifica autorizzazione come da articoli precedenti.

Art. 34 - Personale addetto

Il personale dei cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri municipali.

Inoltre è tenuto a:

- a) mantenere comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire all'interno del Cimitero attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro , sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di privati che svolgano attività anche professionale inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro , comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento, costituisce violazione disciplinare. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta .

Art. 35 - Situazioni pregresse

Le situazioni ed i diritti instauratisi sulla base del precedente regolamento, restano in essere fino alla loro decadenza.

PARTE III
NORME TECNICHE

TITOLO I
NORME PER LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI

249

Art. 1 - Del piano regolatore cimiteriale.

Nell'ambito del cimitero municipale sono previste aree da destinare a :

- realizzazione di manufatti a tumulazione individuale (loculi);
- realizzazione di manufatti a sepoltura privata;
- ampliamento e/o modifica di manufatti a sepoltura privata esistenti;
- vincolate da inedificabilità privata.

Art. 2 - Costruzione di manufatti a sepoltura privata.

Per la costruzione del manufatto destinato a sepoltura privata, ovvero per il suo ampliamento o per la sua manutenzione straordinaria, il concessionario potrà servirsi dell'apposito servizio Comunale ovvero delle ditte autorizzate a norma del precedente art.42.

Nel caso in cui il concessionario intendesse realizzare il manufatto tramite l'utilizzo di soluzioni diverse dall'apposito servizio comunale, dovrà presentare apposita istanza in bollo di permesso a costruire con annesso progetto per la costruzione privata indicando:

- a) generalità , domicilio e codice fiscale del o dei richiedenti;
- b) specie della concessione prescelta;
- c) indicazione delle persone alle quali il concessionario intende destinare l'uso del sepolcro;
- d) estremi della ditta esecutrice dei lavori.

Gli elaborati grafici, unitamente alla relazione descrittiva devono descrivere l'intervento proposto individuando l'ubicazione, la situazione di fatto e quella di progetto nelle opportune scale e dettagliare la costruzione con piante, sezioni e prospetti e i materiali che si intendono impiegare nel rispetto della normativa vigente individuando eventuali particolari architettonici e costruttivi che si ritiene dover proporre in scala 1:20.

La Relazione descrittiva ed elaborati grafici debbono essere firmati dal concessionario, dal progettista abilitato Ingegnere, architetto, geometra e altro tecnico abilitato, iscritto al rispettivo albo Professionale e, quando trattasi di opera in prevalenza scultorea o pittorica, anche dallo scultore e dal pittore dell'opera.

I progetti, completi dei disegni e delle sottoscrizioni di cui sopra, dovranno essere esaminati ed approvati preventivamente dal responsabile dell'Unità Operativa del Dipartimento di Prevenzione della ASL.

Indi dovranno essere sottoposti in ordine cronologico, a tal fine fa fede il timbro di ricezione dell'Ufficio Archivio, all'esame dell'Ufficio Tecnico Cimiteriale, e prima dell'inizio dei lavori, o dietro formale richiesta avanzata dalla ditta concessionaria, dovrà essere redatto il relativo verbale di linee e quote.

Per ciò che riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria vige quanto descritto dagli artt. 26 e 27 del titolo II parte 2^a del presente Regolamento.

All'atto dell'avvio degli interventi, il Concessionario dovrà provvedere a comunicare l'inizio dei lavori con apposita dichiarazione appositamente integrata:

- dalla nomina, con accettazione, del Direttore dei Lavori;
- dalla nomina, con accettazione, della Impresa esecutrice fra quelle ricomprese nell'Albo istituito presso gli Uffici Cimiteriali;
- dall'autorizzazione sismica da parte degli Uffici competenti, nei casi che ricorrono, nel rispetto della lg. R.A. n.28/2011.

A conclusione degli interventi, il Concessionario dovrà provvedere a comunicare la fine dei lavori allegando:

- certificazione di fine lavori e regolare esecuzione da parte della Direzione Lavori;
- il certificato di collaudo statico della struttura realizzata con gli estremi dell'avvenuto deposito presso gli Uffici competenti, nei casi che ricorrono.

Art. 3 - tipologie costruttive e materiali utilizzabili

Nel rispetto della normativa vigente oltre che delle raccomandazioni di carattere igienico sanitario fornite dal Dipartimento di prevenzione della ASL per la costruzione dei manufatti si devono rispettare le dimensioni esterne massime, intendendosi per "altezza" quella massima equivalente alla distanza in verticale dal punto più basso citato (piano di campagna, primo loculo, lapide tomba prospiciente) sino all'estradosso dell'ultimo vano utile (loculo – ossario), così come descritte di seguito e riportate negli elaborati grafici di dettaglio allegati al presente regolamento:

1. tomba singola:
 - larghezza mt. 1.00
 - lunghezza mt. 2.40
 - altezza: massimo 30 cm. dal piano di campagna salvo particolari condizioni morfologiche del terreno
2. tomba accoppiata (2 posti ipogei appaiati) o multipla (5 posti ipogei in verticale):
 - larghezza mt. 1.90
 - lunghezza mt. 2.40
 - altezza: massimo 30 cm. dal piano di campagna salvo particolari condizioni morfologiche del terreno
3. sarcofago a due loculi esterni con ossario:
 - larghezza mt. 1.00
 - lunghezza mt. 2.50
 - altezza: mt. 1,60 misurata dal livello del piano del primo loculo utile più basso posto, comunque a non oltre 40 cm. di distacco dal piano di campagna (solo per la parte vecchia e monumentale: l'altezza va misurata dalla quota del piano di posa della lapide della tomba prospiciente , ovvero, per costruzioni che danno sulla strada, mt.2.00 dal piano strada);
4. sarcofago singolo a quattro loculi esterni:
 - larghezza mt. 1.00
 - lunghezza mt. 2.50
 - altezza: mt. 3,20 misurata dal livello del piano del primo loculo utile più basso posto, comunque a non oltre 40 cm. di distacco dal piano di campagna (solo per la parte vecchia e monumentale: l'altezza va misurata dalla quota del piano di posa della lapide della tomba prospiciente , ovvero, per costruzioni che danno sulla strada, mt.3.60 dal piano strada)
5. sarcofago ad otto posti esterni:
 - larghezza mt. 1.90
 - lunghezza mt. 2.50
 - altezza: mt. 3,20 misurata dal livello del piano del primo loculo utile più basso posto, comunque a non oltre 40 cm. di distacco dal piano di campagna (solo per la parte vecchia e monumentale: l'altezza va misurata dalla quota del piano di posa della lapide della tomba

- prospiciente , ovvero, per costruzioni che danno sulla strada, mt.3.60 dal piano strada)
6. cappella di tipo A:
 - pianta mt 3.50 X 2.50;
 - altezza: mt . 4.00 dal livello del primo loculo fuori terra utile salvo particolari condizioni morfologiche del terreno
 7. cappella di tipo B:
 - pianta mt 3.00 X 2.50;
 - altezza: mt . 4.00 dal livello del primo loculo fuori terra utile salvo particolari condizioni morfologiche del terreno
 8. cappella di tipo C:
 - pianta mt 2.50 X 1.90
 - altezza: mt. 4.00 dal livello del primo loculo fuori terra utile
 9. cappella di tipo X "SOLO PER IL CAMPO 6D1":
 - pianta mt 3.50 X 3.00
 - altezza: mt 3.60 dal livello del primo loculo fuori terra utile
 10. cappella di tipo Y "SOLO PER IL CAMPO 6D1":
 - pianta mt 2.50 X 3.00
 - altezza: mt 3.60 dal livello del primo loculo fuori terra utile.

La distanza fra i manufatti, ove non sia specificata in particolare, è di cm. 50, restando salve le distanze inferiori su manufatti preesistenti anche in caso di sopraelevazione.

In relazione alle situazioni generatesi nel tempo in modo non controllato all'interno delle zone "monumentale" e "vecchia", in deroga alla suddetta disposizione è ammessa una contrazione di tale distanza non superiore al 40% della stessa e quindi pari a cm. 20.

Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 26 cm., tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta unite con malta di cementi, oppure strutture in cemento armato o elementi prefabbricati.

In questi ultimi casi tanto le solette che le pareti dovranno avere lo spessore non inferiore a cm.10 e debbono essere adottati sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o mediante lastre di cemento vibrato dello spessore di cm. 8, sia i mattoni che le lastre devono essere intonacati nella parte esterna.

Per ciò che riguarda l'utilizzo dei materiali di rivestimento, degli infissi e degli arredi questi vanno considerati nell'ambito del giusto temperamento delle esigenze di uniformità architettonica e di decoro dell'intero Cimitero e, in particolare del contesto di riferimento se nella *parte monumentale*, ovvero nella *parte vecchia* o nella *parte nuova* secondo le descrizioni che seguono:

- a) parte monumentale: cemento, malta di cis, intonaco a cemento, graniglia di cemento, travertino romano non lucidato, pietra calcarea chiara locale, arenaria chiara, marmo di carrara opaco; infissi in ferro, battuto o meno, eventualmente verniciato nelle tonalità ghisa, antracite, ruggine, bronzo o rame, ossido di bronzo o di rame, legno noce o rovere scuro; arredi e complementi in pietra come sopra o in metallo come sopra, fioriere e vasi in pietra, marmo e terracotta; resta espressamente vietato l'utilizzo di materiali in plastica e in alluminio;
- b) parte vecchia : oltre ai materiali già previsti per la parte monumentale è ammesso l'utilizzo di graniti chiari e di altre pietre chiare di provenienza nazionale; arredi, complementi ed infissi anche in acciaio o alluminio preverniciato o pvc nelle tonalità

ghisa, antracite, ruggine, bronzo o rame, ossido di bronzo o di rame; resta espressamente vietato l'utilizzo di materiali in plastica;

- c) parte nuova : travertino romano non lucidato, trani, pietra chiara locale, arenaria chiara, laterizi di rivestimento, marmo di carrara o chiaro analogo, graniti, cristalli autoportanti; arredi, complementi ed infissi in pietra, acciaio, altro metallo, o alluminio preverniciato o pvc nelle tonalità ghisa, antracite, ruggine, bronzo o rame, alluminio, acciaio, ossido di bronzo o di rame.

Art.4 - Deroghe e regolarizzazioni

Nel cimitero vecchio e monumentale possono essere realizzate nuove costruzioni, secondo quanto previsto dai vigenti piani di azzonamento sia in materia di sopraelevabilità di concessioni preesistenti ovvero di nuove costruzioni nel rispetto della normativa vigente. In particolare, con espresso riferimento e precisazione a quanto previsto da precedenti deliberazioni della Amm.ne Comunale oltre che dal DPR 285/1990, tenuto conto della necessità di provvedere alla riduzione della pressione della domanda in relazione alla saturazione del Cimitero oltre che del contenzioso fra Comune e Concessionari, tenuto altresì conto delle consuetudini ormai consolidate nel tempo circa l'espressione personale del culto per i propri defunti e fatti salvi i diritti di terzi, fermo restando l'applicazione delle distanze minime di rispetto:

- è autorizzato l'utilizzo in deroga di strutture cimiteriali esistenti limitatamente alle parti ipogee di tombe con le modalità previste dall'art.46 del Titolo III della parte 1^a del presente regolamento;

- è autorizzata, in luogo di una tomba doppia o accoppiata, la costruzione di una tomba multipla con l'applicazione della procedura e dei medesimi oneri previsti per la deroga dei posti ipogei ai sensi del DPR 285/1990 giusto art.46 del Titolo III della parte 1^a del presente regolamento;

- è ammessa la costruzione di una tomba doppia o multipla in luogo di una tomba singola a cui in adiacenza insiste un spazio libero non concedibile ad altri per l'impossibilità oggettiva di rispettare dimensioni e spazi di rispetto tipici del sito cimiteriale;

- è autorizzata, in luogo di due tombe singole contigue appartenenti alla stessa famiglia, la costruzione di una tomba doppia (accoppiata) o multipla, o, esclusivamente nelle zone vecchia e nuova del Cimitero, la costruzione di un sarcofago accoppiato 8 posti o di una cappella di tipo D;

- è ammessa, altresì, in presenza di particolari requisiti, la costruzione di una cappella di tipo D ovvero di sarcofagi accoppiati 8 posti, su due tombe singole (non altrimenti ampliabili nel rispetto del D.P.R. n.285/90) contigue appartenenti allo stesso concessionario, ovvero ad un concessionario di una tomba singola, a cui in adiacenza sussista uno spazio libero non concedibile ad altri per l'impossibilità oggettiva di rispettare dimensioni e spazi di rispetto;

il riconoscimento di tali particolari requisiti si concretizza attraverso la decisione da parte del Consiglio Comunale allorché con proprio atto individui straordinarie condizioni riferibili a cittadini benemeriti che abbiano dato lustro ed onore alla città per particolari meriti storici, sociali, artistici e culturali per attività svolte in vita dagli stessi che siano oggettivamente individuabili; in ogni caso, su tale requisito ogni valutazione è attribuita discrezionalmente al Consiglio Comunale che, di volta in volta, dovrà specificatamente pronunciarsi; per tali particolari condizioni viene stabilita la gratuità della concessione ferma restando l'applicazione di ogni altra norma, amministrativa e tecnica, vigente.

Nell'area dell'intero Cimitero:

- è ammessa la costruzione di manufatti quali tombe e sarcofagi in luogo di cipressi o altre alberature preesistenti ma abbattute salvo che non si possa tecnicamente provvedere per la messa a dimora di un nuovo albero in luogo di quello andato perduto;

- è ammessa, nella costruzione delle cappelle di ogni tipologia, la realizzazione dell'ingresso in qualsiasi posizione purché questo non intervenga a modificare le dimensioni di ingombro del sepolcro così come stabilite dall'art. 10 che precede né tantomeno il numero di loculi previsti dalla tipologia stessa nel rispetto delle dimensioni minime interne previa verifica delle possibilità di carico feretri nei sepolcri limitrofi;
- è ammessa la deroga alle altezze massime esterne in caso di particolari condizioni morfologiche del terreno ovvero in presenza di una forte pendenza dello stesso fermo restando l'obbligo che il piano di posa del primo loculo fuori terra, nel lato a monte, si trovi, finito, ad una quota non superiore a cm. 5 rispetto al piano di campagna in aderenza esterna alla parete;
- è ammessa la deroga alle altezze massime di tombe, sarcofagi e cappelle qualora le accertate condizioni idrogeologiche e la presenza di acqua nel sottosuolo possano condizionare l'integrità della sepoltura generando problematiche sia strutturali che igienico sanitarie; in tali casi è possibile ottenere il sollevamento da terra della struttura per una altezza non superiore a quella di un loculo e la realizzazione di adeguate opere di drenaggio che non ostacolino il processo di mineralizzazione della salma tumulata;
- nel caso di accertata impossibilità a realizzare un dato sepolcro su di un sito che, in conseguenza delle concessioni precedentemente intervenute nello stesso campo, ha visto ridotta la sua ampiezza così come prevista dal piano di azionamento cimiteriale, il Concessionario ha diritto ad esigere il permesso a costruire la costruzione di un sepolcro di tipologia analoga a quella originariamente concessa ma di dimensioni più contenute nel rispetto delle tipologie di cui al presente articolo (tomba singola in vece di una doppia, sarcofago a quattro anziché doppio ad otto posti, cappella di tipo C/D in luogo di altre di dimensioni maggiori e così via) purché vengano preservati i diritti altrui e garantite le distanze minime dagli altri sepolcri; la tariffa da applicare sarà riferita alla tipologia di sepolcro effettivamente assentita;
- nel caso di oggettiva ed accertata impossibilità a realizzare il sepolcro nel pieno rispetto del piano di azionamento attraverso la precisa occupazione dell'area di sedime concessa e verificata la impossibilità di soluzioni alternative, sono consentite minime traslazioni del sepolcro stesso entro il limite massimo del 20% della superficie complessiva di concessione purché vengano preservati i diritti altrui e garantiti gli spazi minimi prestabiliti di transito e comunque previo rilascio da parte del Dirigente del Servizio Cimiteriale del permesso a costruire o di variante di ubicazione del permesso originario sulla scorta del progetto appositamente rimesso dal Concessionario e sottoscritto da Tecnico libero professionista abilitato;
- è ammessa l'apposizione di cippi portaepigrafi, di lapidi con iscrizioni, di fioriere, di complementi di arredo architettonicamente adeguati o di elementi artistici, purché amovibili, aventi dimensioni contenute rispetto al contesto e realizzati con materiali aventi riferimenti tradizionali locali e comunque non difforni da quelli previsti nell'art.10 che precede; laddove non esistono interferenze con le zone di transito o con impianti o alberi o altri manufatti, è ammessa l'apposizione di fioriere con le medesime prescrizioni di cui sopra; tutte le installazioni così descritte dovranno essere preventivamente sottoposte all'insindacabile giudizio da parte dell'Ufficio Tecnico cimiteriale che rilascerà apposita autorizzazione stante l'avvenuto pagamento dei diritti fissi previsti; tale autorizzazione è soggetta a revoca qualora i manufatti apposti siano non conformi a quanto autorizzato e qualora la manutenzione venga a mancare; il Servizio Comunale competente valuta, di volta in volta, la possibilità di limitarne o autorizzarne l'apposizione previa motivata ed adeguata valutazione del giusto contemperamento della libera esplicitazione dei sentimenti civili e religiosi dei dolenti con la salvaguardia di minime ma necessarie esigenze di uniformità e decoro del Cimitero comunale;

- è ammessa l'introduzione di elementi pittorici, mosaici e scultorei purché di indiscutibile valore artistico e preventivamente sottoposte al giudizio insindacabile dell'Ufficio Tecnico cimiteriale che rilascerà apposita autorizzazione stante l'assenza di interferenze con le zone di transito o con impianti o alberi o altri manufatti e l'adeguatezza ai luoghi; il Servizio Comunale competente valuta, di volta in volta, la possibilità di limitarne o autorizzarne l'apposizione previa motivata ed adeguata valutazione del giusto temperamento della libera esplicazione dei sentimenti civili e religiosi dei dolenti con la salvaguardia di minime ma necessarie esigenze di uniformità e decoro del Cimitero comunale;
- è ammessa, nel caso di accertate difficoltà di accessibilità ai sepolcri e qualora le condizioni geomorfologiche dei luoghi e gli spazi disponibili lo consentano, la realizzazione di minimi collegamenti brecciati o rampe in massetto di cls di larghezza non superiore a cm. 100, purché preventivamente sottoposte al giudizio insindacabile dell'Ufficio Tecnico cimiteriale che rilascerà apposita autorizzazione soggetta a revoca qualora, successivamente, vengano realizzate altre forme di collegamento e accesso tali da rendere superflua l'originaria costruzione oppure in caso di mancata conformità rispetta alla autorizzazione stessa;
- è ammessa, nel caso di oggettive condizioni non dipendenti dal Concessionario e conseguenti delle concessioni precedentemente intervenute nello stesso campo o di una non perfetta rispondenza del piano di azionamento alla situazione di fatto, di derogare alla distanza minima di cm. 50 fra i sepolcri riducendo la stessa a non meno di cm. 30.

Art. 5 - Procedure di regolarizzazione.

Per ciò che concerne le situazioni di non conformità di sepolcri, opere, manufatti o arredi non corrispondenti alle previsioni degli articoli di cui al presente regolamento è ammessa la legittimazione delle stesse tramite procedura di regolarizzazione, fatti comunque salvi i diritti altrui, purché:

- le difformità siano minime, parziali, non sostanziali ma ripristinabili in modo conforme rispetto al presente regolamento qualora non ricomprese nel novero di quelle descritte con l'art.4 che precede, e non intervengano a realizzare tipologie costruttive diverse da quelle previste dal piano di azionamento cimiteriale e quindi siano corrispondenti con tale piano;
- non vadano a condizionare gli interessi pubblici e gli spazi minimi prestabiliti di transito;
- le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione o del permesso non producano traslazioni, rispetto alla superficie del lotto concesso, superiori al limite massimo del 20% giusta previsione contenuta nell'art.4 del presente titolo III;
- le opere o installazioni di arredo eseguite in assenza di alcuna forma autorizzativa siano comunque conformi alle previsioni del presente regolamento;

la procedura di regolarizzazione va attivata dal titolare originario della Concessione d'uso del sepolcro o da suoi aventi causa tramite apposita istanza nel rispetto delle medesime modalità previste dall'art.2 del presente titolo III, integrata da specifico rilievo fotografico, e si conclude con il rilascio, da parte del Dirigente del Servizio Cimiteriale, del relativo permesso a costruire o della relativa autorizzazione. Il rilascio del titolo abilitativo di regolarizzazione è soggetto al pagamento preventivo di una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore di ricostruzione delle parti difformi, fermo restando l'obbligo al ripristino a norma del presente regolamento e fatti salvi i casi di deroga previsti dall'art.4 che precede, o, nella impossibilità di poter operare tale stima, ad una somma variabile da € 51,65 ad € 516,50 in dipendenza della rilevanza della difformità.

In ogni caso resta salvo il diritto in capo al Comune di valutare, di volta in volta, la possibilità di negare la regolarizzazione previa motivata ed adeguata valutazione del

giusto contemperamento della libera esplicazione dei sentimenti civili e religiosi dei dolenti con la salvaguardia di minime ma necessarie esigenze di uniformità e decoro del Cimitero comunale.

TITOLO II NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 6 - Trasporti.

Nei trasporti di materiali da costruzione e di rifiuto, devono essere usati veicoli atti ad evitare spargimento di materiale nell'interno del cimitero.

I veicoli impiegati per il trasporto non possono sostare nell'interno oltre il tempo necessario per il carico e scarico.

L'incaricato del trasporto è responsabile dell'eventuale imbrattamento dei viali o dei manufatti cimiteriali, causato durante il trasporto stesso.

Art. 7 - Mantenimento cippi.

Nel caso in cui i cippi vengano gettati a terra dal vento o qualsiasi altra causa , gli addetti al cimitero provvederanno, ove siano ancora servibili, a ricollocarli nelle rispettive posizioni originarie.

In caso contrario saranno avvisati prontamente i parenti del defunto.

Qualora gli stessi non ritirino , entro un mese dalla comunicazione, i cippi inservibili, il custode provvederà a farli interrare nel recinto del cimitero.

PARTE IV

**DEL CIMITERO "PARCO DELLA MEMORIA" IN CHIETI SCALO –
LOC. SANTA FILOMENA**

Art. 1 - Oggetto della parte IV del Regolamento

Il Comune di Chieti, con convenzione rep. n. 1378 del 11/06/2015, registrata a Chieti al n. 1935 mod. 1T, ha affidato in concessione la progettazione, realizzazione e gestione del nuovo Cimitero Comunale, in località Santa Filomena – Chieti Scalo, alla Società di Progetto “Parco della Memoria – Chieti Scalo S.r.l.” (di seguito Concessionaria).

Il Comune di Chieti, con il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 12 della suddetta Convenzione, tenendo conto delle disposizioni ivi contenute, nonché, dei relativi allegati, con particolare riferimento al Piano Economico Finanziario (di seguito PEF) e alla Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione (di seguito Modalità di Gestione), intende disciplinare le attività della Concessionaria riferite alla gestione del nuovo plesso cimiteriale e al conferimento delle concessione d’uso di sepolture a terzi (di seguito anche concessioni cimiteriali), fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dalla normativa Regionale con particolare riguardo alla legge n. 41/2012 e quanto disciplinato dal presente Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale, approvato con delibera di C.C. n. 544 del 10/10/2013, sulle tipologie di sepolture, loro caratteristiche dimensionali e tecniche, nonché, al periodo ordinario di rotazione dei campi ad inumazione.

Art.2 - Denominazione del nuovo Cimitero Comunale in località Santa Filomena – Chieti Scalo

Il nuovo Cimitero Comunale assumerà la denominazione di: Parco della Memoria – Chieti Scalo *(di seguito Parco della Memoria)*.

Art.3 - Definizioni e acronimi

Salvo che sia diversamente disposto nel presente Regolamento i termini di seguito riportati avranno il seguente significato:

- addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata al pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto funebre dall'esterno verso il Cimitero;
- addetto alle operazioni cimiteriali e di sepoltura: addetto cimiteriale preposto all'esecuzione dei servizi interni cimiteriali;
- Agenzia per l'Italia Digitale: è l'Agenzia, istituita con decreto legge n. 83/12, convertito con modificazioni nella legge n. 134/12, che ha il compito di promuovere la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici, di vigilare sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa informatica e di coordinare le iniziative strategiche per la digitalizzazione dei servizi pubblici per cittadini e imprese.
- Autorità Giudiziaria, in breve anche A.G.: è l'Organo Giudiziario competente territorialmente, di norma la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti;
- Azienda Sanitaria Locale in breve anche A.S.L.: è l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, con sede in Chieti (CH);
- animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di

piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;

- attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio;
 - autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'Autorità Giudiziaria;
 - avente titolo ad agire o avente causa: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolata ad agire in nome e per conto del defunto, secondo le disposizioni di cui agli artt. 74 ss e 536 ss del Codice Civile;
 - bara o cassa o feretro: cofano destinato a contenere una salma o un cadavere;
 - cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte; con lo stesso termine si indica il corpo in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli (resti mortali);
 - camera mortuaria: è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura;
 - campo comune: area adibita alla sepoltura in fossa, da assegnare gratuitamente per un periodo non inferiore ad anni 10;
 - campo di inumazione in concessione: area adibita alle sepolture in fossa, da assegnare in concessione d'uso per un periodo non inferiore ad anni 10, alle tariffe vigenti;
 - Chiesa cimiteriale: luogo di culto interno al cimitero;
 - cappella di famiglia o gentilizia: struttura funeraria fuori terra, destinata alla tumulazione dei defunti di una o più famiglie;
 - carro o auto funebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
 - cassa di zinco: rivestimento, di norma interno al feretro, da utilizzare per la tumulazione in loculo stagno;
 - cassetta di zinco: contenitore per la conservazione di resti mortali;
 - cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
 - celletta cineraria: manufatto destinato alla conservazione di ceneri;
 - ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - Cessionario: titolare di una concessione d'uso e di un manufatto o area cimiteriale (anche Concessionario).
 - Cimitero: luogo sacro di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
 - Cinerario: manufatto o area sistemata a verde per la conservazione indistinta delle ceneri provenienti dalle cremazione di salme che in vita hanno scelto la cremazione e la dispersione delle loro ceneri;
 - Concessionaria: la Società di Progetto, costituita, dalle imprese aggiudicatarie della concessione, ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs 163/2006, Concessionaria del

Comune di Chieti per la progettazione, costruzione e gestione del nuovo Cimitero di Chieti Scalo – località Santa Filomena.

- concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale il Comune o la Concessionaria (in nome e per conto di questi) costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo, per la costruzione di un manufatto funerario o di un manufatto funerario fatto costruire dal Comune, per un determinato periodo (massimo 99 anni), rinnovabile una sola volta;
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- Convenzione: si intende la convenzione sottoscritta dal Comune di Chieti con la Società di Progetto Parco della Memoria – Chieti Scalo S.r.l. con rep. n. 1378 del 11/06/2015, registrata a Chieti al n. 1935 mod. 1T, completa dei relativi allegati e documenti dell'offerta prodotta in sede di gara ivi richiamati;
- cremazione: riduzione in ceneri del cadavere e del feretro in cui questo è contenuto, di parti anatomiche riconoscibili, contenute in apposito contenitore idoneo e di resti mortali;
- crematorio: struttura di servizio annessa ad un cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, parti anatomiche e resti mortali;
- decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale o della Concessionaria col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del Concessionario, per motivi di pubblico interesse o per altre cause previste nel presente regolamento;
- deposito mortuario temporaneo: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di tumulazione o cremazione;
- deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte e fino alle 24 ore dal decesso;
- dispersione delle ceneri: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo o contenitore all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- Ente concedente in breve anche Ente o Concedente o Comune: il Comune di Chieti;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione: rimozione di un feretro, cassetta ossario o urna cineraria precedentemente tumulata in loculo, nicchia, forno, tomba, per diverse finalità consentite;

- estumulazione ordinaria: l'estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione;
- estumulazione straordinaria: l'estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione;
- esumazione: disseppellimento di un feretro precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria: l'esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato in anni 10;
- esumazione straordinaria: l'esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- firma elettronica o digitale: rappresenta l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica dell'emittente.
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- giardino delle ceneri: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre autorizzato in conformità alla normativa vigente;
- inumazione: sepoltura di feretro nella terra nuda, in un fossa, scavata a mano o con mezzo meccanico, con copertura dello stesso con la terra recuperata dallo scavo;
- loculo per tumulazione o tumulo o tumulazione: manufatto di adeguate dimensioni per la tumulazione di un feretro; insieme allo stesso, ovvero in luogo dello stesso, possono essere posate una o più urne cinerarie, una o più cassette di zinco per resti mortali, in ogni caso fino alla capienza massima consentita; la chiusura ermetica dello stesso va eseguita solo in caso di tumulazione di feretro;
- loculo: vano di adeguate dimensioni nel quale viene collocato un feretro, una o più urne, una o più cassette di resti ossei, un contenitore biodegradabile per l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in funzione delle capacità;
- malattie infettive e diffuse: indica le malattie definite con Decreto Ministeriale 15 dicembre 1990 - Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse - Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1991, n. 6.
- medico curante: medico dell'A.S.L. che ha assistito in vita il defunto, ovvero il medico che ha assistito lo stesso nel decorso diagnostico – terapeutico preliminare al decesso;
- nicchia o celletta cineraria: manufatto destinato alla conservazione di urna cineraria;
- normativa vigente: indica il complesso di norme nazionali, regionali e comunali in materia di polizia mortuaria, nonché, lo Statuto Comunale e gli altri regolamenti comunali, in vigore alla data di approvazione del presente regolamento e successive modificazioni e/o integrazioni;
- obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire un cadavere, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o per il riconoscimento, o cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigigieniche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre;

- ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario: loculo destinato esclusivamente a contenere una o più cassette di zinco per resti mortali e/o urne cinerarie;
- ossario comune: manufatto destinato alla indistinta di resti mortali, per i quali non viene disposta dai famigliari una diversa sistemazione;
- parti anatomiche riconoscibili, in breve anche parti anatomiche: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati (Art. 3. D.P.R. 254/03);
- Piano Regolatore Cimiteriale o Piano Cimiteriale o Piano di azzonamento, in breve anche P.C.: strumento di settore che attiene all'organizzazione dei sistemi cimiteriali, composto da documenti grafici e documenti testuali ed è finalizzato al controllo ed al coordinamento dell'utilizzo degli spazi ricompresi all'interno del Cimitero o a diretto servizio dello stesso nel rispetto degli standard normantivi e delle zonizzazioni di cui al progetto definitivo / esecutivo approvato secondo le diverse tipologie dei sepolcri ipotizzate nei limiti dimensionali e quantitativi previsti oggetto di concessioni di sepoltura; il piano è soggetto a revisione ogni qualvolta il Comune ne ravvisi l'oggettiva necessità in relazione alle contingibili esigenze pubbliche;
- personale preposto: personale preposto al servizio alle dipendenze del Comune ovvero, in caso di conferimento del servizio a imprese terze, alle dipendenze del gestore;
- Pubblica Sicurezza, in breve anche P.S.: è l'Autorità di pubblica sicurezza competente per territorio; le attribuzioni dell'Autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo (il Questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai Commissariati di Pubblica Sicurezza negli altri comuni) o, in mancanza, dal sindaco in qualità di ufficiale del Governo, ai sensi del T.U.E.L.;
- Posta Elettronica Certificata, in breve anche PEC: è una tipologia particolare di posta elettronica, disciplinata dalla legge italiana, che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale garantendo così il non ripudio. Ai sensi del D.P.C.M. 6 maggio 2009 - Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini - il servizio è offerto, gratuitamente, anche dallo Stato sul portale www.postacertificata.gov.it, in tal caso è possibile utilizzarlo esclusivamente per comunicare e dialogare con le Pubbliche Amministrazioni dotate di PEC, presenti nell'Indirizzario PA del Portale. È possibile eseguire comodamente via internet numerose operazioni, come richiedere informazioni, inviare istanze e documentazioni, ricevere documenti e comunicazioni senza doversi recare fisicamente negli uffici della Pubblica Amministrazione. Anche il contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente oppure criptato, garantendo anche autenticazione, integrità dei dati e confidenzialità. La disciplina normativa è principalmente contenuta nel D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68, nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. codice dell'amministrazione digitale) e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;

- Responsabile del Servizio: è il dipendente della Concessionaria al quale è demandato il compito di organizzare, gestire, di eseguire o far eseguire ai subordinati le attività, di competenza della Concessionaria, disciplinate dal presente parte IV del regolamento;
- Responsabile dell'ufficio anagrafe: indica il funzionario dell'Ente delegato dal Sindaco all'espletamento delle funzioni in materia dello stato civile ai sensi del D.P.R. 396/00
- resti mortali: il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di corificazione (Art. 3. D.P.R. 254/03);
- revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sepoltura: il seppellimento o la tumulazione di spoglie mortali o anche l'indicazione in forma generica di un luogo dove è avvenuto il seppellimento quale fossa, loculo, tumulo, tomba etc.;
- servizi necroforici: si intendono le operazioni cimiteriali previste dal D.P.R. 285/90 e precisamente: inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione (ordinaria e straordinaria), estumulazione (ordinaria e straordinaria), e traslazione di salme, resti mortali, ceneri, nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e parti anatomiche;
- sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato: luoghi situati all'interno o all'esterno del cimitero, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, in breve Modalità di Gestione: è il documento allegato alla convenzione che definisce l'insieme della attività gestionali offerte in sede di gara e recepite nel presente parte IV del Regolamento;
- tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba o fossa: luogo adibito alla sepoltura di un cadavere, contenuto in un feretro di tipo biodegradabile, attraverso inumazione;
- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

- trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassette ossario o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- urna cineraria: contenitore di ceneri.

Art.4 - Norme applicabili

Le attività di cui al precedente art. 1, comma 2, sono soggette, oltre che alla presente parte del Regolamento e alla citata Convenzione, con i relativi allegati:

- alle normative Nazionali, Regionali e Comunali in materia di polizia mortuaria (*di seguito anche normativa in materia*) e tra queste, in particolare:
 - al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n°1265 e s.m.i.;
 - al Regio Decreto 9 luglio 1939, n°1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e s.m.i.;
 - al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n°285 e s.m.i. e nelle relative circolari esplicative ministeriali n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 10 luglio 1998 (di seguito anche Regolamento di Polizia Mortuaria o D.P.R. 285/90);
 - al Regolamento Regionale, avente ad oggetto "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", approvato con Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 e pubblicata nel BURA 29 agosto 2012, n. 46 ed entrata in vigore il 30 agosto 2012, di seguito in breve anche Regolamento Regionale;
 - al Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale, in breve anche Regolamento Comunale: "Regolamento di Polizia Mortuaria in applicazione del D.P.R. 10 settembre, 1990, n. 285", approvato dal Comune di Chieti con delibera di C.C. n. 544 del 10 ottobre 2013, quando non in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento di cui la presente sezione è parte integrante;
 - al Regolamento Comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con delibera del C.C. n. 284 del 14 novembre 2011;
 - relativamente alle concessioni d'uso delle sepolture, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente Codice Civile e al Regolamento Comunale

quando non in contrasto con le disposizioni contenute nella presente parte IV del Regolamento medesimo.

Art.5 - Delega alla Concessionaria per il conferimento delle concessioni d'uso di aree e manufatti cimiteriali e per l'espletamento delle funzioni di Polizia Mortuaria

La concessionaria, in nome e per conto del Comune di Chieti, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione, è delegata all'espletamento delle funzioni di Polizia Mortuaria limitatamente alle salme ed ai resti mortali che terzi vorranno destinare all'interno del Parco della Memoria di Chieti Scalo ed in tal senso è autorizzata a conferire a terzi la concessione d'uso di aree e manufatti cimiteriali insistenti nel Parco della Memoria – Chieti Scalo alle condizioni di cui al presente Regolamento. Detta autorizzazione si intende estesa anche in favore di viventi tramite rapporti concessori *ante-mortem*.

In deroga all'art. 47, Parte I, del Regolamento di Polizia Cimiteriale, il Comune di Chieti, in osservanza all'art. 26 della Convenzione, trasferisce in capo alla Concessionaria, relativamente al Parco della Memoria, ogni adempimento previsto dalla vigente normativa per l'esecuzione delle operazioni di polizia mortuaria previste dal D.P.R. 285/90 .

Art.6 - Tariffe per le concessioni d'uso e per le prestazioni cimiteriali. Criteri per la revisione dei piani tariffari

La Concessionaria, relativamente alle concessioni d'uso di aree e manufatti cimiteriali, nonché per la realizzazione di cappelle gentilizie, applicherà le tariffe indicate nel relativo piano tariffario allegato n. 2 del PEF (allegato n. 5 della Convenzione) e come di seguito dettagliate:

a) Tumulazioni di tipo frontale

POSIZIONE	PREZZO UNITARIO I.V.A. ESCLUSA	PREZZO UNITARIO I.V.A. INCLUSA (10%)
LIVELLO 4°	€ 1.754,00	€ 1.929,40
LIVELLO 3°	€ 1.929,00	€ 2.121,90
LIVELLO 2°	€ 1.929,00	€ 2.121,90
LIVELLO 1°	€ 1.754,00	€ 1.929,40

b) Tumulazioni di tipo laterale

POSIZIONE	PREZZO UNITARIO I.V.A. ESCLUSA	PREZZO UNITARIO I.V.A. INCLUSA (10%)
LIVELLO 4°	€ 2.105,00	€ 2.315,50
LIVELLO 3°	€ 2.315,00	€ 2.546,50
LIVELLO 2°	€ 2.315,00	€ 2.546,50
LIVELLO 1°	€ 2.105,00	€ 2.315,50

c) Ossari – Loculi per resti mortali

POSIZIONE	PREZZO UNITARIO I.V.A. ESCLUSA	PREZZO UNITARIO I.V.A. INCLUSA (10%)
LIVELLO 1° - 2°	€ 763,37	€ 839,70
LIVELLO 3° - 4°	€ 873,00	€ 960,30
LIVELLO 5° - 6°	€ 873,00	€ 960,30
LIVELLO 7° - 8°	€ 763,37	€ 839,70

d) Cellette per urne cinerarie

POSIZIONE	PREZZO UNITARIO I.V.A. ESCLUSA	PREZZO UNITARIO I.V.A. INCLUSA (10%)
LIVELLO 1° - 2°	€ 420,00	€ 462,00
LIVELLO 3° - 4°	€ 483,00	€ 531,30
LIVELLO 5° - 6°	€ 483,00	€ 531,30
LIVELLO 7° - 8°	€ 420,00	€ 462,00

e) Suoli per cappelle gentilizie

DIMENSIONE SUOLI URBANIZZATI	PREZZO UNITARIO I.V.A. ESCLUSA	PREZZO UNITARIO I.V.A. INCLUSA (10%)
SUOLO PER CAP. TIPO D - 4 POSTI	€ 4.318,18	€ 4.750,00
SUOLO PER CAP. TIPO D1 - 4+8	€ 4.318,18	€ 4.750,00
SUOLO PER CAP. TIPO B - 8 POSTI	€ 6.818,18	€ 7.500,00
SUOLO PER CAP. TIPO B1 - 8 + 11 POSTI	€ 6.818,18	€ 7.500,00
SUOLO PER CAP. NUOVA TIPOLOGIA 8 +25 POSTI	€ 14.545,45	€ 16.000,00

f) Prezzi per la realizzazione di cappelle gentilizie

TIPOLOGIA STRUTTURA	PREZZO UNITARIO I.V.A. ESCLUSA	PREZZO UNITARIO I.V.A. INCLUSA (10%)
CAPPELLA TIPO D	€ 26.513,00	€ 29.164,30
CAPPELLA TIPOI D1	€ 39.166,00	€ 43.082,60
CAPPELLA TIPO B	€ 44.626,00	€ 49.088,60
CAPPELLA TIPOI B1	€ 47.776,00	€ 52.553,60
CAPPELLA TIPO NT	€ 59.893,00	€ 65.882,30

Nel caso specifico di cessioni ante mortem si applicano le disposizioni e l'importo forfettario di cui all'art. 37 della presente parte IV.

La Concessionaria, relativamente alle prestazioni dei servizi oggetto della concessione applicherà le tariffe indicate nel relativo piano tariffario allegato n. 3 del PEF, come di seguito dettagliate:

A) Diritti fissi

Descrizione	Tariffa I.V.A. esclusa	Tariffa I.V.A. inclusa 22%
Per l'utilizzo di area in campo comune da adibire a fossa per inumazione di feretri per il periodo occorrente per la mineralizzazione della salma	€ 0,00	€ 0,00
Per l'utilizzo di area in campi da adibire a fossa per inumazione di feretri per il periodo occorrente per la mineralizzazione della salma (sulla fossa sarà possibile posare un copri tomba fornito dalla concessionaria ai prezzi di seguito indicati)	€ 495,87	€ 604,96
Diritti fissi di istruttoria relativi alle attività tecniche ed amm.ve connesse all'ingresso e all'uscita di salme, resti e ceneri (contributo per le spese sostenute per i relativi adempimenti e le comunicazioni di cui al D.P.R. 285/90 e ss.mm.ii.)	€ 12,00	€ 14,64
Contributo sulle spese di manutenzione e di pulizia delle parti comuni:		
Per cappelle private, cripte, edicole funerarie, monumenti e colombari - per ciascun posto (costituito da: tumulazione, tomba e ossario che a prescindere dalla capacità vengono considerati per 1 posto)	€ 3,31	€ 4,03
Per ogni tumulazione / loculo per adulti	€ 6,61	€ 8,07
Per ogni tumulazione / loculo per bambini	€ 6,00	€ 7,32
Per ogni ossario 1 posto	€ 4,96	€ 6,05
Per ogni ossario 2 posti	€ 6,61	€ 8,07
Per ogni ossario per oltre 2 posti	€ 8,26	€ 10,08
Per ogni celletta per urna cineraria	€ 4,96	€ 6,05
Per ogni fossa in area in concessione	€ 4,96	€ 6,05
B) Forniture, prestazioni e servizi in regime di esclusiva		
B.1) SERVIZI CIMITERIALI (NECROFORICI)		
Inumazione in fossa da realizzarsi in campo comune appositamente realizzato con fornitura e posa in opera di cippo con targhetta riportante i dati anagrafici del defunto e il luogo e la data di nascita e morte	€ 0,00	€ 0,00
Inumazione in fossa da realizzarsi in area concessa in uso (per anni 10, ovvero per il tempo di rotazione previsto per il completamento del processo di mineralizzazione dei resti)	€ 82,64	€ 100,83
Inumazione in fossa di struttura privata	€ 100,00	€ 122,00
Esumazione da fossa in campo comune (Ordinaria e Straordinaria)	€ 0,00	€ 0,00

Esumazione ordinaria da fossa in area concessa in uso	€ 132,23	€ 161,32
Esumazione straordinaria da fossa in area concessa in uso	€ 178,51	€ 217,79
Esumazione ordinaria da tomba / fossa in struttura privata	€ 190,08	€ 231,90
Esumazione straordinaria da tomba / fossa in struttura privata	€ 256,20	€ 312,56
Deposito di resti mineralizzati, provenienti dall'esterno o da esumazioni o da estumulazioni, in ossario/loculo comunale (escluso cassetta di zinco)	€ 33,06	€ 40,33
Deposito di resti mineralizzati (come sopra) in ossario/loculo posto in struttura privata fuori terra (escluso cassetta di zinco)	€ 49,59	€ 60,50
Deposito di resti mineralizzati (come sopra) in ossario/loculo posto in struttura privata entro terra (escluso cassetta di zinco)	€ 59,50	€ 72,60
Deposito resti mineralizzati in ossario comune provenienti da fosse in campi comuni (incluso cassetta di zinco e targhetta identificativa)	€ 0,00	€ 0,00
Deposito resti mineralizzati in ossario comune, provenienti da strutture concesse in uso (escluso cassetta di zinco)	€ 20,66	€ 25,21
Deposito urna cineraria in celletta singola	€ 33,06	€ 40,33
Deposito urna cineraria in celletta posta in struttura privata fuori terra	€ 49,59	€ 60,50
Deposito urna cineraria in celletta posta in struttura privata entro terra	€ 59,50	€ 72,60
Dispersione ceneri in cinerario comune (Giardino delle Ceneri)	€ 0,00	€ 0,00
Prelevamento resti mineralizzati da ossario o loculo Comunale	€ 33,06	€ 40,33
Prelevamento resti mineralizzati da ossario posto in struttura privata fuori terra	€ 49,59	€ 60,50
Prelevamento resti mineralizzati da ossario posto in struttura privata entro terra	€ 59,50	€ 72,60
Estumulazione da loculo o tomba a terra singola	€ 260,33	€ 317,60
Estumulazione da loculo posto in struttura privata (edicola, monumento etc.) fuori terra	€ 289,26	€ 352,89
Estumulazione da loculo posto in tomba di famiglia (cripta – entro terra)	€ 330,58	€ 403,31
Tumulazione in loculo o tomba a terra singola (oltre la 4 ^a fila maggiorazione di 20%)	€ 219,01	€ 267,19
Tumulazione in loculo posto in struttura privata (edicola, monumento etc.) fuori terra (oltre la 4 ^a fila maggiorazione di 20%)	€ 239,67	€ 292,40
Tumulazione loculo posto in tomba di famiglia (cripta – entro terra)	€ 272,73	€ 332,73

Traslazione feretri previa verifica della tenuta degli stessi e autorizzazione dell'ASL competente territorialmente (escluso costo ASL)	€ 350,41	€ 427,50
Apertura tumulazione e verifica della tenuta del feretro per trasferimento feretro in altro cimitero o per cremazione della salma ivi contenuta (escluso costo ASL)	€ 231,40	€ 282,31
Traslazione resti mortali (prelevamento resti e posa in altra struttura)	€ 74,38	€ 90,74
Pulizia e trattamento resti mineralizzati provenienti da esumazioni ed estumulazioni	€ 57,85	€ 70,58
Rimborso costo per smaltimento rifiuti speciali provenienti da esumazioni ed estumulazioni	€ 57,85	€ 70,58
Rimborso costo per smaltimento materiali di risulta e inerti provenienti da smantellamento copri tombe	€ 41,32	€ 50,41
Diritto fisso per smantellamento copri tombe	€ 57,85	€ 70,58
Rimborso costo per smaltimento materiale di risulta e inerti proveniente da estumulazione	€ 24,79	€ 30,25
Uso della camera mortuaria (nolo giornaliero oltre le 24 ore di deposito)	€ 41,32	€ 50,41
Uso della sala del commiato e annessa camera ardente (nolo giornaliero)	€ 123,97	€ 151,24
Ricognizione per verifica interna di loculo per tumulazione (con feretro tumulato) singolo e in struttura privata fuori terra	€ 82,64	€ 100,83
Ricognizione per verifica interna di tomba a tumulazione o di loculo in struttura privata entro terra (con feretro tumulato)	€ 107,44	€ 131,07
Verifiche in loculi (singoli e in strutture private)	€ 28,93	€ 35,29
Verifiche in tombe e altri manufatti entro terra	€ 45,45	€ 55,45
Verifiche generali con accesso all'interno dei manufatti – fino a 15 mq	€ 70,00	€ 85,40
Verifiche generali con accesso all'interno dei manufatti – oltre 15 mq	€ 90,00	€ 109,80
Nolo loculo provvisorio per ogni anno (per la durata massima di anni 3)	€ 148,76	€ 181,49
Maggiorazione per tutte le operazioni effettuate di sabato, giorni festivi e oltre l'orario di apertura del cimitero	€ 0,50	
B.2) ARREDI FUNEBRI		
Fornitura e posa in opera di arredi funebri per tumulazioni (costituiti da: n. 2 portafiori; n. 1 portalampada; n. 1 cornici e lettere per epigrafe cm. 5 max 25 caratteri)	€ 487,60	€ 594,88
Fornitura e posa in opera di arredi funebri per ossario (costituiti da: n. 1 portafiori; n. 1 portalampada; n. 1 cornice e lettere per epigrafe cm. 3 max 25 caratteri)	€ 275,21	€ 335,75

Fornitura e posa in opera di arredi funebri per tomba monumento (costituiti da: n. 2 portafiori h. 30; n. 1 portalampada; n. 1 cornice; n. 4 anelloni e lettere per epigrafe cm. 5 max 25 caratteri)	€ 561,98	€ 685,62
Fornitura e posa in opera di arredi funebri per tomba giardinetti (costituiti da: n. 1 portafiori h. 30; n. 1 portafiori h. 20; n. 1 portalampada; n. 1 cornice e lettere per epigrafe cm. 5 max 25 caratteri)	€ 537,19	€ 655,37
Fornitura lettera cm. 5 per epigrafi loculi e tombe	€ 2,80	€ 3,42
Fornitura e posa in opera di lettera cm. 5 per epigrafi loculi e tombe	€ 3,10	€ 3,78
Fornitura lettera cm. 3 per epigrafi ossarietti	€ 1,33	€ 1,62
Fornitura e posa in opera di lettera cm. 3 per ossarietti	€ 1,70	€ 2,07
Realizzazione di copri tomba in mattoni e prato	€ 450,00	€ 549,00
Realizzazione di copri tomba in marmo standard come da progetti che si depositeranno presso l'Ente concedente (escluso arredi funebri):	€ 900,00	€ 1.098,00
Realizzazione di copri tomba in marmo a scelta del cliente tra campioni, come da progetti che si depositeranno presso l'Ente concedente (escluso arredi funebri):	€ 1.100,00	€ 1.342,00
Fornitura di cassetta di zinco per posa di resti mortali (con saldatura e apposizione di targhetta identificativa)	€ 35,54	€ 43,36
B.3) SERVIZIO LAMPADE VOTIVE		
Contributo allacciamento lampada votiva eterna	€ 24,79	€ 30,25
Tariffa mensile lampada votiva eterna	€ 2,07	€ 2,52
Tariffa giornaliera lampada votiva occasionale	€ 1,20	€ 1,46
B.4) LOCAZIONI COMMERCIALI		
Importo del canone di locazione per ogni locale commerciale per ogni mese o frazione di mese	€ 650,00	€ 793,00
Importo del canone di locazione per ogni locale commerciale per il periodo 01/10 al 15/11 e per parte del periodo	€ 1.800,00	€ 2.196,00
Importo del canone di locazione annuo per ogni locale commerciale	€ 6.500,00	€ 7.930,00
B.5) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DE CORO DEI MANUFATTI CIMITERIALI CONCESSI IN USO		
<i>Servizio di manutenzione ordinaria e pulizia di strutture funerarie consistente in: pulitura mensile manufatto, trattamento conservativo n. 1 volta l'anno; rifissaggio lettere, pannelli o arredi staccati in seguito a normale usura; lucidatura annuale degli arredi in metallo (maniglie, portafiori, portaritratti etc.), pulizia quadrimestrale delle erbe infestanti crescenti nell'area di rispetto (cm. 25 intorno al manufatto solo per tombe, monumenti e cappelle):</i>		

per tumulazioni / loculi ossari / urne cinerarie (con lapide max cm. 70 X 70)	€ 70,00	€ 85,40
per tumulazioni / loculi ossari (con lapide max cm. 230 X 70)	€ 100,00	€ 122,00
per tombe in giardinetti	€ 150,00	€ 183,00
per monumenti ed edicole fino a 4 posti	€ 380,17	€ 463,80
per monumenti ed edicole da 5 fino a 10 posti	€ 495,87	€ 604,96
per cappelle fino a 10 posti - senza ipogeo	€ 595,04	€ 725,95
per cappelle da 11 posti e fino a 20 - senza ipogeo	€ 760,33	€ 927,60
per cappelle fino a 10 posti - con ipogeo	€ 760,33	€ 927,60
per cappelle da 11 posti e fino a 20 - con ipogeo	€ 942,15	€ 1.149,42
Servizio una tantum di pulizia e risanamento strutture funerarie		
Tomba in giardinetti	€ 173,55	€ 211,74
Ossari, urne cinerarie e tumulazioni con lapidi di dimensioni massime pari a cm 70x70	€ 86,78	€ 105,87
Ossari e tumulazioni con lapidi di dimensioni massime pari a cm 230x70	€ 132,23	€ 161,32
Monumenti ed edicole fino a 4 posti	come da offerta	
Monumenti ed edicole da 5 fino a 10 posti	come da offerta	
Cappella gentilizia fino a 10 posti (senza ipogeo)	come da offerta	
Cappella gentilizia da 11 fino a 20 posti (senza ipogeo)	come da offerta	
Cappella gentilizia con ipogeo fino a 10 posti	come da offerta	
Cappella gentilizia con ipogeo da 11 fino a 20 posti	come da offerta	
C) FORNITURE, PRESTAZIONI E SERVIZI PRESTATI A RICHIESTA DELL'UTENZA IN REGIME DI LIBERA CONCORRENZA (TALI SERVIZI POTRANNO ESSERE RICHIESTI ANCHE A TERZI)		
Servizio di fornitura e posa in opera di fiori freschi in abbonamento annuale		
n. 1 portafiori piccolo per loculi ed ossari fino alla 5 ^a fila	€ 256,20	€ 312,56
n. 2 portafiori piccoli per loculi ed ossari fino alla 5 ^a fila	€ 421,49	€ 514,21
n. 1 portafiori piccolo per loculi ed ossari oltre la 5 ^a fila	€ 297,52	€ 362,98
n. 2 portafiori piccoli per loculi ed ossari oltre la 5 ^a fila	€ 479,34	€ 584,79
n. 1 portafiori medio per tombe, cappelle loculi ed ossari fino alla 5 ^a fila	€ 338,84	€ 413,39
n. 2 portafiori medi per tombe, cappelle loculi ed ossari fino alla 5 ^a fila	€ 578,51	€ 705,79
n. 1 portafiori medio per loculi ed ossari oltre la 5 ^a fila	€ 388,43	€ 473,88
n. 2 portafiori medi per loculi ed ossari oltre la 5 ^a fila	€ 661,16	€ 806,61
n. 1 portafiori grande per tombe, cappelle e per loculi ed ossari fino alla 5 ^a fila	€ 452,89	€ 552,53

n. 2 portafiori grandi per tombe, cappelle e per loculi ed ossari fino alla 5 ^a fila	€ 801,65	€ 978,02
n. 1 portafiori grande per loculi ed ossari oltre la 5 ^a fila	€ 512,40	€ 625,12
n. 2 portafiori grandi per loculi ed ossari oltre la 5 ^a fila	€ 909,09	€ 1.109,09

Ai sensi dell'art. 38 della Convenzione le suddette tariffe saranno adeguate ogni due anni, nella misura percentuale definita dall'Istituto Centrale Nazionale di Statistica (ISTAT), con riferimento alla variazione intervenuta, per il periodo in questione, (due anni) circa l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sul territorio nazionale.

Le attività di tumulazione, inumazione, estumulazione e esumazione sono gravati dai diritti comunali secondo le tariffe vigenti a cui il privato richiedente provvederà tramite versamento sul conto corrente comunicato dall'Ente stesso sul ccp dedicato. La società "Parco della memoria – Chieti Scalo S.r.l." provvederà, con cadenza mensile a rendicontare tali versamenti ai Servizi comunali preposti.

Art.7 - Sito web dedicato al Parco della Memoria www.parcodellamemoria.com

La concessionaria è autorizzata pubblicare un sito internet dedicato al Parco della Memoria.

Sul sito potranno essere pubblicate a cura della Concessionaria tutte le informazioni relative alla gestione e funzionalità del plesso, nonché, il dati anagrafici dei defunti ivi sepolti, salva diversa volontà dei famigliari.

Inoltre, al fine di consentire l'interazione con gli Utenti del Parco della Memoria sul sito potrà essere prevista una apposita sezione con accesso riservato, in cui gli Utenti potranno aderire ai servizi e accedere alle relative informazioni, alla documentazione fiscale, nonché, avere conoscenza sullo stato dei servizi stessi e delle relative attività.

Art.8 - Piano Regolatore Cimiteriale (PRC)

La Concessionaria, quale elaborato integrativo del progetto esecutivo delle opere a realizzarsi, sottoporrà all'approvazione dell'amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 285/90, anche il Piano Regolatore Cimiteriale (di seguito PRC).

La Concessionaria, provvederà ad esporre, in apposita bacheca, nei pressi degli ingressi, aperti al pubblico, del Parco della Memoria la planimetria generale in scala 1:500, allegata al Piano Regolatore Cimiteriale di cui al punto precedente.

La planimetria di cui al precedente comma dovrà indicare anche le dotazioni di sicurezza, previste nel progetto esecutivo delle opere a realizzarsi, le indicazioni toponomastiche di cui all'art. 32 e i punti di raduni individuati nel Piano delle Emergenze di cui all'art.34.

Art.9 - Documentazione a disposizione del pubblico

La presente parte IV del Regolamento, unitamente alla normativa Nazionale, Regionale e Comunale in materia funeraria, ai documenti richiamati espressamente nel Presente Regolamento e alla documentazione di cui all'art. 4, Parte II dello stesso, devono essere conservati presso gli Uffici Cimiteriali del Parco della Memoria e messi a disposizione del pubblico.

Art.10 - Autorizzazione all'utilizzo del logo del Comune

La Concessionaria è autorizzata ad utilizzare, nella qualità di concessionaria, il Logo del Comune di Chieti e a riprodurre lo stesso nel bando, sulle pagine web del sito dedicato, sui manifesti, sulle brochure, negli avvisi al pubblico e nella corrispondenza con gli utenti del Parco della Memoria.

Art.11 - Interazione con gli Uffici Comunali e accesso ai dati

Gli Uffici Comunali e il Comando di Polizia Municipale assicureranno per tutta la durata del rapporto concessorio piena collaborazione e controllo affinché la Concessionaria espleti regolarmente le attività di cui al presente parte IV del Regolamento.

La concessionaria, in forza del rapporto concessorio e per l'assolvimento delle funzioni cui è delegata, è autorizzata alla consultazione diretta dei dati dell'anagrafe Comunale e degli archivi dell'Amministrazione, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini, alle condizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., nei limiti fissati e con le modalità stabilite dagli Uffici comunali stessi.

Art.12 - Informatizzazione dei processi e digitalizzazione dei documenti

La Concessionaria provvederà ad informatizzare, anche mediante affidamento della gestione del servizio a soggetti terzi, tutti i processi disciplinati dal presente parte IV del Regolamento, su apposita piattaforma web, accessibile ai Cittadini e agli operatori del settore, che consentirà l'impiego di documenti digitali e ove la normativa vigente lo richieda, firmati elettronicamente, secondo le regole e le raccomandazioni dettate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, attraverso le sue diverse funzioni istituzionali.

Il Comune contestualmente all'informatizzazione dei processi disciplinati dal presente parte IV del regolamento, provvederà ad approvare apposita regolamentazione e a promuovere l'adesione alla piattaforma informatica delle imprese esercenti l'attività di trasporto funebre nel territorio comunale e delle altre istituzioni e figure coinvolte nei processi medesimi.

Art.13 - Reclami

Eventuali reclami, riferiti alle attività gestionali eseguite dalla Concessionaria, devono essere inoltrati al Sindaco per iscritto che deciderà con apposito provvedimento sentiti l'istante e la Concessionaria.

TITOLO II - COMPETENZE E RESPONSABILITÀ**Art.14 - Competenze**

La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento-parte IV e nella normativa di riferimento vigente spettano al Comune, che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente e che adotta i dovuti correttivi alle misure organizzative interne.

Il Sindaco, ricorrendone i presupposti, su richiesta motivata della Concessionaria o dei Servizi comunali competenti adotta specifiche ordinanze, anche regolamentari, al fine di garantire l'accessibilità la fruibilità e la sicurezza per i visitatori del Parco della Memoria oltre che il rispetto della convenzione e del presente regolamento.

Spetta alla Concessionaria l'adozione dei provvedimenti tecnico-amministrativi e l'emanazione degli atti conseguenti il presente Regolamento - parte IV, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione dell'Amministrazione Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza dello stesso e della Convenzione.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento - parte IV, spettano al Responsabile del Servizio su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Responsabile del Servizio, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE, FRUIBILITÀ E ACCESSIBILITÀ

Art.15 - Ammissione nel Parco della Memoria

Nel Parco della Memoria sono ricevute, per la sepoltura, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri relative alle persone di cui all'art. 41 Parte 1^a del presente Regolamento.

Inoltre, ai sensi dell'art.23 della L.R. 10/08/2012, n. 41, sono ricevute per la sepoltura i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morti fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento nel cimitero del comune scelto dai famigliari del defunto.

Le concessioni a persone non residenti potranno essere sospese, in carenza di loculi e di aree per sepolture private, solo in seguito a ordinanza del Sindaco.

Art.16 - Orario di apertura

La Concessionaria assicurerà l'apertura la pubblico della Parco della Memoria nei seguenti orari:

Giorno della settimana	Primavera - Estate				Autunno - Inverno			
	<i>dal 1 Aprile al 30 Settembre</i>				<i>dal 1 Ottobre al 31 Marzo</i>			
	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore
Lunedì	chiuso				chiuso			
Martedì	7.30	12.00	16.30	18.30	8.00	13.00	15.00	17.00
Mercoledì	7.30	12.00	16.30	18.30	8.00	13.00	15.00	17.00
Giovedì	7.30	12.00	16.30	18.30	8.00	13.00	15.00	17.00
Venerdì	7.30	12.00	16.30	18.30	8.00	13.00	15.00	17.00
Sabato	7.30	13.00	16.30	18.30	8.00	14.00	15.00	17.00
Domenica	7.30	13.00	chiuso		8.00	14.00	chiuso	

Nei quindici minuti antecedenti l'orario della chiusura non deve essere consentito l'ingresso ai visitatori.

Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Eventuali variazioni dell'orario di apertura, nel limite della 40 ore settimanali, dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento.

Nei giorni festivi infrasettimanali l'orario di apertura sarà limitato alle ore del mattino.

L'orario di apertura al pubblico, con l'indicazione del recapito telefonico per le chiamate di emergenza, dovrà essere affisso, in apposite bacheche, agli ingressi e pubblicato sul sito dedicato al Parco della Memoria www.parcodellamemoria.com e sul sito del Comune.

Art.17 - Disciplina dell'ingresso

Nel Parco della Memoria, di norma, non si può entrare che a piedi. In caso di necessità, i disabili e i visitatori con problemi di deambulazione possono usufruire del servizio di mobilità interna predisposto dalla Concessionaria.

E' vietato l'ingresso:

- ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali d'affezione che non siano tenuti al guinzaglio;
- alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- a chiunque, quando il Sindaco, su istanza della Concessionaria, per motivi di ordine pubblico o di Polizia Mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

La Concessionaria può autorizzare l'accesso di veicoli per l'accompagnamento di soggetti con problemi di deambulazione, fissando i percorsi e gli orari.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art.18 - Divieti speciali

Nel Parco della Memoria è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- introdurre biciclette, motocicli, animali (fatta eccezione per quelli tenuti al guinzaglio), armi da caccia, cose irriverenti, ceste o involucri, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale preposto al servizio di custodia;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori all'uopo predisposti per la raccolta differenziata;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione della Concessionaria;

- calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli;
- scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione della Concessionaria e/o del Sindaco, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del Concessionario della sepoltura;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- chiedere elemosina, o raccogliere fondi per qualsiasi iniziativa se non preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale sentita la Concessionaria;
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- qualsiasi attività commerciale e/o di lucro.

Inoltre, è vietato introdurre nel Parco della Memoria, senza possibilità di deroghe:

- qualsiasi tipo di cero;
- lampade votive a batteria;
- fiori recisi freschi, nel periodo dal 1° luglio al 15 settembre;

Tutti i divieti predetti si estendono anche all'esterno del muro di cinta ed alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art.19 - Riti religiosi

Nell'interno del Parco della Memoria è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti, officiati e/o organizzati dalla Chiesa Cattolica o dalle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo a concorso di pubblico numeroso, devono essere sempre concordate con la Concessionaria che ne fissa i percorsi e gli orari in accordo con il Comando di Polizia Municipale e le autorità di pubblica sicurezza.

Art.20 - Circolazione di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del Parco della Memoria.

La Concessionaria può autorizzare la circolazione di veicoli, fissandone i percorsi e gli orari di ingresso e di uscita, previa istanza motivata con gli estremi del veicolo a cui deve essere allegata copia dell'assicurazione RC del veicolo stesso e della patente di guida del conducente.

Art.21 - Epigrafi e ornamenti sulle sepolture

Sulle sepolture possono essere poste epigrafi, simboli religiosi e ricordi secondo le forme, le misure, il colore e i materiali conformi al profilo architettonico del Parco della Memoria.

Le epigrafi devono essere preferibilmente in lingua italiana; tuttavia, sono permesse citazioni in latino, in ebraico, per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché, al momento dell'ordine sia prodotto alla Concessionaria il testo tradotto in italiano.

La Concessionaria non potrà eseguire la fornitura di epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte offensive o anti razziali.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero, così come ogni decorazione indecorosa e che possa essere di intralcio al passaggio dei visitatori.

Si consente il collocamento di fotografie del defunto, purché, eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

È consentito, altresì, il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, a condizione che non superino le altezze stabilite dalla Concessionaria e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art.22 - Deposizione di fiori ed essenze vegetali

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle sepolture fiori recisi, in appositi porta fiori, nonché, sulle tombe, coltivare fiori, arbusti e piccole siepi, purché questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo i vialetti e le sepolture attigue. Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte.

Allorché i fiori, le piante ornamentali e le siepi, siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi il campo d'inumazione, gli stessi saranno rimossi d'ufficio, previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.

Al fine di ovviare alla diffusione di cattivi odori, nel periodo dal 1 luglio al 15 settembre è vietata la posa di fiori recisi su tutti i tipi di sepolture.

Art.23 - Rimozione degli ornamenti deteriorati

Dalle sepolture saranno tolti d'ufficio gli ornamenti indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Altresì sarà disposto il ritiro o la rimozione dalle sepolture di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero per un mese, affinché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art.24 - Responsabilità

La Concessionaria cura che all'interno del Parco della Memoria siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

TITOLO IV - ATTIVITÀ GESTIONALI PER IL FUNZIONAMENTO E IL DECORO DEL PARCO DELLA MEMORIA

Art.25 - Servizio di custodia, portierato e reperibilità. RegISTRAZIONI di Polizia Mortuaria ex art. 52 del D.P.R. 285/90.

La Concessionaria assicurerà durante l'orario di apertura il servizio di portierato e custodia con personale idoneo. Inoltre, per interventi urgenti o disposti dall'autorità giudiziaria, dovrà assicurare la reperibilità del personale preposto ai servizi, nelle 24 ore anche nei giorni festivi.

Il Comune, ai sensi della Circolare Ministeriale del 24 Giugno 1993, n. 24, esplicativa del D.P.R. 285/90, autorizza la Concessionaria alla tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90. In tal caso i registri di cui all'art. 52 vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal Sindaco, numerato progressivamente, con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità. Copia del supporto magnetico verrà consegnata ogni anno all'archivio comunale con l'indicazione del tracciato dei records.

Art.26 - Servizio di ricezione salme e sepoltura. Orari

La Concessionaria durante l'orario di apertura del Cimitero e nel giorno di chiusura infrasettimanale, nel normale orario di lavoro, assicurerà il servizio di ricezione delle salme, resti mortali e ceneri, previo il pagamento del diritto fisso dovuto per l'ingresso. Negli altri casi, nei giorni festivi e oltre l'orario di apertura di cui all'art. 16, la Concessionaria, in applicazione del Piano Tariffario di cui all'art. 6, avrà diritto a percepire una maggiorazione pari al 50 % delle tariffe relative al diritto d'ingresso e all'uso, eventuale, della camera ardente.

La sepoltura delle salme, resti o ceneri giunte presso il Parco della Memoria, nei quindici minuti antecedenti l'orario di chiusura pomeridiana, oltre l'orario di apertura e nei giorni festivi sarà eseguita il primo giorno feriale successivo. In tale evenienza il feretro, la cassetta contenete i resti mortali e l'urna cineraria saranno collocate nella camera mortuaria con il pagamento della relativa tariffa.

Art.27 - Sala del commiato e servizio di osservazione delle salme.

Presso il Parco della Memoria è istituita la sala del commiato avente i requisiti di cui all'art. 14, Titolo 2° del Regolamento Comunale.

Nella sala del commiato, su richiesta dei familiari del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture socio-sanitarie od ospedaliere, previo il pagamento della relativa tariffa.

Presso la sala del commiato potrà eseguirsi il periodo di osservazione delle salme che dovessero giungere al Parco della Memoria quando ancora siano trascorse 24 ore dal decesso.

Art.28 - Servizio di pulizia degli ambienti interni ed aree scoperte.

Il servizio consiste nell'esecuzione, secondo una frequenza opportunamente programmata, delle attività necessarie a mantenere il Parco della Memoria e le aree annesse, quali il parcheggio e la viabilità esterna al perimetro cimiteriale, in uno stato complessivo d'efficienza e di decoro, in modo da garantire il pieno rispetto delle condizioni d'igiene e pulizia ambientale ai visitatori del Parco della Memoria, ai dipendenti della

Concessionaria preposti all'erogazione dei servizi stessi e a tutti i soggetti esterni in generale.

Art.29 - Cura e manutenzione del verde.

Il servizio consiste nella manutenzione delle aree a verde e di tutte le essenze vegetali presenti all'interno dell'area cimiteriale oltre che del rimpiazzo di piante ornamentali morte con altre di prima scelta, di eguale specie e varietà.

La manutenzione delle aree sistemate a verde di pertinenza delle Cappelle gentilizie e delle tombe poste nei campi d'inumazione spetta al Concessionario con oneri a proprio carico.

Art.30 - Servizio mobilità interna area cimiteriale a disposizione dei visitatori.

La Concessionaria assicurerà, nell'orario di apertura del Parco della Memoria e fino a 15 minuti antecedenti l'orario di chiusura, il servizio di mobilità per consentire, in particolare ai diversamente abili e alle persone anziane, di raggiungere agevolmente le sepolture dei propri cari.

Art.31 - Attrezzature a disposizione dei visitatori.

Nell'area cimiteriale e nei pressi di ciascun blocco di loculi, saranno messe a disposizione dei visitatori un adeguato numero di scale omologate rispondenti alle normative di sicurezza.

La Concessionaria, al fine di agevolare le operazioni di pulizia e manutenzione personale delle tombe e dei loculi da parte dei visitatori del Cimitero Comunale, si obbliga a realizzare un numero adeguato di aree per il deposito delle attrezzature a disposizione dei visitatori del cimitero; in tali aree, ubicate in punti strategici, saranno disponibili le seguenti attrezzature: rastrelli; scope; palette; secchi di plastica; spugnette; strofinacci.

Art.32 - Toponomastica del Parco della Memoria.

La concessionaria, al fine di agevolare l'orientamento dell'Utenza nel Parco della Memoria, predisporrà la toponomastica dei viali e dei siti posti all'interno del plesso cimiteriale.

L'amministrazione Comunale potrà apportare delle modifiche alla toponomastica proposta dalla Concessionaria prima della sua applicazione.

Art.33 - Schedario dei defunti.

Viene istituito lo schedario dei defunti, al fine di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto con mezzi informatici.

La Concessionaria, sulla scorta del registro di P.M. di cui all'art. 25, terrà annotati in ordine alfabetico, i dati anagrafici dei defunti le cui spoglie mortali sono conservate, sotto qualsiasi forma, nel Parco della Memoria.

In ogni scheda saranno riportati:

- g) le generalità del defunto;
- h) la data del decesso;
- i) l'identificativo della sepoltura;
- j) ogni altra utile informazione per l'individuazione del defunto;

La Concessionaria assicurerà, attraverso apposita applicazione georeferenziata, l'individuazione planimetrica telematica delle diverse concessioni sull'intero Cimitero.

Art.34 - Piano delle Emergenze.

La concessionaria predisporrà il Piano delle Emergenze, individuando, tra il personale preposto ai servizi, il Responsabile della gestione delle emergenze che deve essere adeguatamente formato ai sensi del D.Lgs 81/08.

Il Piano delle Emergenze deve essere affisso in apposita bacheca nei pressi di tutti gli ingressi del Parco della Memoria.

Art.35 - Gestione dei rifiuti.

La Concessionaria, all'interno dell'area cimiteriale, con accesso indipendente dall'esterno, realizzerà un sito per lo stoccaggio dei rifiuti risultanti dalle attività cimiteriali, manutentive e dalla frequentazione del Parco della Memoria.

I rifiuti provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, nonché, quelli rinvenuti dalle attività manutentive saranno gestiti secondo le modalità indicate al paragrafo 4.1 delle Modalità di Gestione e smaltiti con oneri a carico della Concessionaria.

I rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, giardini e simili, interne o a corredo dell'impianto cimiteriale, nonché fiori recisi, corone e simili potranno essere recuperati in impianto di compostaggio da realizzarsi a cura della concessionaria in apposita area individuata di concerto con l'Ente; eventuali eccedenze saranno avviate a smaltimento e/o recupero a cura della concessionaria.

I rifiuti derivanti dalla ordinaria gestione dei locali e delle pertinenze del Cimitero Comunale, nonché dalla frequentazione in generale, saranno raccolti con modalità differenziate in appositi contenitori a servizio dei visitatori e forniti dal concessionario secondo le esigenze. La concessionaria provvederà allo svuotamento dei suddetti contenitori e al trasporto degli stessi presso l'area di stoccaggio, con l'ausilio di apposito automezzo a trazione elettrica, per il successivo smaltimento, a cura dell'Ente mediante il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ma con oneri a carico della Concessionaria,

In ogni caso, la Concessionaria è tenuta all'osservanza del Regolamento Comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati approvato con delibera di C.C. n. 284 del 14 novembre 2011.

Art.36 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

La Concessionaria assicurerà la manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco della Memoria e delle aree annesse, quali il parcheggio e la viabilità esterna al perimetro cimiteriale, secondo le Modalità di Gestione allegate alla convenzione e nei termini fissati nel Piano di Manutenzione allegato al progetto esecutivo del Parco della Memoria approvato dall'Ente Concedente.

Il servizio di manutenzione ordinaria consiste nell'esecuzione, secondo una frequenza opportunamente programmata, delle attività necessarie a mantenere il Parco della Memoria e le aree annesse, in uno stato complessivo d'efficienza e di decoro, in modo da garantire il mantenimento degli standard qualitativi delle opere realizzate.

Per manutenzione straordinaria si intendono quegli interventi, non previsti nelle attività programmate di cui al paragrafo precedente, che prevedono la sostituzione o modifica di parti anche strutturali dell'opera al fine di prolungarne la longevità.

TITOLO V - LE CONCESSIONI CIMITERIALI**Art.37 - Concessioni d'uso delle sepolture. Definizione, tipologie e durata. Identificazione dei beni ceduti in concessione**

La Concessionaria, successivamente al collaudo delle opere realizzate, può concedere in uso i manufatti cimiteriali, per la sepoltura di singoli e di tipo famigliari e aree per sepolture a sistema di inumazione a privati, Enti e Associazioni senza scopo di lucro (di seguito anche Cessionario).

Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso della sepoltura, che deriva da una concessione amministrativa, lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Le sepolture concedibili a terzi e le relative concessioni, come individuate nel progetto definitivo delle opere a realizzarsi, allegato alla Convenzione, sono:

- a) Aree per la sepoltura a sistema di inumazione in campi, per la durata di anni 10 o 5, a seconda dei casi, rinnovabili per eguale durata per una sola volta con l'applicazione di un onere pari al 30% della tariffa vigente al momento del rinnovo;
- b) Tumulazioni frontali (abaco di riferimento allegato K01), per la durata di anni 30, rinnovabili per eguale durata per una sola volta con l'applicazione di un onere pari al 30% della tariffa vigente al momento del rinnovo;
- c) Tumulazioni laterali (abaco di riferimento allegato K02), per la durata di anni 30, rinnovabili per eguale durata per una sola volta con l'applicazione di un onere pari al 30% della tariffa vigente al momento del rinnovo;
- d) Loculi per resti mortali – altrimenti detti Ossari (abaco di riferimento allegato K03), per la durata di anni 40, rinnovabili per eguale durata per una sola volta con l'applicazione di un onere pari al 50% della tariffa vigente al momento del rinnovo;
- e) Cellette per urne cinerarie (abaco di riferimento allegato K04), per la durata di anni 40, rinnovabili per eguale durata per una sola volta con l'applicazione di un onere pari al 50% della tariffa vigente al momento del rinnovo;
- f) Strutture di famiglia - Cappelle gentilizie (abaco di riferimento allegati K05 ÷ K09), per la durata di anni 99, rinnovabili per eguale durata per una sola volta e per la medesima durata originaria con l'applicazione della piena tariffa di concessione del sito vigente al momento del rinnovo.

Oltre ai limiti massimi di durata della concessione come sopra individuati e fatta eccezione per le aree di sepoltura di cui al precedente punto a), la Concessionaria, in relazione al periodo di convenzionamento intervenuto con il Comune di Chieti, non potrà operare ulteriori utilizzi concessori sul medesimo sepolcro, fatta eccezione per quelli che dovessero rientrare nella disponibilità della stessa per retrocessioni anticipate rispetto alla normale decorrenza dei termini ed intervenute nel corso del rapporto concessorio intercorrente con l'Ente.

Le concessioni cimiteriali devono risultare da apposito atto redatto sotto forma di scrittura privata necessariamente repertoriata su registro tenuto dalla Concessionaria e soggetta a registrazione in caso d'uso; tale atto è predisposto dalla Concessionaria sulla base del modello allegato "A", sottoscritto dalla Concessionaria e dal Cessionario, anche mediante firma digitale e deve contenere tutte le informazioni di cui all'art. 6, Parte II, del Regolamento Cimiteriale Comunale. Nell'atto di Concessione devono essere indicati dal Cessionario gli aventi titolo al diritto di sepoltura e i criteri per l'individuazione degli stessi.

La concessione è subordinata al pagamento integrale della tariffa (imponibile) in vigore al momento della istanza di utilizzo in presenza di salma o della prenotazione sulla base del bando di cui al successivo art. 45 o, in mancanza, del contratto di concessione, salvo diversi accordi tra le parti.

La durata della concessione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Per le cessione ante mortem delle tumulazioni di cui ai punti b) e c), da effettuarsi nei limiti di cui all'art. 13, Parte II del Regolamento Cimiteriale Comunale, è ammesso un secondo rinnovo per un periodo di ulteriori quindici anni (30+30+15) con l'applicazione di un ulteriore onere pari al 50% della tariffa vigente al momento di tale rinnovo.

Nel caso di concessione trentennale di cui ai punti a), b) e c), intervenuta in presenza di salma, in alternativa al rinnovo della concessione stessa, sarà possibile optare per la proroga della stessa per ulteriori 15 anni al costo del 20% della tariffa vigente al momento del rinnovo.

Ogni sepoltura, oggetto di concessione, sia in caso d'inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici. Per le strutture di tipo familiare è sufficiente apporre apposita targhetta che identifichi la stessa.

Ogni nucleo familiare, come definito nello stato di famiglia, potrà ottenere in concessione una sola Cappella gentilizia o in alternativa un numero di tumulazioni e/o di loculi per resti mortali o cellette per urne cinerarie non superiore ai componenti della famiglia stessa.

La richiesta di concessione di un suolo per Cappella comporta l'obbligo per il richiedente di sottoscrivere con la Concessionaria il contratto d'opera per la costruzione della stessa, secondo lo schema allegato al presente Regolamento con lettera m).

Art.38 - Concessioni d'uso temporaneo delle sepolture.

La Concessionaria, su richiesta scritta, e in presenza di salme, resti mortali o ceneri concede l'uso temporaneo, mediante apposito atto di concessione, predisposto dalla Concessionaria sulla base del modello allegato "B", dei seguenti manufatti cimiteriali:

- a) Tumulazioni frontali;
- b) Tumulazioni laterali;
- c) Loculi per resti mortali – Ossari;
- d) Cellette per urne cinerarie.

La durata della concessione, secondo le modalità previste dall'art. 45 che segue, decorrente dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, può essere variabile, in base all'esigenze, da un minimo di un anno ad un massimo di due anni, rinnovabili per una sola volta e per ugual periodo.

Al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione, oltre al pagamento della relativa tariffa, deve essere corrisposto alla Concessionaria un deposito cauzionale pari a Euro 500,00 per le tumulazioni e a Euro 150,00 per gli ossari e cellette per urne cinerarie.

Le tariffe per l'uso temporaneo di ossari e cellette per urne cinerarie sono fissate rispettivamente in ragione del 50% e 25% della tariffa annua per l'uso temporaneo del loculo, pertanto, pari a Euro 74,38 ed Euro 37, 19, oltre I.V.A., come per legge, per ogni anno di utilizzo.

Sono a carico del Cessionario gli oneri per l'apposizione della lapide di chiusura, della relativa epigrafe e degli arredi e ornamenti funebri.

Alla scadenza della concessione, ove non si procedesse al rinnovo, il Cessionario è obbligato a retrocedere la struttura funeraria alla Concessionaria, provvedendo, a proprie spese, al trasferimento del feretro, della cassetta di resti e dell'urna cineraria in altra sepoltura del Parco della Memoria acquisita in concessione o in altro Cimitero e al ripristino del manufatto alle condizioni originarie. In mancanza di tali adempimenti, la Concessionaria, incamererà il deposito cauzionale di cui al precedente paragrafo 3 ed è, a seconda dei casi, autorizzata in danno del Cessionario:

- alla cremazione della salma, in caso di feretro in tumulazione e a conservare le relative ceneri nell'Ossario Comune del Parco della Memoria;
- a collocare la cassetta contenente i resti mortali e l'urna cinerarie nell'Ossario Comune del Parco della Memoria;
- al ripristino delle condizioni originarie del manufatto cimiteriale.

La concessionaria provvederà a fatturare al Cessionario le spese per l'eventuale esecuzione delle suddette attività compensando il relativo importo con l'incameramento parziale o totale della cauzione.

Art.39 - Spese e registrazione del contratto di concessione d'uso.

Le spese per la sottoscrizione dei contratti di concessione d'uso di cui precedenti articoli devono intendersi ricomprese nel costo delle concessioni così come fissato con l'art. 6 della presente Parte IV.

La Concessionaria entro i 30 giorni successivi alla sottoscrizione del contratto di concessione d'uso comunicherà al Comune di Chieti, mediante PEC, eventualmente in apposito elenco, le seguenti informazioni:

- dati anagrafici e fiscali del Cessionario;
- data e numero progressivo del contratto di concessione;
- descrizione dettagliata e ubicazione del bene concesso in uso;
- importo del canone di concessione.

E' facoltà del Cessionario e/o della Concessionaria registrare il contratto presso l'Agenzia delle Entrate, competente per territorio; in tale evenienza le relative spese sono poste a carico del richiedente.

Art.40 - Cessionario e beneficiari del diritto d'uso dei beni ceduti in concessione.

Per le tumulazioni il Cessionario è, di regola, il beneficiario del diritto d'uso del bene ceduto, allorché la concessione è stata acquisita ante mortem. In ogni caso, il Cessionario è tenuto a dichiarare nell'atto di cessione la persona beneficiaria del diritto d'uso della sepoltura.

Per le Cappelle gentilizie e in genere per le sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al Cessionario medesimo ed alle persone della sua famiglia, come definite dall'art.433 del codice civile, salva la facoltà del Cessionario di limitare o di riconoscere il diritto di sepoltura ad altre persone, indicando nell'atto di cessione i nominativi o i criteri per la loro individuazione.

Per le cessioni in concessioni d'uso a favore di Enti, Istituzioni o Associazioni devono essere indicate le persone cui è riservato il diritto di sepoltura ovvero i criteri per l'individuazione degli aventi titolo.

Può altresì essere autorizzata dall'Ente, su richiesta di concessionari o degli aventi causa, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi,

nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

In ogni caso, il diritto alla sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art.41 - Diritto fisso annuale per le concessioni d'uso.

I titolari di concessioni d'uso di aree e manufatti cimiteriali, ai sensi dell'art. 38 della Convenzione, hanno l'obbligo di corrispondere alla Concessionaria il diritto fisso annuale in applicazione del piano tariffario di cui all'art. 6.

Il mancato pagamento di 5 annualità comporterà la decadenza della concessione d'uso, previa l'espletamento della procedura di cui all'art. 43.

Art.42 - Retrocessione di aree edificate e di strutture funerarie già assegnate in concessione d'uso.

Coloro che, al fine di accedere alla concessione d'uso di una delle strutture funerarie di cui al bando predisposto dalla Concessionaria, intendessero retrocedere all'Ente aree edificate, aree oppure strutture funerarie già assegnate in concessione d'uso, con regolare contratto sottoscritto con il Comune di Chieti, avranno diritto a percepire, dall'Ente quanto stabilito all'art. 23, Parte II del Regolamento di Polizia Cimiteriale.

Per la retrocessione di aree e strutture funerarie concesse in uso dalla Concessionaria il corrispettivo di cui al comma precedente è dovuto da questa.

Art.43 - Decadenza delle concessioni cimiteriali.

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o per il venire meno dei requisiti igienico-sanitari, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal Regolamento Comunale;
- quando il titolare della concessione o gli aventi titolo non abbiano corrisposto alla Concessionaria il diritto fisso di cui all'art. 41 per 5 anni;
- quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Ogni qualvolta si renda necessario provvedere alla dichiarazioni di decadenza, la Concessionaria provvede a comunicare agli interessati, mediante raccomandata A.R., l'avvio del relativo procedimento diffidandoli a provvedere entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della diffida.

La Concessionaria, nel caso di cui al precedente comma, richiederà, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, al Cessionario o agli aventi titolo al subentro la dimostrazione della sussistenza di eventuali cause di forza maggiore. Qualora non sussistano o non siano ritenute tali, la Concessionaria, al fine di ottenere la pronuncia di decadenza, si atterrà alle disposizioni di cui al successivo comma.

Copia della diffida è affissa all'albo pretorio e nella bacheca degli avvisi presso il Cimitero, per 60 giorni consecutivi, nonché, e conservata tra gli atti a disposizione del

pubblico. Inoltre, sul manufatto, ben visibile deve essere apposto un avviso agli interessati con l'invito a ritirare la comunicazione a loro destinata presso gli uffici della Concessionaria all'interno del Parco della Memoria. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto a risolvere l'inadempienza, ovvero in caso di irreperibilità degli aventi titolo, decorsi 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della diffida, la concessionaria disporrà formale decadenza della concessione da notificarsi con oneri a carico della Concessionaria, sia al cessionario che al Sindaco.

Il Sindaco, ove ne ravvisi la necessità, entro cinque giorni dalla comunicazione, potrà sospendere il procedimento di decadenza e concedere agli aventi titolo un congruo termine, non superiore ai 90 giorni, per provvedere all'adempimento. Decorso inutilmente il termine permanendo l'inadempienza la decadenza sarà formalmente definita ed operativa.

La Concessionaria, in caso di pronunciamento ed operatività della decadenza, al fine di rendere libero il manufatto oggetto del provvedimento provvederà, a secondo dei casi, per la traslazione del feretro, delle cassette contenute resti mortali, delle urne cinerarie, per la sepoltura rispettivamente in campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art.44 - Registro e scadenziario delle concessioni cimiteriali.

Per ciascuna tipologia di sepoltura, conferita in concessione d'uso a qualsiasi titolo, è istituito un apposito registro nel quale devono essere annotati gli elementi costitutivi del contratto di concessione ed ogni altro elemento, condizione, situazione, e intervento che costituisca lo storico della concessione stessa così come segue:

- il numero identificativo della concessione;
- gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto (titolo costitutivo con indicazione della data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione);
- la tariffa corrisposta a titolo di canone di concessione;
- le generalità del titolare della concessione, in caso di più soggetti titolari, il delegato a rappresentarli nei rapporti con il Comune;
- tipo della sepoltura, ubicazione, durata e scadenza della concessione;
- l'identificativo del manufatto cimiteriale oggetto della concessione;
- i posti sepoltura, distinti per tipologia di sepoltura;
- le generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
- il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento (gli estremi del titolo costitutivo del seppellimento o della tumulazione);
- le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione;
- le eventuali variazioni, di cui alle precedenti lettere, che dovessero verificarsi nel corso della durata della concessione.

Per la tutela dei dati personali si fa riferimento alle norme vigenti in materia di privacy.

Il registro ed i suoi estratti sono documenti probatori, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.

Tale registro, avente numerazione progressiva, è detenuto con mezzi informatici, presso gli uffici del Parco della Memoria e messi a disposizione del Comune.

Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nel PRC e nella cartografia digitale.

Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.

È previsto l'obbligo per i cessionari di verificare l'avvenuta registrazione dell'atto di concessione nel Registro e comunicare alla Concessionaria le eventuali variazioni intervenute successivamente.

E' tenuto, altresì, lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione ed estumulazione occorrenti per liberare le sepolture, ovvero procedere al rinnovo delle stesse previo il pagamento delle relative tariffe.

La Concessionaria dispone entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno. L'elenco viene pubblicato all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero per almeno 90 giorni.

TITOLO VI - BANDO PUBBLICO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI

Art.45 - Bando pubblico per la prenotazione di aree e manufatti cimiteriali.

Stante l'avvenuta approvazione del progetto definitivo e delle presenti norme che andranno ad integrare il regolamento di Polizia Cimiteriale vigente per il Comune di Chieti, la Concessionaria, prima della realizzazione delle opere in progetto, per ciascuno dei lotti funzionali, ha facoltà di pubblicare un bando per la raccolta delle prenotazioni di aree e manufatti cimiteriali, sulla base dello schema allegato "C" del presente Regolamento.

In ogni caso sulla scorta della delega conferita dal Comune di Chieti e di cui all'art. 5 della presente parte IV, la Concessionaria a far data dal collaudo delle opere cimiteriali eseguite secondo i lotti programmati, dovrà garantire la tumulazione/inumazione immediata nei casi di presenza di salme ed ogni servizio annesso mentre per le cessioni ante mortem, queste andranno effettuate nei limiti di cui all'art. 13, Parte II del Regolamento Cimiteriale Comunale.

Ciascun bando avrà durata variabile tra un minimo di tre e un massimo di nove mesi.

Nel Bando dovranno essere indicate le date di decorrenza e di chiusura, nonché, le informazioni per la individuazione dei beni che si intendono concedere, le relative tariffe (I.V.A. inclusa) vigenti al momento della pubblicazione, l'importo del deposito cauzionale da versare contestualmente alla domanda, i regolamenti delle concessioni cimiteriali e i riferimenti di eventuali provvedimenti adottati dal Comune, i requisiti degli aventi titolo, i criteri per la definizione della graduatoria, la procedura per il conferimento della concessione, i termini per la presentazione di eventuali reclami, i termini e le modalità di recesso e le garanzie prestate dalla Concessionaria.

Ogni istanza sarà riferita allo stesso richiedente ed al proprio nucleo familiare; non saranno ammesse istanze multiple per ogni singolo nucleo familiare così come risultante dagli atti dello stato civile del Comune alla data di pubblicazione dell'avviso.

Successivamente al termine di chiusura del bando la Concessionaria dovrà redigere una graduatoria delle domande pervenute tenuto conto, dei seguenti criteri di priorità, ispirati all'art. 41 Parte I, del Regolamento di Polizia Cimiteriale, nell'ordine:

- coloro che hanno presentato istanza al Comune negli anni precedenti e comunque entro la data del 1° bando funzionale, a prescindere dal tipo di concessione richiesto, hanno diritto di priorità a condizione che la stessa domanda venga confermata entro il termine indicato nel bando; tali istanze conserveranno il livello di graduatoria originario riconosciuto dal Comune di Chieti sulla base della data di presentazione che sarà provata dal Comune tramite specifica attestazione da allegare alla stessa istanza o conferma di prenotazione. La mancata conferma della domanda già presentata al Comune, entro il termine di chiusura del bando, equivale alla rinuncia definitiva del diritto di priorità come sopra concesso (*tale criterio è valido solo per il bando relativo al 1° lotto funzionale*); l'avvenuto inserimento di tali richiedenti nell'ambito della graduatoria di cui al presente comma determinerà, automaticamente, la rinuncia alla originaria istanza prodotta al Comune di Chieti e quindi, il venir meno di ogni diritto a potenziali concessioni presso il Cimitero di S. Anna con l'applicazione della corrente graduatoria;
- la residenza anagrafica: le domande presentate dai residenti nel Comune di Chieti, al momento della domanda, comportano il diritto di priorità rispetto ai non residenti;
- la data e l'ora di presentazione della domanda nel rispetto dei termini di chiusura del bando.
- l'età per i residenti: il più anziano avrà il diritto di priorità, anche se la domanda è stata presentata congiuntamente ad altro soggetto di diversa età;
- i non residenti, ma che hanno avuto la residenza per almeno sette anni nel Comune di Chieti avranno la priorità rispetto alle successive categorie di non residenti;
- i non residenti, ma che hanno un parente, sino al terzo grado in linea retta e sino al secondo grado in linea collaterale o affini di secondo grado o coniuge, sepolto in uno dei Cimiteri Comunali;
- i non residenti; ma che abbiano parenti entro il grado di cui al punto precedente residenti nel Comune;
- i non residenti, che abbiano scelto, ai sensi della L.R. 10 agosto 2012, n. 41, di seppellire un proprio defunto nel Parco della Memoria – Chieti Scalo.

Le prenotazioni dovranno essere formulate sulla base del modello allegato "D" del presente Regolamento.

Contestualmente alla prenotazione il richiedente dovrà versare un deposito cauzionale fissato nel bando, non inferiore al 10% e non superiore al 25% della tariffa (IVA esclusa);

La graduatoria dovrà essere pubblicata a cura della Concessionaria all'Albo pretorio e sul sito del Comune, sul sito dedicato al Parco della Memoria e resa disponibile al pubblico negli uffici cimiteriali e nella sede della Concessionaria.

Non possono essere ammesse prenotazioni di aree e manufatti cimiteriali in violazione del limite di cui al IV paragrafo del presente articolo.

Eventuali reclami avverso la graduatoria e in genere sulla intera procedura devono essere inoltrati al Sindaco che deciderà con apposito provvedimento sentiti il richiedente e la Concessionaria.

La Concessionaria protocollerà in ingresso tutte le istanze che perverranno attraverso modalità informatizzate protette con l'assegnazione in automatico di numerazioni progressive secondo l'ordine di arrivo; la stessa Concessionaria provvederà a rilasciare specifica ricevuta circa la numerazione progressiva acquisita.

Al fine di evitare ogni possibile forma di speculazione, per ogni singola istanza si potrà optare per una delle seguenti prenotazioni:

da uno a tre loculi massimo;

da uno a due siti per la sepoltura a sistema di inumazione;

una cappella.

Ala fine di garantire il rimborso ai richiedenti della cauzione e dei corrispettivi di cui al presente articolo, nell'eventualità non si desse corso all'esecuzione delle opere oggetto del bando, la Società Concessionaria stipulerà apposita polizza fideiussoria per la costituzione di una cauzione pari a Euro 100.000,00 (centomila/00), in favore del Comune di Chieti, avente validità sino al 120^a giorno a decorrere della data di approvazione del collaudo tecnico-amministrativo; detta cauzione copre e garantisce ogni diritto dell'Ente Concedente ad esigere le somme anticipate o versate alla Concessionaria.

La Società Concessionaria, contestualmente all'autorizzazione comunale alla pubblicazione del bando di cui al presente articolo, dovrà esibire idonea documentazione comprovante la costituzione della suddetta cauzione.

La Società Concessionaria provvederà ad aggiornare la suddetta cauzione, a cadenza trimestrale nei seguenti termini:

in aumento, correlando il massimale all'importo incassato dai versamenti effettuati dai privati aderenti al bando;

in diminuzione, correlando il massimale all'eventuale eccedenza degli importi incassati rispetto al valore dei lavori eseguiti e collaudati, anche per stralci funzionali, riferito ai soli manufatti cimiteriali realizzati.

Art.46 - Contratto preliminare di concessione d'uso della struttura funeraria. Procedura per l'assegnazione ai richiedenti.

La Concessionaria provvederà ad assegnare, in via provvisoria, mediante un contratto preliminare di concessione d'uso (*di seguito anche preliminare o preliminare di cessione*), sulla base del modello allegato "E" del Presente Regolamento, le aree e i manufatti cimiteriali prescelti dai soggetti che ne hanno fatto richiesta, seguendo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 45, V paragrafo e la procedura di cui al presente articolo.

I richiedenti ammessi in graduatoria saranno convocati dalla Concessionaria, per la sottoscrizione del preliminare di concessione per la struttura funeraria prenotata, entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima, ovvero, nel caso dovessero pervenire reclami, dalla data del provvedimento Sindacale risolutivo dell'ultimo reclamo.

Le convocazioni saranno calendarizzate dalla Concessionaria e pubblicate con le stesse modalità della graduatoria, entro il settimo giorno antecedente la data in cui è convocato il soggetto richiedente risultato primo nella graduatoria.

La Concessionaria provvederà a convocare i richiedenti mediante comunicazione da inviare, a mezzo del servizio postale, al domicilio dichiarato dal richiedente al momento della prenotazione. La suddetta comunicazione potrà essere inviata in alternativa a mezzo telefax o posta elettronica, se il richiedente ha fornito i relativi recapiti. Nella comunicazione dovranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo in cui si provvederà alla sottoscrizione del suddetto contratto.

In caso di impedimenti, il Cessionario dovrà darne tempestiva comunicazione alla Concessionaria e fissare, in accordo con questa, la nuova data per la sottoscrizione del preliminare di concessione. In tale evenienza il richiedente perderà il posto nella

graduatoria e acquisirà in graduatoria il primo posto utile rispetto all'ultima convocazione effettuata dall'Ufficio nel giorno stesso già fissato come nuova data.

Nel caso che il Cessionario richiedente, senza alcun preavviso, non si presenti nel luogo, nel giorno e all'ora indicata nella convocazione, la Concessionaria reitererà la convocazione a mezzo di raccomandata A.R. o di telegramma o di posta elettronica certificata (PEC) se il richiedente ha reso noto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. In tale evenienza, il richiedente perderà il posto nella graduatoria e sarà convocato al termine delle assegnazioni ai richiedenti secondo la graduatoria.

La mancata sottoscrizione del contratto preliminare di concessione, per qualsiasi motivo, entro i termini indicati nella comunicazione delle convocazione di cui al precedente paragrafo comporterà l'incameramento della cauzione versata contestualmente alla prenotazione.

Qualora non si proceda all'assegnazione provvisoria della struttura funeraria in concessione d'uso, a causa del mancato inserimento nella graduatoria o per qualsiasi altro impedimento, la cauzione versata contestualmente alla prenotazione sarà resa entro 30 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria e/o alla comunicazione della Concessionaria.

Le domande che dovessero pervenire successivamente alla chiusura del Bando, ove risultassero disponibili aree e manufatti cimiteriali, saranno evase al termine delle operazioni di assegnazione ai soggetti inclusi nella graduatoria di cui all'art. 45, mediante la sottoscrizione del contratto preliminare di cui al paragrafo 1 del presente articolo e secondo l'ordine cronologico di arrivo delle istanze stesse salvaguardando, comunque, il diritto di priorità riconosciuto, a parità di data ed ora della prenotazione, a coloro che certifichino l'utile inserimento, alla data del bando, nelle graduatorie attivate dal Comune di Chieti presso il Cimitero di S. Anna.

TITOLO VII - I CAMPI D'INUMAZIONE

Art.47 - Sepolture per inumazione. Tipologie dei campi d'inumazione

Il Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 8, dovrà prevedere un'area riservata a campi d'inumazioni, la cui superficie deve essere calcolata con i criteri e le indicazioni contenute all'art. 58 del D.P.R. 285/90; in particolare:

- almeno un campo comune destinato alle inumazioni ordinarie con turnazione decennale, riservato alla sepoltura degli indigenti;
- almeno un campo comune, con turnazione triennale o quinquennale, riservato alla inumazione dei feretri estumulati, ove si rendesse necessario il completamento del processo di mineralizzazione;
- uno o più reparti a sistema d'inumazione, per l'assegnazione di aree da concedere in uso per un periodo pari a dieci anni, per sepolture individuali private.

Art.48 - Inumazione in campi comuni

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione, di cui al precedente art. 47, è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dalla Concessionaria, costituito da materiale in pietra locale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e una targhetta con i dati anagrafici del defunto.

Nei campi comuni di inumazione non è possibile realizzare ornamenti alle fosse con copri tomba o altro genere di manufatto, né addobbare con portafiori e altri arredi, volendo ottenere per tali campi un buon prato "all'inglese" senza soluzione di continuità.

La concessione d'uso delle aree nei campi comuni è a titolo gratuito ed è riservata alle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art.49 - Inumazione in aree in concessione d'uso

Nelle aree a sistema d'inumazione per sepolture individuali private, a richiesta dei concessionari, può essere installato un copri tomba a scelta tra quelli previsti nel progetto delle opere a realizzarsi approvato dall'Amministrazione Comunale (abaco di riferimento allegato K10), di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa. Le scritte da apporre sugli anzidetti manufatti devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

Per la fornitura e posa in opera dei copri tomba provvede la Concessionaria previo il pagamento della relativa tariffa.

Per la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro del manufatto provvedono con oneri a proprio carico i richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, la Concessionaria provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. 285/90.

La cessione, in concessione d'uso, della fossa è a titolo oneroso; il richiedente è tenuto al pagamento della relativa tariffa contestualmente al pagamento del servizio di inumazione, in applicazione del piano tariffario di cui all'art. 6.

Art.50 - Inumazione dei feretri estumulati ed esumati

Ai sensi della circolare esplicativa ministeriale n. 10 del 10 luglio 1998, per i resti mortali rinvenuti da operazione di esumazione ordinaria e per i feretri estumulati, da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

- cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- tre anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

TITOLO VIII - OBBLIGHI DEI TITOLARI DI CONCESSIONI CIMITERIALI

Art.51 - Manutenzione ordinaria dei manufatti

La manutenzione ordinaria per assicurare il dovuto decoro del manufatto è a carico del Cessionario e dei suoi aventi causa e consiste:

- nella pulizia delle lapidi e dei rivestimenti;
- nell'allontanamento di fiori o altro materiale deperito utilizzato quale ornamento votivo;

- nelle piccole riparazioni di ornamenti, scritte e rivestimenti;
- per le cappelle gentilizie, nella periodica riverniciatura delle strutture metalliche quali porte, finestre e ringhiere, ecc. e nella cura delle aiuole di pertinenza.

In ogni caso il Cessionario e i suoi aventi causa sono tenuti ad eseguire sui manufatti concessi in uso, le riparazioni, gli interventi di restauro e le opere che saranno necessarie per ragioni di sicurezza, di igiene e di decoro.

La manutenzione ordinaria, salvo i casi in cui è effettuata direttamente dal Cessionario e/o suoi aventi causa, è effettuata dalla Concessionaria alle condizioni di cui al relativo regolamento (Reg. SPMO allegato H) ed eventuali successive modifiche, previo pagamento della relativa tariffa.

Qualora il Cessionario non provveda alla manutenzione, la Concessionaria diffiderà lo stesso indicando i modi ed i termini per l'esecuzione delle operazioni.

Art.52 - Manutenzione straordinaria dei manufatti

La manutenzione straordinaria degli edifici ove sono ubicate le sepolture singole (tumolazioni, loculi per resti mortali e cellette) è posta a carico della Concessionaria e consiste in tutte quelle attività, non espressamente elencate nel precedente articolo, da eseguirsi per assicurare lo stato di decoro e di funzionalità nel tempo delle parti comuni degli edifici medesimi (solaio di copertura e rivestimenti delle parti comuni). Gli oneri per la manutenzione straordinaria delle lapidi di chiusura e dei relativi ornamenti spettano al Cessionario.

La manutenzione straordinaria dei solai di copertura dei blocchi di cappelle gentilizie spetta alla Concessionaria, mentre sono a carico del Cessionario gli oneri per la manutenzione straordinaria dei pavimenti e rivestimenti interni ed esterni, degli impianti interni, degli infissi e di tutte le altre componenti interne (lapidi, ornamenti, altari etc.), nonché, delle eventuali aiuole annesse al manufatto, in ogni caso nel rispetto delle tipologie e dei materiali preesistenti all'atto della concessione in uso al fine di conservare unitarietà e fatta salva ogni responsabilità decennale del Cessionario in ordine all'evidenziarsi di difetti e vizi nella costruzione comunque manifestatesi successivamente alla stipula dell'atto di concessione.

Il Cessionario, per le attività di manutenzione straordinaria di sua competenza potrà servirsi esclusivamente della Concessionaria.

Nessun lavoro può essere eseguito sui beni in concessione d'uso senza la prescritta autorizzazione della Concessionaria.

TITOLO IX - SERVIZI E FORNITURE IN ESCLUSIVA

Art.53 - Servizi di Polizia Mortuaria. Servizi necroforici.

I servizi necroforici saranno eseguiti, previa la verifica delle autorizzazioni prescritte dalla normativa in materia e il pagamento delle relative tariffe.

La dispersione delle ceneri nel cinerario comune è eseguita dalla Concessionaria a titolo gratuito.

Le inumazioni e le esumazioni in campo comune degli indigenti e il deposito di resti mortali non reclamati in ossario comune saranno eseguite dalla Concessionaria a titolo gratuito. Per quelle eccedenti le 5 operazioni nell'anno, i relativi oneri sono posti a carico del Comune che verserà integralmente alla Società la tariffa corrispondente ai servizi resi, al lordo di IVA se ed in quanto dovuta, con rate semestrali posticipate, scadenti al 30/6 e al

30/12 di ogni anno, a fronte di emissione di regolare fattura, al cui pagamento il Comune si obbliga entro 90 giorni dalla data della fattura.

Con riferimento alle tumulazioni e alle inumazioni in aree e in strutture private concesse a privati, sarà richiesta l'autorizzazione del titolare della concessione e sarà verificata la titolarità del diritto alla sepoltura nella struttura medesima, come definito nel Regolamento Comunale.

Le aree interessate alle operazioni necroforiche saranno interdette ai visitatori per il tempo strettamente occorrente per lo svolgimento delle stesse. Inoltre, il sito ove saranno eseguite le esumazioni e le estumulazioni, sarà accuratamente protetto con barriere visive in modo da proteggere la privacy dei famigliari del defunto e impedire ai visitatori di assistere a scene eventualmente non gradite.

Art.54 - Servizio lampade votive.

Il servizio è erogato nelle due seguenti tipologie:

- Lampada Votiva Eterna, che riguarda l'allacciamento di una o di più lampade, fornite dalla Concessionaria, la fornitura di energia elettrica, con potenza costante nelle 24 ore giornaliere, e la relativa manutenzione per tutta la durata del contratto;
- Lampada Votiva Occasionale, che riguarda l'allacciamento di minimo tre lampade su di un supporto, fornito dalla Concessionaria, completo di lampade, la fornitura di energia elettrica e la relativa manutenzione per sole 8/10 ore consecutive al giorno, per uno o più giorni consecutivi a scelta dell'Utente e per le ricorrenze collettive quali la Commemorazione dei Defunti, Santo Natale, Santa Pasqua, Festa del Papà e Festa della Mamma, nei giorni prestabiliti dalla Concessionaria in accordo con l'utente.

Le modalità per accedere al Servizio sono indicate nella "Carta dei Servizi" riferita al Servizio Lampade Votive allegato F del presente Regolamento.

Art.55 - Arredi e complementi funebri.

La Concessionaria, in regime di esclusiva, curerà la fornitura e la messa in opera degli arredi funebri per ogni tipo di sepoltura che si andrà a realizzare nel Parco della Memoria.

Per quanto possibile, la Concessionaria cercherà di orientare la scelta dei clienti su tipologie di arredi uniformi nel rispetto dell'abaco di riferimento allegato al presente Regolamento con la lettera L), per ciascuna categoria di struttura funeraria, così da ottenere un quadro d'insieme omogeneo e armonico sotto il profilo architettonico.

A tal fine, la Concessionaria proporrà, per ciascuna categoria di struttura funeraria, un completo di arredo, costituito da portafiori, cornici portaritratti, portalampana e lettere per epigrafi, il cui rapporto qualità – prezzo è particolarmente vantaggioso, in applicazione delle tariffe.

In ogni caso, è riconosciuto ai cittadini il diritto di scegliere arredi più economici, ovvero di particolare pregio a condizione che gli stessi non siano in evidente contrasto architettonico con i suddetti completi e con le strutture funerarie.

La Concessionaria proporrà arredi funebri di aziende leader nel settore, specializzate nella creazione di arredi in bronzo e realizzati in pressofusione o a cera persa e alla vastità dell'offerta farà riscontro l'eccellente qualità delle lavorazioni.

Per tutti gli altri articoli, eventualmente scelti dai clienti e non compresi nel tariffario, la Concessionaria è obbligata a praticare sul relativo prezzo di listino delle case produttrici, in vigore al momento dell'ordine, lo sconto indicato in calce al tariffario stesso.

Per i termini e le modalità di esecuzione del servizio si rinvia al relativo Regolamento (FPA) allegato al presente Regolamento con la lettera G).

L'abaco degli arredi potrà essere modificato, aggiornato o integrato con cadenza quinquennale, previo parere positivo da parte del Servizio Comunale preposto.

TITOLO X - SERVIZI E FORNITURE IN REGIME DI LIBERA CONCORRENZA

Art.56 - Ulteriori servizi offerti ai Concessionari di manufatti cimiteriali

La Concessionaria s'impegna a offrire alla Cittadinanza, a prezzi particolarmente vantaggiosi, i seguenti ulteriori servizi:

- servizio di pulizia e risanamento strutture funerarie una tantum;
- fornitura e posa fiori freschi per strutture funerarie in abbonamento annuale;

Per i termini e le modalità di esecuzione del servizio si rinvia ai relativi Regolamenti (IR e SF) allegati al presente Regolamento con lettere I) e J).

TITOLO XI - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

Art.57 - Obbligo di conservazione degli atti cimiteriali.

La Concessionaria è responsabile della tenuta e della conservazione di tutta la documentazione connessa alla gestione del Cimitero "Parco della Memoria" oltre che dei registri, cartacei e informatizzati, inerenti la progressione sia delle istanze ricevute in tema di assegnazione di sepolcri che delle concessioni o revoche stesse. L'intera documentazione resta disponibile in visione continuativa al Servizio comunale preposto.

La concessionaria è inoltre tenuta a fornire copia di ogni atto o documentazione al Comune di Chieti entro cinque giorni dalla formale istanza o, anche a privati richiedenti o ad altri Enti o Amm.ni di carattere pubblico, nei limiti disposti dalla normativa vigente in tema di privacy nel rispetto della lg. 241/90.

Art.58 - Consegna degli atti cimiteriali alla scadenza della Concessione.

Al termine del rapporto di concessione per la gestione del Cimitero "Parco della memoria" la Concessionaria provvederà per il formale passaggio di consegne nei confronti del Comune di Chieti o di altri soggetti allo scopo delegati dallo stesso Ente dell'intera documentazione tecnico amministrativa sia in corso che archiviata nel periodo di concessione stesso attraverso una razionale suddivisione per materie ed argomenti secondo le diverse annualità ed un riepilogo generale vidimato dal Legale rappresentante della Concessionaria.

Resta facoltà del Comune disporre che propri dipendenti o altri soggetti allo scopo delegati dallo stesso Ente intervengano nel corso degli ultimi tre mesi di gestione da parte della Concessionaria in affiancamento al personale operante al fine di agevolare anche operativamente il passaggio delle consegne; a tal fine, la Concessionaria, con oneri a proprio carico, sarà tenuta alla piena collaborazione anche nel corso dei sei mesi successivi il formale passaggio di consegne.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**Art.59 - Individuazione dei soggetti aventi titolo a richiedere una concessione o un servizio**

Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso formalmente dichiarato da parte di tutti gli aventi titolo.

Solo gli aventi titolo hanno diritto di esigere dal Concessionario il rilascio di concessioni o l'esecuzione dei servizi e delle forniture così come previste dagli articoli che precedono: in particolare il titolo prevalente ed originario è quello afferente lo status di concessionario o, in caso di suo decesso quello trasmesso ai Suoi eredi aventi diritto in linea consanguinea salvo ulteriore e/o diversa disposizione da parte del concessionario originario.

Spetta alla Società Concessionaria in qualità di gestore del Cimitero, la verifica preventiva dell'esistenza di tale titolo in mancanza del quale non potrà essere attivata alcuna procedura.

In caso di contestazione la Concessionaria s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art.60 - Disposizioni finali.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Per quanto non previsto dalla presente Parte IV si fa riferimento a quanto previsto dalle altre parti del Regolamento.

Allegati alla parte III

- *abaco tipologie attinenti le procedure in deroga (art.46 Parte I titolo IV)*
- *abaco tipologie nuove costruzioni (art. 10 Parte III titolo III)*

Allegati alla parte IV

- a) *Schema del contratto di concessione d'uso;*
- b) *Schema del contratto di concessione d'uso temporaneo;*
- c) *Schema di Bando per l'assegnazione di aree e manufatti cimiteriali;*
- d) *Schema della domanda per l'assegnazione di aree e manufatti cimiteriali;*
- e) *Schema del contratto preliminare per l'assegnazione provvisoria di aree e manufatti cimiteriali*
- f) *Carta dei Servizi - Servizio Lampade Votive;*
- g) *Regolamento per la fornitura e posa in opera di arredi funebri;*
- h) *Regolamento per il servizio di pulizia e manutenzione ordinaria;*
- i) *Regolamento per il servizio di pulizia e risanamento strutture funerarie una tantum;*
- j) *Regolamento servizio fornitura e posa fiori freschi per strutture funerarie, in abbonamento annuale;*
- k) *Abaco delle tipologie dei sepolcri (K01 ÷ K10);*
- l) *Abaco di riferimento degli arredi e complementi funebri (L01 ÷ L04);*
- m) *Schema del contratto d'opera per la realizzazione di Cappella Gentilizia.*